

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	64
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	79
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	109
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	130
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	150
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	157
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	200

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	208
AGRICOLTURA (XIII)	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	228
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	240
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	242

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Capo negoziatore della *Task Force* dell'Unione europea sulla *Brexit*,
Michel Barnier

3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 settembre 2017.

**Audizione informale del Capo negoziatore della
Task Force dell'Unione europea sulla *Brexit*, Michel
Barnier.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Esame emendamenti C. 2801-3132/A

4

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 21 settembre 2017.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Esame emendamenti C. 2801-3132/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Nuove formulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei Relatori e relativi subemendamenti ed emendamento 1.203 dei Relatori</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	11
ERRATA CORRIGE	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.45.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre scorso.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti alle nuove formulazioni

degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori (*vedi allegato 1*), mentre non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.203 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Pizzolante, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti alle nuove formulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo altresì parere favorevole sulle nuove formulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori, nonché sull'emendamento 1.203 dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Turco 0.1.200.1.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei sube-

mendamenti Allasia 0.1.200.2 e Guidesi 0.1.200.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.200 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti identici Marco Di Maio 1.23, Moretto 1.24, Abrignani 1.25 e Melilli 1.26, nonché gli emendamenti Fauttilli 1.27 e 1.28 e gli emendamenti Benamati 1.29 e Massa 1.30.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Miccoli 1.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Miccoli 1.9, come riformulato (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Giacobbe 1.83 e 1.89, nonché l'emendamento Fauttilli 1.132.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, Arlotti, con riferimento all'emendamento Menorello 1.34, che era stato accantonato nella precedente seduta, rileva come esso possa ritenersi assorbito dagli emendamenti identici Vignali 1.35 e Petrini 1.36, sui quali i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Vignali 1.35 e Petrini 1.36.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vignali 1.35 e Petrini 1.36, come riformulati (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Menorello 1.34.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Vignali 1.44 e Capone 1.45.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vignali 1.44 e Capone 1.45,

come riformulati (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Vignali 1.40 e Vazio 1.41.

Andrea VALLASCAS (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Battelli 1.55, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Battelli 1.55, come riformulato (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Battelli 1.56.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Petrini 1.99.

Le Commissioni approvano l'emendamento Petrini 1.99, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Vignali 1.114 e Capone 1.115.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vignali 1.114 e Capone 1.115, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Busin 1.116: si intende vi abbiano rinunciato.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) ritira i subemendamenti 0.1.201.1 e 0.1.201.3, di cui è cofirmataria.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Turco 0.1.201.2 e Allasia 0.1.201.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte quindi che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Ricciatti 1.100, 1.102, 1.106, Vazio 1.105, Vacca 1.107, Galgano 1.108 e 1.113, nonché Marco Di Maio 1.110.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.201 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fauttilli 1.101, Alfreider 1.103, Vignali 1.104 e Vignali 1.111, Alfreider 1.109 e Allasia 1.112.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Senaldi 1.129.

Le Commissioni approvano l'emendamento Senaldi 1.129, come riformulato (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti identici Vignali 1.130 e Petrini 1.131.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Lodolini 1.133.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lodolini 1.133, come riformulato (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti identici Allasia 1.134 e Ricciatti 1.135.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione degli emendamenti Abrignani 1.136 e Mazziotti Di Celso 1.140.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Abrignani 1.136 e Mazziotti Di Celso 1.140, come riformulati (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, modificando il parere precedentemente espresso, propone che gli identici emendamenti Vignali 1.142 e 1.143 siano riformulati nei seguenti termini: «dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-*bis*. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui

all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione Pizzolante, esprime parere conforme a quello della Sottosegretaria.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione degli identici emendamenti Vignali 1.142, Vazio 1.143, nonché dell'emendamento Spessotto 1.145.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici Vignali 1.142 e Vazio 1.143 nonché l'emendamento Spessotto 1.145, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.146, 1.147, 1.150 e 1.151 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 1.140, come riformulato, che l'emendamento Mucci 1.149 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Spessotto 1.145, come riformulato, che gli emendamenti identici Vignali 1.152, Galgano 1.153, Marco Di Maio 1.154 e Alfreider 1.155, nonché Allasia 1.156 e Menorello 1.163, risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Petrini 1.99, come riformulato e che l'emendamento Fauttilli 1.161 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.201 dei relatori come riformulato.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) non concorda con la valutazione secondo la quale il suo emendamento 1.153 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Petrini 1.99, come riformulato, ritenendo che la sua proposta emendativa stabilisca criteri di delega molto più puntuali per la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli attuali concessionari: si riserva pertanto di ripresentare l'emendamento in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fauttilli 1.166: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Senaldi 1.167.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Senaldi 1.167, come riformulato, nonché l'emendamento 1.203 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 878 del 19 settembre 2017, a pagina 15, prima colonna:

alla quarta riga, la parola: « 160 » è sostituita dalla seguente: « 1.60 »;

alla trentesima riga, sostituire le parole: « respingono gli identici emendamenti Galgano 1.119, Alfreider 1.120, Allasia 1.121 e Paglia 1.122 » con le seguenti: « respingono gli identici emendamenti Galgano 1.119 e Alfreider 1.120, nonché gli emendamenti Allasia 1.121 e Paglia 1.122 ».

ALLEGATO 1

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).

NUOVE FORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI 1.200 E 1.201 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO 1.203 DEI RELATORI

ART. 1.

Sostituire le parole: di cui all'articolo 03, comma 1, *con le seguenti:* di cui all'articolo 01, comma 1,.

0. 1. 200. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Aggiungere, in fine, le parole: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, nonché a quelle inerenti la caratteristica navale.

0. 1. 200. 2. Allasia, Busin.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del medesimo articolo 12 le associazioni o le società sportive dilettantistiche che operano sul demanio lacuale e fluviale.

0. 1. 200. 3. Guidesi, Allasia, Busin.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ad uso turistico-ricreativo, *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3,

della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e al principio del legittimo affidamento,

1. 200. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo la parola: transitorio *aggiungere le seguenti:* entro il limite massimo di un anno.

0. 1. 201. 1. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Dopo la parola: transitorio *aggiungere le seguenti:* , che non ecceda comunque il termine di sei mesi dalla data di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1,

0. 1. 201. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Sopprimere le parole da: tra le amministrazioni *fino alla fine dell'emendamento.*

0. 1. 201. 3. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il rispetto della tutela del legittimo affidamento vantato dal titolare dell'autorizzazione che, di fronte alla legittima aspettativa del rinnovo dell'autoriz-

zazione medesima, ha effettuato i relativi investimenti.

0. 1. 201. 7. Allasia, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni mag-

giormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore;

1. 201. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

1. 203. I Relatori.

ALLEGATO 2

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « ad uso turistico-ricreativo, » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e al principio del legittimo affidamento, ».

1. 200. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « e del suo svolgimento » inserire le seguenti: « , la salvaguardia dei livelli occupazionali ».

1. 9. (Nuova formulazione) Miccoli, Giacobbe, Damiano, Gnechi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « diverse peculiarità territoriali » inserire le seguenti: « e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali ».

*** 1. 35.** (Nuova formulazione) Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « diverse peculiarità territoriali » inserire le seguenti: « e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali ».

*** 1. 36.** (Nuova formulazione) Petrini, Vazio, Capone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « professionalità acquisita » inserire le seguenti: « , sia in qualità di concessionario che di gestore, ».

**** 1. 44.** (Nuova formulazione) Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « professionalità acquisita » inserire le seguenti: « , sia in qualità di concessionario che di gestore, ».

**** 1. 45.** (Nuova formulazione) Capone, Vazio, Petrini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili ».

1. 55. (Nuova formulazione) Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sibilia, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole « in caso di vendita o di affitto delle aziende » con le seguenti: « , con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti ».

- 1. 99.** (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1), lettera d), dopo le parole: « disciplina di riordino » inserire le seguenti: « alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori ».

- * **1. 114.** (Nuova formulazione) Vignali.

Al comma 1), lettera d), dopo le parole: « disciplina di riordino » inserire le seguenti: « alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori ».

- * **1. 115.** (Nuova formulazione) Capone, Vazio, Petrini.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: « d-bis) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore; ».

- 1. 201.** (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « in differenti categorie, » aggiungere le seguenti: « con un minimo di tre, ».

- 1. 129.** (Nuova formulazione) Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo ».

- 1. 133.** (Nuova formulazione) Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità; ».

- 1. 136.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa; ».

- 1. 140.** (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

* **1. 142.** (Nuova formulazione) Vignali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

* **1. 143.** (Nuova formulazione) Vazio, Capone, Petrini.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « , assicurando in ogni caso la trasmissione al Sistema informativo del

demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza ».

1. 145. (Nuova formulazione) Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: « g-bis) definire la facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari; ».

1. 167. (Nuova formulazione) Senaldi, Loldolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. ».

1. 203. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Raffaele Guariniello e di rappresentanti dell'UDIR, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	14
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 settembre 2017.

Audizione del dottor Raffaele Guariniello e di rappresentanti dell'UDIR, nell'ambito dell'esame delle

proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.40 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) ..	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	37

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragonelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo base del Relatore)</i>	38
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	25
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in più punti la disciplina del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

La proposta di legge è divisa in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Delege al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie. Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala: l'ampliamento dei destina-

tari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

L'articolo 1, modificando l'articolo 4 del Codice, amplia il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali, in forza del rinvio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del Codice). Le misure possono, infatti, essere anzitutto applicate anche a coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose. Analogamente, possono applicarsi agli indiziati: di una serie di reati contro la pubblica amministrazione (ove collegati al reato di associazione a delinquere), di atti persecutori,

di delitti con finalità di terrorismo e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infine, potranno essere soggetti alle misure di prevenzione coloro che compiano atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento statale o diretti alla ricostituzione del partito fascista.

L'articolo 2 modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice relativi al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione: prevede che le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto relative alla titolarità della proposta di misure di prevenzione personale sono attribuite « anche » al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario; trasferisce la competenza del giudice delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto; prevede una eccezione alla nuova regola generale secondo cui la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora; prevede che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni. L'articolo 2 detta poi alcune modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e, sempre con riguardo al giudizio di primo grado, introduce sette nuovi commi all'articolo 7 del Codice; i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale. Il comma 10-*quinquies* stabilisce che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta della misura di prevenzione pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione. I nuovi commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies* dell'articolo 7 intervengono in tema di termini di deposito del decreto del Tribunale. Infine, l'articolo 2 modifica l'articolo 8 del Codice, coordinandone il contenuto con le modifiche all'articolo 6, comma 2, dello stesso Codice, in modo da prevedere che

il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; è poi previsto che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del Codice in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, in particolare permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).

L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La disciplina sulla sorveglianza speciale viene adeguata alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013), prevedendo che l'esecuzione della misura resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare e che, al termine della detenzione protratta per almeno due anni, debba essere verificata la pericolosità sociale; se questa è cessata, il Tribunale revoca la sorveglianza speciale; in caso contrario, emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione.

L'articolo 5 della proposta di legge modifica la disciplina del Codice sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del Codice, apportando modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 28, comma 1, del Codice, prevedendo che la revocazione della confisca sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina prevista nel caso di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale.

L'articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto, prevedendo che il Tribunale

possa « disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

L'articolo 10 della proposta di legge riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende.

L'articolo 11 della proposta di legge introduce, con il nuovo articolo 34-*bis* del Codice, l'istituto del « controllo giudiziario », destinato a trovare applicazione in luogo della « amministrazione giudiziaria » nei casi in cui l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale « risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose » idonee a condizionare l'attività di impresa.

L'articolo 12 introduce il capo V-*bis* nel titolo II del libro I del Codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-*ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 13 della proposta di legge interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

L'articolo 14 della proposta di legge modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati.

L'articolo 15, comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l'articolo 41-*bis*, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti.

L'articolo 16 introduce nel Codice i nuovi articoli 41-*ter* e 41-*quater*. Il primo – per favorire il coordinamento tra istituzioni, sindacati e datori di lavoro – prevede l'istituzione, presso le prefetture, di tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. L'articolo 41-*quater*, con l'obiettivo di assicurare ulteriori op-

portunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia nazionale (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi, rispettivamente, al rendiconto di gestione che l'amministratore dovrà presentare al giudice delegato e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 51 del Codice, concernente il regime fiscale dei beni sequestrati per specificare, con più puntuale formulazione, che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

L'articolo 20 della proposta di legge interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di tutela dei terzi.

L'articolo 21 reca poi modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del Codice in materia di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo, consentendo in particolare a ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di rapporti con le procedure concorsuali.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 71 del Codice che prevede un'aggravante di pena (aumento da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura.

L'articolo 24 modifica l'articolo 76 del Codice (altre sanzioni penali): si conferma la pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per cui è stata la comunicazione per coloro che – sottoposti a controllo giudiziario della propria azienda – omettono di adempiere ai doveri informativi nei confronti dell'amministratore giudiziario previsti dal nuovo articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *a*) (non si fa più rinvio al soppresso articolo 34, comma 8); si tratta dell'obbligo di comunicare gli atti di disposizione, gli acquisti e pagamenti effettuati, quelli ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, ecc.; è aumentato da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.

I successivi articoli del provvedimento riguardano la disciplina sulla documentazione antimafia.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia.

L'articolo 26 interviene sull'articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

L'articolo 27 modifica l'articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).

L'articolo 28 interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

L'articolo 29, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, è volto, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche

dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma.

L'articolo 30 inasprisce la pena della reclusione (attualmente da uno a sei anni) prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale (la reclusione viene portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo); novella l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendo, da un lato – per coordinamento – il riferimento alla nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un amministratore giudiziario dell'azienda sequestrata, scelto tra gli iscritti al relativo albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia e, dall'altro, aggiungendo due ulteriori commi i quali prevedono che: il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dell'azienda sequestrata (comma 1-*bis*); i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato dal tribunale ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Codice (comma 1-*ter*). Un'ulteriore modifica è apportata all'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale con l'inserimento, al comma 1, di una lettera *f-bis*) attraverso cui si assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (articolo 30, comma 3). L'articolo 30 modifica poi il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

L'articolo 31 interviene sull'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, in materia di confisca allargata o per sproporzione.

L'articolo 32, modifica l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati.

L'articolo 33 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario. Vi è introdotto il comma 2-*sexies*, in base a cui sono istituite – presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello – sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti di prevenzione al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia. Analoga previsione riguarda i soli tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. La disposizione prevede poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre, l'articolo 33 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L'articolo 34 prevede la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime.

L'articolo 35 detta i tempi per l'attuazione della riforma.

L'articolo 36 reca modifiche alle disposizioni transitorie per l'applicazione di specifiche disposizioni del Codice antimafia. Tra le altre, si precisa che la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale non si applica se l'amministrazione dei beni confiscati è stata assunta dall'Agenzia in base alle disposizioni del Codice antimafia vigenti fino all'entrata in vigore della riforma in esame.

L'articolo 37 contiene, infine, una norma d'interpretazione autentica di una disciplina avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del Codice antimafia (13 ottobre 2011). Viene precisato che tale disciplina si applica anche in riferimento ai beni confiscati mediante confisca allargata di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima della citata data di entrata in vigore.

Infine, l'articolo 38, reca disposizioni finanziarie.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, deposita una nuova proposta di testo base (*vedi allegato 3*) che tiene conto dei vincoli derivanti dalla deliberazione già assunta dall'Assemblea.

La proposta di testo base delinea un sistema elettorale misto, in cui l'assegnazione di 231 seggi alla Camera e 102 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali.

Alla Camera, il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.

Sono complessivamente costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta). In Trentino-Alto Adige sono costituiti 6 collegi uninominali. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

In ogni collegio plurinominali, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uni-

nominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.

Per quanto riguarda l'espressione del voto, ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali.

L'elettore vota il contrassegno della lista prescelta ed il voto è attribuito anche al candidato.

Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento per le liste singole e del 10 per cento per le coalizioni; per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1 per cento. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fatta eccezione per la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 102 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti tra le regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui, tali che a ciascuno

di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e delle coalizioni di liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.

L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono peraltro al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi (con esclusione delle liste al di sotto dell'1 per cento) e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Il testo reca una delega al Governo – da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto con soddisfazione del deposito della proposta di legge da adottare come testo base della Commissione formulata dal relatore. Il suo gruppo, infatti, ha sempre sostenuto la necessità di dare al Paese una legge elettorale di natura parlamentare e non derivante dalle sentenze della Corte costituzionale. Nel riservarsi di intervenire in una successiva seduta sul merito della proposta di testo unificato oggi depositata, evidenzia lo spirito costruttivo con cui il gruppo Forza Italia parteciperà ai lavori della Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente se sia possibile mettere a disposizione della Commissione una documentazione che consenta di valutare le modifiche apportate alla normativa vigente dalla nuova proposta di testo testé presentata, anche attraverso lo svolgimento di apposite simulazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che gli uffici stanno

predisponendo un testo a fronte che consentirà ai membri della Commissione di approfondire i contenuti della proposta di testo in esame.

Antonio DISTASO (Misto-DI), dopo aver manifestato soddisfazione per il fatto che si prosegua nell'*iter* di esame, esprime una prima valutazione positiva sulla nuova proposta di testo presentata, atteso che essa segna un'evoluzione in senso maggioritario dell'impostazione data alla discussione, introducendo elementi, come le coalizioni, volti alla semplificazione del sistema. Si riserva in ogni caso di approfondire nel dettaglio le questioni poste dal testo in questione.

Pino PISICCHIO (Misto) si associa alle parole di apprezzamento dei colleghi intervenuti in precedenza circa la presentazione in Commissione della proposta di testo base formulata dal relatore. Rivendica la sua posizione, più volte sostenuta durante i lavori sulla legge elettorale, circa la necessità che si arrivi attraverso il Parlamento alla definizione di un nuovo sistema elettorale. Nel sottolineare che un elemento interessante del documento in discussione è rappresentato dall'introduzione delle coalizioni, si riserva di intervenire sugli altri aspetti della proposta di testo del relatore dopo averli adeguatamente approfonditi. Auspica infine che questo ulteriore tentativo di dare al Paese una legge elettorale vada a buon fine, anche per evitare al Parlamento un nuovo fallimento dopo quello recente del giugno scorso.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), ritiene di non potersi associare all'ottimismo manifestato in taluni dei precedenti interventi e prende atto con rammarico che la nuova proposta del relatore rappresenta un azzeramento rispetto all'impianto del testo in precedenza trasmesso all'Assemblea, sul quale si era giunti ad un ampio consenso tra i gruppi. Fatto notare che tale nuova impostazione rischia di compromettere la positiva conclusione dell'*iter*, rivolge al relatore alcune richieste di chiarimento su

alcuni profili di merito. Chiede dunque al relatore di chiarire se le soglie di sbarramento tra Camera e Senato siano uniformi o meno, nonché di chiarire le concrete modalità di espressione del voto, in ordine ai rapporti tra l'indicazione del candidato del collegio uninominale e quella del contrassegno della lista. Fa infine notare che appare singolare la disposizione che non prevede una coincidenza tra l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero dei candidati nei medesimi collegi plurinominali.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta ai quesiti posti dal deputato D'Attorre, ribadendo quanto in precedenza affermato, fa notare che le soglie di sbarramento sono uniformi tra Camera e Senato. Quanto alle modalità di espressione del voto fa presente che gli elettori, disponendo di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, possono scegliere o l'uno o l'altro: nel primo caso i voti al candidato uninominale si ripartiranno poi proporzionalmente, sulla base dei risultati ottenuti, tra le liste che lo sostengono; nel secondo caso i voti espressi alla lista si intenderanno espressi anche nei confronti del candidato uninominale. Infine, fa notare che tra l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero dei candidati nei medesimi collegi plurinominali non è richiesta una necessaria coincidenza, come peraltro si può constatare esaminando l'impianto di altri sistemi elettorali precedentemente vigenti, tra i quali richiama il *Mattarellum*.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), pur accogliendo favorevolmente il passaggio ad una nuova fase procedurale, prende atto che la nuova proposta del relatore, cambiando radicalmente l'impianto del sistema elettorale, rispetto al testo in precedenza elaborato e giunto all'esame dell'Assemblea, rischia di compromettere la positiva conclusione dell'*iter*, venendo meno il consenso dei gruppi precedentemente raggiunto. Preannuncia che moti-

verà il dissenso del suo gruppo nel prosieguo della discussione e fa notare che il passo indietro è evidente soprattutto se si considera l'incremento del numero dei candidati nominati dai partiti.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), pur dichiarandosi convinto che debba essere il Parlamento ad elaborare una legge elettorale, si chiede se, visti i precedenti in materia, vi siano davvero i margini per una conclusione positiva dell'*iter*, che porti all'approvazione di una legge elettorale scevra da profili di incostituzionalità. Ad un primo esame del testo in questione, esprime una valutazione favorevole sulla presenza delle coalizioni e dei 231 collegi uninominali, elementi che, a suo avviso, vanno nella direzione della scelta dei candidati da parte dei cittadini, anche se precisa che si sarebbe aspettato l'introduzione di norme volte a disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, considerate le modalità improvvisate con cui certi schieramenti provvedono alla selezione dei propri candidati. Manifesta altresì soddisfazione sull'individuazione di una soglia di sbarramento uniforme tra Camera e Senato, facendo notare che il suo gruppo non ha mai considerato importante concentrarsi sull'entità di tale soglia. Giudica invece negativamente l'impossibilità di legare le coalizioni ad un premio di governabilità, elemento che, a suo avviso, rischia di determinare instabilità politica e ritiene inoltre che la proposta in esame rappresenti un netto passo indietro, anche rispetto all'*Italicum* e al *Consultellum*, sul versante delle liste bloccate e dei candidati nominati dai partiti poiché impedisce la libera scelta dei cittadini. Sul tema ribadisce il suo favore per il sistema delle preferenze. Esprime infine perplessità sulla riduzione del numero delle pluricandidature nei collegi plurinominali.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ricorda che il suo gruppo ha sempre sostenuto la necessità di introdurre una qualche forma di sistema elettorale maggioritario e registra, quindi, con favore il

fatto che nella proposta del relatore sia previsto che almeno un terzo dei seggi sia assegnato attraverso il predetto sistema maggioritario. Nel giudicare positivamente l'introduzione della coalizione « nazionale », ritiene, tuttavia, insufficiente tale previsione per assicurare al Paese la necessaria governabilità. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative finalizzate a introdurre un premio di governabilità da attribuire in base ai risultati conseguiti dalle forze politiche relativamente ai seggi assegnati con il calcolo proporzionale.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TiPI) sottolinea che la proposta di testo depositata dal relatore non contiene le preferenze, con il risultato che il nuovo Parlamento avrà due terzi dei parlamentari nominati dai partiti. Preannuncia sul punto la presentazione di proposte emendative.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa notare che, in tema di formazione delle liste, l'impianto della nuova proposta denota un arretramento rispetto all'*Italicum*, perché cristallizza un sistema competitivo caratterizzato dalla presenza di candidati nominati dai partiti. Fa notare, poi, che si prevede nella nuova proposta di testo un appiattimento tra liste puramente burocratico e formale, prescindendo dall'indicazione di un programma condiviso comune e di un candidato *premier*.

Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD) ritiene che la nuova proposta di testo presentata dal relatore sia una buona base di partenza, che potrebbe conciliare sia le esigenze della governabilità, contemplando un sistema maggioritario in 231 collegi uninominali, sia le esigenze della rappresentatività, prevedendo che la restante parte sia proporzionale. Pur ribadendo il suo favore per il sistema delle preferenze, ritiene poi un compromesso ragionevole configurare liste corte dei candidati nei collegi plurinominali, così come giudica con favore la previsione di una mera possibilità – e non dell'obbligo – di formare coalizioni. Auspica, tuttavia, che sia

data certezza circa i tempi di esame del provvedimento, giungendo quanto prima a chiarire se sia possibile o meno arrivare alla positiva conclusione dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che l'organizzazione del seguito dei lavori in merito al provvedimento sarà definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine dei lavori della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Peraltro non essendo stato espresso il parere da parte della V Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i pareri della II Commissione, favorevole, della III Commissione, favorevole, della XI Commissione, favorevole con osservazioni,

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, favorevole con condizione. Peraltro non essendo stato ancora espresso il parere da parte della V Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 209) reca

previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 21.419,4 milioni di euro e di cassa, pari a 21.611,3 milioni di euro (al lordo del rimborso delle passività finanziarie). Gli stanziamenti definitivi di competenza e le autorizzazioni di cassa relativi al medesimo Ministero nel 2016 sono aumentate rispettivamente di 4.260 e di 4.510 milioni di euro. Come evidenzia la tabella, il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2016 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 25.680 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 44 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nell'anno 2016 a circa 25.636 milioni di euro. Lo scostamento tra previsioni iniziali di competenza e previsioni definitive è stato pari a +19,9 per cento (in valori assoluti si tratta di una variazione in aumento pari a 4.260,3 milioni di euro), maggiore rispetto al precedente esercizio (2015), nel quale lo scostamento era pari a circa il 13 per cento. La Corte dei Conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, fa notare in proposito che le variazioni in corso di esercizio 2016 sono quasi interamente imputate alle spese correnti, in particolare ai trasferimenti. Infatti, la maggior parte delle variazioni riguardano i trasferimenti agli enti territoriali (+2,59 miliardi di euro). L'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2016 resta pari al 4,3 per cento. Si evince nel 2016 una riduzione degli stanziamenti definitivi finali di competenza di circa il 4 per cento rispetto al 2015 (-1.081 milioni di euro). Parimenti si registra una riduzione degli impegni del 4,3 per cento (pari a -1.148 milioni di euro). Più nel dettaglio, la Corte dei conti ha evidenziato che la flessione della spesa del 4 per cento sul 2015 deriva soprattutto « dal calo dei contributi agli investimenti agli enti locali, mentre i trasferimenti correnti agli enti locali subiscono una sostanziale riallocazione di risorse tra capitoli ». Crescono anche le disponibilità per il funzionamento del Ministero (+6,9 per

cento). Per ciò che concerne la gestione, rispetto agli stanziamenti definitivi finali di competenza, pari a circa 25.636 milioni di euro, risultano impegnati 25.392 milioni al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2016 sono stati pari a circa 24.208,1 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (22.652,8 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (1.555,3 milioni).

Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2016 erano pari a 2.023,3 milioni, al 31 dicembre 2016 ammontano a 3.319,9 milioni. Si registra, quindi, un incremento dei residui finali totali di 1296,6 milioni, pari a circa il 64 per cento. Essi sono costituiti per 2.783,7 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 536,2 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2016 è risultata pari a 1.555,3 milioni. In relazione all'analisi della gestione delle spese, infine, la Corte dei conti ha confermato anche per il 2016 (ma già nel 2015) la significatività del dato dei debiti fuori bilancio, « sintomo di una gestione non corretta e di criticità programatorie ». Al 31 dicembre 2016 tali debiti ammontano a poco più di 706 milioni di euro, di cui 562 sorti proprio nel 2016. I capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, in relazione al quale sono sorte nel 2016 situazioni debitorie per circa 395 milioni). Nel 2016 l'attività del Ministero dell'interno risulta articolata su sette missioni, di cui 2 trasversali (la n. 32 e n. 33), articolate in quindici programmi di spesa: missione 2, « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato sul territorio »; missione 3, « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »; missione 7, « Ordine pubblico e sicu-

rezza»; missione 8, «Soccorso civile»; missione 27, «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»; missione 32, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»; missione 33, «Fondi da ripartire». Quanto all'andamento della spesa delle missioni del Ministero nel 2016, per quanto attiene alla dinamica di bilancio delle missioni del Ministero, la Corte dei Conti, nella Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 ha rilevato in particolare che: si conferma che la missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali assorbe la percentuale maggiore delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tuttavia, rispetto all'esercizio 2015 si riduce lo stanziamento di quasi il 12 per cento ed anche il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero cala dal 53 al 48,5 per cento delle risorse complessive; la seconda missione per entità del finanziamento è Ordine pubblico e sicurezza: ai tre programmi intestati sono destinate risorse per 7,9 miliardi di euro, in lieve riduzione rispetto al 2015 (8,5 miliardi). La flessione della spesa in tale missione è dovuta al trasferimento al Ministero della difesa della competenza per il servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Tuttavia, secondo la Corte, le minori risorse a disposizione per la gestione sono incise anche dal mancato uso di quanto assegnato, vista la crescita dei residui di stanziamento e delle economie che nel 2016 sono quasi raddoppiate; la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ha visto ulteriormente crescere le risorse rispetto al precedente esercizio. Si registrano infatti stanziamenti definitivi per 2,215 miliardi, con un incremento dell'81,7 per cento rispetto al 2015 (1,2 miliardi): le risorse salgono percentualmente dal 4,6 (2015) all'8,6 per cento del totale del Ministero. Ad avviso della Corte, tuttavia, la crescita delle risorse messe a disposizione non è stata accompagnata da un adeguato utilizzo delle stesse, che rimangono di fatto invischiate nelle criticità della gestione dei

pagamenti. Infatti, i maggiori stanziamenti definitivi si distribuiscono per circa 800 milioni tra i residui propri e 11,1 milioni nelle economie dei trasferimenti correnti. Inoltre, peggiora per tale missione la capacità di pagamento, che scende al 60 per cento degli impegni (era pari al 91 per cento nel 2015).

Passando al disegno di legge di assestamento, fa presente che con esso si correggono, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2017 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2016. Dà poi conto dei dati relativi a stanziamenti del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017 (A.C. 4639) che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione: la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della I Commissione viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri). Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, che corrisponde all'unità previsionale di base 21.1, sul quale non si registra alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio. Per quanto riguarda la spesa per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale, compresa nel

programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M., il disegno di legge di assestamento propone una riduzione degli stanziamenti di competenza pari a 1,68 milioni di euro. All'interno del programma, la riduzione riguarda in particolare le spese di natura obbligatoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro-CNEL (cap. 2178; - 1,68 mln), le cui previsioni scendono da 8,68 a 7 milioni di euro. Al riguardo, il disegno di legge di assestamento propone una riduzione delle previsioni iniziali di competenza - pari a 477,4 milioni di euro - di circa 6,5 milioni. Tale variazione riguarda il capitolo 2780 (spese da corrispondere alla presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) ed è proposta in relazione all'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013. Pertanto, all'esito della variazioni già registrate e delle modifiche proposte dal disegno di legge in esame, le previsioni assestate 2015 relative alla Presidenza del Consiglio risultano pari a 470,9 milioni di euro. Come anticipato, gli stanziamenti destinati al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse accantonate nel programma 21.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma sono ripartiti tra diversi capitoli in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. Tra questi si segnalano, in particolare: le somme da corrispondere alla Presidenza per le finalità del programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (17.4), su cui non si registrano novità in dipendenza del disegno di legge di assestamento; gli interventi per il programma Protezione civile (6.2), per i quali si registra, nelle previsioni assestate, una riduzione dei residui, pari a 7 milioni di euro ed un aumento delle previsioni di cassa, pari a 50 milioni. Segnala, infine, le seguenti proposte di variazione di stanziamenti di

interesse della I Commissione: per le previsioni iniziali di competenza del programma Rapporti con le confessioni religiose (20.2), pari a 1.088,4 milioni, è proposta una riduzione pari a 17,9 milioni di euro degli stanziamenti di competenza relativi ai contributi da versare alle confessioni religiose, dipendente dall'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi; le previsioni per i Servizi di informazione per la sicurezza (Programma Sicurezza democratica 7.4 - cap. 1670) allocate in una apposita u.p.b. (5.2) non sono modificate in termine di competenza e di cassa dal disegno di legge in esame. Lo stesso adegua i residui con un aumento pari a 13,5 milioni di euro; nell'ambito del programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (24.4), le previsioni iniziali dei cap. 1680 e 1685, relativi alle spese di funzionamento e alle spese di natura obbligatoria dell'Istituto nazionale di statistica, registrano una variazione, in termini di residui, rispettivamente di +16,7 e di -33,5 milioni di euro. All'interno dello stesso programma, il disegno di legge di assestamento propone una variazione in aumento degli stanziamenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione (cap. 2116), pari a circa 283 mila euro: tale variazione è proposta in relazione alle esigenze connesse alla partecipazione italiana al gruppo di Stati contro la corruzione. Non si registrano variazioni nelle previsioni relative alle spese della Scuola nazionale della amministrazione (cap. 5217 e 5218).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, approvato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, reca previsioni di competenza per complessivi 21.049,5 milioni di euro, di cui: 20.487,4 milioni per la parte corrente; 546,6 milioni per la parte in conto capitale e 15,6 milioni per il rimborso del debito pubblico. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 20.962,6 milioni di euro, di cui: 20.317,8 milioni di parte corrente; 606,2 milioni in conto capitale

e 38,5 milioni per il rimborso del debito pubblico. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 1.872,2 milioni di euro, di cui: 1.431,4 milioni di parte corrente; 398,1 milioni in conto capitale e 42,7 per il rimborso delle passività finanziarie. Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2017, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 742,2 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 787,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. L'assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un aumento di 26,2 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 28,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2016 del Ministero dell'interno risultano pari a 22.187,8 milioni di euro, di cui 21.304,8 di parte corrente, 839 milioni in conto capitale e 44 milioni di rimborso passività (+ 768,4 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 22.427 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 21.534 e 849 milioni di euro (+ 815,7 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 1.037,6 milioni di euro. Le variazioni trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal rendiconto 2015. Le previsioni assestate 2016 risultano pertanto pari a 2.038,2 milioni di euro ripartiti tra

parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 1.537,3 milioni, 458,3 milioni e 42,3 milioni di euro. Alla luce delle variazioni proposte, la massa spendibile nel 2016 assomma a 24.226,1 milioni di euro con una variazione del coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile), che scende al 92,6 per cento dopo l'assestamento rispetto al 96,4 per cento, risultante dalle previsioni al 1° gennaio 2016. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame rilevano lievemente sull'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, che risulta pari al 3,7 per cento a fronte del 3,5 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2016. L'aumento delle dotazioni di competenza proposte con l'assestamento (+ 26,23 milioni) riguardano principalmente la Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza), che registra un aumento pari a 15,4 milioni di euro, legato in prevalenza a spese per il personale e a spese di gestione. Per quanto riguarda la Missione 5 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 59,8 milioni di euro, propone nell'ambito del programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (5.1) un ulteriore aumento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. In particolare, le variazioni riguardano: un incremento di 5 milioni di euro per le spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali (cap. 2270) al fine di adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze riscontrate in corso d'anno, con contestuale compensazione attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352), che subisce una riduzione pari a 8 milioni di euro; un incremento di 3,3 milioni di euro per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (cap. 2351), che si aggiungono ai 450,4 milioni di euro stan-

ziati con la legge di bilancio 2016 e i 50 milioni già introdotti in bilancio in dipendenza di atti amministrativi intervenuti nel corso dell'anno. Le previsioni assestate per il 2016 risultano dunque pari a 503,7 mln; un incremento di circa 700.000 euro per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (cap. 2353), che si aggiungono ai 170 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio 2015. Le previsioni assestate per il 2016 risultano pertanto pari a 170,7 mln.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame congiunto della legge di delegazione europea 2016-17, nel testo approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge n. 234 del 2012, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005. In base alla riforma introdotta dalla predetta legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le

disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (S.2834-A). Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 3 agosto (C. 4620). Il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti¹. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite nell'allegato A. In particolare, le disposizioni che recano norme di delega sono contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 del disegno di legge. L'Allegato A elenca 28 direttive da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega contenuta all'articolo 1 del disegno di legge.

Entrando nel merito del contenuto, quanto ai profili di competenza della I Commissione, segnalo l'articolo 12, che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. È opportuno ricordare che i « reati gravi » sono definiti in un elenco allegato (II) alla direttiva, che comprende tra l'altro fatti di associazione criminale, di narcotraffico, di violenza sessuale, di « corruzione », nonché vari altri reati gravi contro la vita e l'incolumità delle persone, oppure contro

il patrimonio. La direttiva impone inoltre (articolo 3, n. 9) che i fatti in questioni siano puniti con una pena detentiva pari almeno a tre anni. La disposizione in esame prevede due soli principi di delega ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Ciò in quanto, come si rileva anche nella relazione illustrativa, la direttiva (UE) 2016/681, recando prescrizioni di dettaglio, lascia scarsa discrezionalità al legislatore nazionale, in sede di recepimento. Si ricorda che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 maggio 2018. Più nel dettaglio il Governo dovrà, in sede di attuazione, collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva 23, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il secondo criterio di delega prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.

Il comma 2 dell'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla richiamata direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) (Allegato A, n. 6) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, più nel dettaglio essa prevede: il trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE28; il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea (UE), a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Per quanto concerne, poi, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 è stata trasmessa alle Camere in data 5 aprile 2017, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. Il documento in esame è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. La Relazione è accompagnata da cinque allegati.

Quanto ai profili di competenza della I Commissione, si segnala la parte in cui il Governo riferisce in merito al progresso delle iniziative ed azioni intraprese nel corso del 2016 per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea. I pilastri della politica per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (Agenda digitale italiana) sono rappresentati da: la Strategia per la Crescita digitale 2014-2020, attraverso la quale si prevede il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia; il Piano nazionale Banda Ultra Larga, che definisce i principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020.

In tema di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, il Governo riferisce la propria intenzione di accelerare il processo digitale per la costituzione del sistema HR, un sistema informativo di gestione delle risorse umane, con riferimento al personale pubblico italiano, con l'obiettivo di: rendere operativo un servizio condiviso (« il più grande *shared service* di servizi di gestione del personale al mondo ») per la gestione del personale, centralizzando le infrastrutture attualmente utilizzate per erogare servizi analoghi; accompagnare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana; fornire ai decisori politici, alla *governance* amministrativa e dei cittadini e alle imprese informazioni certe, tempestive e strutturate riguardanti i dipendenti pubblici.

In materia di affari interni, il Governo dichiara di aver dedicato, nel corso del 2016, « la massima attenzione » ai temi della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento all'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, alla creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e allo sviluppo dei partenariati con i Paesi africani (cosiddetti *compact*). Ri-

ferisce inoltre che, nel quadro della Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, è stata data priorità alla lotta al terrorismo soprattutto con riguardo al contrasto dei *foreign fighters*, alla lotta alla radicalizzazione e al miglioramento dello scambio di informazioni. Quanto al controllo delle frontiere e immigrazione irregolare la relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l'Italia ha ribadito l'esigenza di un maggiore impegno da parte dell'Unione europea nella gestione dei flussi migratori irregolari e delle frontiere esterne, anche in considerazione dell'incessante pressione registrata negli ultimi anni. In particolare, il Governo ha condiviso la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea, sottolineando come tale responsabilità non possa essere attribuita solo agli Stati membri più esposti dal punto di vista geografico, e ha altresì ribadito la peculiarità delle frontiere esterne marittime. La relazione evidenzia quindi che, tenuto conto dei relativi atti di indirizzo parlamentare (doc. XVIII n.112, della 1^a Commissione Senato, del 9 marzo 2016; doc. XVIII n. 42, della I Commissione Camera, del 19 maggio 2016), l'Italia ha sostenuto la proposta della Commissione per l'istituzione della Guardia costiera e di frontiera europea, approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 settembre 2016. Quanto all'azione esterna in materia migratoria il Governo sottolinea in primo luogo come, nell'aprile 2016, l'Italia si sia fatta promotrice di una proposta, denominata *Migration Compact*, e volta a migliorare l'efficacia delle politiche migratorie esterne dell'Unione: iniziativa « che ha influenzato e orientato la Comunicazione della Commissione europea del 7 giugno 2016 per un Nuovo partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione ».

Per quanto concerne l'attività legislativa, il Governo, seguendo le linee di indirizzo contenute nella risoluzione della 1^a Commissione del Senato sul

COM(2016)290 (Doc. XVIII n. 133), ha assunto una posizione favorevole al rafforzamento del meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui all'articolo 1-bis del Regolamento che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Per quanto riguarda l'asilo, la Relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l'Italia « ha sostenuto con forza la necessità di una puntuale attuazione » delle decisioni sulla ricollocazione, adottate dal Consiglio nel settembre 2015 in risposta alla situazione di pressione migratoria sostenuta da Italia e Grecia. L'azione in tema di ricollocazioni si inserisce « nel quadro della costante richiesta italiana, reiterata nel corso degli ultimi anni », di una riforma complessiva del Sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla revisione del regolamento Dublino. Il Governo riferisce che, « anche a seguito di quest'azione di pressione italiana », la Commissione europea ha presentato due pacchetti di proposte legislative. Per quanto riguarda i canali di immigrazione legale, la Relazione riferisce che l'Italia ha sostenuto attivamente il negoziato sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, finalizzata a riformare la direttiva del 2009 sulla cosiddetta Carta blu UE (direttiva 2009/50/CE).

Quanto alla sicurezza interna e alle misure di contrasto alla criminalità, fa presente che il Governo evidenzia che l'Italia è « pienamente impegnata » per l'attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. La Strategia è stata adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 16 giugno 2015 e, come evidenziato nella Relazione, unitamente alla comunicazione della Commissione « Agenda europea sulla sicurezza » (COM(2015)185), indica le linee programmatiche di quella che dovrebbe essere l'azione dell'UE nel set-

tore della sicurezza per il periodo 2015 – 2020. La Relazione riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 106 della 1a Commissione del Senato, del 16 febbraio 2016, e doc. XVIII n. 32 delle Commissioni I e XIV della Camera, del 17 febbraio 2016), il Governo ha confermato quali priorità il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta *cyber security*. Alla Strategia hanno fatto seguito le comunicazioni della Commissione europea denominate « Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza » (COM(2016)205), del 6 aprile 2016, e « Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza » (COM(2016)230), del 20 aprile 2016, sulle quali il Senato, con risoluzione della 1a Commissione (doc. XVIII n. 137, del 6 luglio 2016), ha fra l'altro impegnato il Governo a individuare il canale europeo per lo sviluppo di una strategia di *cybersicurezza* adeguata e ad adottare misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica. La Relazione riferisce che, sulla base di tali comunicazioni, è stato istituito un Gruppo di esperti ad alto livello al quale l'Italia ha garantito la propria partecipazione e il proprio sostegno. In linea con le risoluzioni della 1^a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 131 e doc. XVIII n. 132, dell'8 giugno 2016), il Governo ha accolto con favore il sistema ingressi/uscite (EES) in quanto ritiene che tale sistema, raccogliendo informazioni (identità, documento di viaggio e dati biometrici) sui cittadini di Paesi terzi ammessi nell'Unione europea e registrando al contempo i dati d'ingresso e uscita presso i valichi di frontiera dell'Unione europea, permetterà di rendere più efficiente la gestione delle frontiere esterne e di migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli.

Tra le iniziative UE volte a contrastare l'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, in linea con l'indirizzo parlamentare formulato dalla 1^a Commissione del Senato, con parere della 14^a Commissione (doc. XVIII n. 111, del 9 marzo 2016), la Relazione riferisce che il Governo ha accolto con favore la sopra citata proposta di modifica al Codice frontiere Schengen per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1039-B ed abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

preso atto che, in materia di misure di prevenzione, deve essere segnalata la recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, depositata il 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (articolo 2, Prot. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (articolo 6 del Codice

antimafia, già articolo 3, legge n. 1423 del 1956) sulla base della generica prognosi di pericolosità per la sicurezza pubblica;

rilevato, inoltre, che identico giudizio di indeterminatezza colpisce, secondo la sopra citata sentenza, la norma di cui all'articolo 8 della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui prevede che venga imposta al prevenuto di « vivere onestamente », « rispettare le leggi » e « non dare ragioni di sospetti » (quest'ultima locuzione è stata espunta con l'entrata in vigore del Codice antimafia);

evidenziato che la violazione della libertà di circolazione è stata ravvisata, nel caso di specie (che risale al 2008, prima della vigenza del Codice antimafia del 2011), nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme di cui agli 1, 3 e 5 della citata legge n. 1423 del 1956, oggi parzialmente trasposti negli articoli 1, 6 e 8 del Codice antimafia – relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l'applicazione della misura di prevenzione, nonché nella descrizione del contenuto precettivo delle misure e connesse prescrizioni conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – che, a giudizio della Corte, conferiscono un potere discrezionale assai ampio al giudice e hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza

che al cittadino non è dato conformare con certezza e a priori le proprie condotte al precetto normativo;

preso atto, a seguito della citata sentenza della Corte EDU vi sono stati numerosi casi di rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni del Codice antimafia sulle misure di prevenzione (si segnalano, ad esempio, Corte di appello di Napoli, ordinanza 14 marzo 2017 e Tribunale di Udine, ordinanza 4 aprile 2017) e preso atto, altresì, che la Corte costituzionale non si è pronunciata, ad oggi, su tali ricorsi;

considerata, quindi, l'esigenza di valutare la sentenza CEDU in questione in relazione alle possibili ricadute sull'intero sistema di prevenzione, in considerazione del fatto che anche le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) sono ancorate allo stesso parametro di pericolosità sociale dei soggetti proposti (di cui all'articolo 4 del Codice antimafia);

ricordato, peraltro, che la Corte costituzionale, aderendo all'orientamento prevalente della dottrina sul tema della compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione, in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 1968);

fatto notare, in proposito, che la Corte costituzionale, argomentando in ma-

teria di obbligo di soggiorno, ha ritenuto tale misura finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (Corte costituzionale, n. 309 del 2003), prevenzione che, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto dalla stessa Corte già con la sentenza n. 27 del 1959;

rilevato, poi, che, secondo la Corte, « le misure che la legge, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto »;

sottolineato, infine, che la Corte costituzionale ha avuto modo di escludere il possibile contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi nella misura in cui la violazione delle stesse sia costitutiva di reato (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 354 del 2003 e sentenza n. 282 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante « Norme in materia di domini collettivi »;

rilevato che l'articolo 3, comma 7, prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;

osservato che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, il medesimo articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, dispone che ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;

preso atto, dunque, che l'articolo 3, comma 7, sembra dunque riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato

esercizio di competenze delegate in questa fase dallo Stato alle regioni, che interessano l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi, prevedendo inoltre che le Regioni adottino i provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;

richiamata l'opportunità di valutare tale disposizione alla luce dei contenuti dell'articolo 120 della Costituzione;

osservato che il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) ed *s*) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità dei contenuti dell'articolo 3, comma 7, alla luce del disposto dell'articolo 120 della Costituzione.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella Tabella A.1.

3. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi

uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico, alle liste e alle coalizioni di liste ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione uff-

ziale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali.»;

b) il comma 3 è soppresso.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale. ».

5. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis*. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche dichiarano in quali dei

collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi. ».

8. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle

sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito al comma 2, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I candidati nei singoli collegi uninominali aderiscono alla candidatura con l'accettazione della stessa; ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Nel caso di liste collegate in coalizione queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, delle liste che presentano il candidato. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio uninominale per il quale viene presentato. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. »;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis) ».

10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinomiali, fino ad un massimo di tre.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità. ».

11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinomiali » sono inserite le seguenti: « e i nomi dei candidati nei collegi uninomiali ».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinomiali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninomiali ».

13. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninomiali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninomiali e »;

d) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19 ».

14. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninomiali della circoscrizione ».

15. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninomiali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. ».

16. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominale » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninomiali ».

17. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il

candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24 ».

18. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale »;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. ».

19. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è

sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche ».

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo ».

21. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo:

2.1) le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

22. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritte o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

24. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis*;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

g) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a-bis) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista;

a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento;

a-quater) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera a-ter);

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa

di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coali-

zioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera c). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti

nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di

liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

f) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera d), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera e). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che

rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali

circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

26. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis*. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di

questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie ».

27. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione

dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati procla-

mati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

28. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d) »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

29. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta » sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 2, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ,4 e 5 »;

c) al comma 3 le parole: « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale »;

d) il comma 3-bis è soppresso.

30. La rubrica del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: « Dispo-

sizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ».

31. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-*bis* e 2-*bis* sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. »

32. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. »

33. Gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono abrogati.

34. Le Tabelle A, A-*bis* e A-*ter*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono sostituite dalle Tabelle A, A.1, A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e

del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 102 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-*bis*. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali. ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali ».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è

disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinomiali in cui è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-*bis*. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinomiali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del can-

didato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. — 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così

ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

g) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. — L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data

dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad

autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2). »

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera e), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera f). A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, determinati ai sensi dell'articolo 1, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra

elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine per ciascun collegio plurinominali divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominali ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di colle-

gio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«ART. 17-*bis*. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha

diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

11. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è soppressa.

13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.

14. Le tabelle A e B, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali quali territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361, come modificata dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione ed il territorio di ciascuno di essi

sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera *a*), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è co-

stituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 102 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige e Molise in ciascuna delle regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera *a*), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi

uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente

alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

ART. 4.

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « , per la Camera e per il Senato, » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1

(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

	CIRCOSCRIZIONE		Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma

17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2

TABELLA A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;*

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3 (articolo 1, comma 17)
TABELLA A-bis (articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Tabella A-ter
(Art. 31)

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del _____
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLA DELLA SEZIONE

ALLEGATO 4
(articolo 2, comma 5)
TABELLA A
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

The ballot template is divided into two columns of boxes, numbered 1 through 15. Each box is designed for a voter to write the name and surname of a candidate. The boxes are arranged as follows:

- Box 1:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome
- Box 2:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 3:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 4:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 5:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome
- Box 6:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 7:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 8:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 9:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 10:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 11:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 12:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome
- Box 13:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 14:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 15:** (Candidate uninominate) - 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome

TABELLA B
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione del Senato della Repubblica
*Tabella B
(Articolo 11)*

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
.....
(data dell'elezione)
.....
REGIONE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRITTORE
.....

BILLO DELLA REGIONE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	65
ALLEGATO (Parere approvato)	75
Sui lavori della Commissione	65

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio)	65
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	69

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	74
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Atto n. 434.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che tiene conto anche dei rilevi formulati dal gruppo Movimento Cinque Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che, di intesa con il presidente della XII Commissione, le Commissioni Giustizia e Affari Sociali si riuniranno congiuntamente martedì 25 settembre prossimo, alle ore 11, per proseguire l'esame in sede referente, con votazioni, del testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare recante « Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati ».

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione Giustizia dovrà oggi iniziare l'esame, in sede consultiva e per le sole parti di competenza, del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Fa presente che la Commissione, in particolare, esaminerà prima congiuntamente i predetti provvedimenti. Fa presente altresì che l'esame del disegno di legge delega si concluderà con la deliberazione di una relazione, alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati, e la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione, mentre l'esame della Relazione consultiva si concluderà con l'espressione di un parere.

Fissa, quindi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge delega alle ore 14 di lunedì 25 settembre

prossimo, rammentando che l'esame degli emendamenti dovrà concludersi entro la giornata di martedì 26 settembre.

Con specifico riferimento agli emendamenti che potranno essere presentati al disegno di legge di delegazione europea, rammenta che: possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di stretta competenza della Commissione Giustizia; gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; gli emendamenti respinti dalla Commissione Giustizia non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame congiunto del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (Legge di Delegazione europea 2016-2017) della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXXVII, n. 5)».

Quanto al disegno di legge di delegazione europea, che durante l'esame presso il Senato il provvedimento ha subito diverse modifiche, segnala che lo stesso si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite nell'allegato A. L'Allegato A elenca 28 direttive da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega contenuta all'articolo 1 del disegno di legge.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, preannuncia di soffermarsi esclusivamente sulle disposizioni contenute agli articoli 11, 12, e 13 del provvedimento.

In particolare, osserva che l'articolo 11 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Più specificamente, nell'esercizio della delega, il Governo, oltre a dover seguire i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, deve prevedere – ferma restando la disciplina sanzionatoria vigente – per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della direttiva, fattispecie incriminatrici punite con la pena detentiva non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo ad anni cinque.

In proposito, segnala che gli illeciti amministrativi (articoli 161-164) riguardano: l'omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione dei dati in violazione delle norme, l'omessa o incompleta notificazione, l'omessa informazione o esibizione di documenti richiesti al Garante per la protezione dei dati personali; gli illeciti penali di natura contravvenzionale (articoli 167-171) riguardano invece: il trattamento illecito di dati, le falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza, l'inosservanza di provvedimenti del Garante e la violazione di disposizioni volte a tutelare i lavoratori. Il comma 2 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo, fra l'altro, che le amministrazioni interessate debbano provvedere agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che l'articolo 12 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. La disposizione in esame prevede due soli principi di delega ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Ciò in quanto, come si rileva anche nella relazione illustrativa, la direttiva (UE) 2016/681, recando prescrizioni di dettaglio, lascia scarsa discrezionalità al legislatore nazionale, in sede di recepimento. Più nel dettaglio, il Governo dovrà, in sede di attuazione, collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (comma 1, lettera *a*). Il secondo criterio di delega (comma 1, lettera *b*) prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE. Il comma 2 dell'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che l'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di *privacy*. Il comma 1 dell'articolo reca delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Tali decreti, ai sensi del comma 2, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il comma 3 individua i seguenti principi e criteri direttivi (oltre quelli generali già previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012) ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega: abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice della *privacy*) incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679; modificare il Codice della *privacy* limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679; coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 2016/679; prevedere la possibilità che molti dei provvedimenti attuativi e integrativi previsti dal Regolamento possano essere emanati, tra gli altri, dal Garante con propri atti; adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice della *privacy*, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse. Il comma 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

In riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, rammenta che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale

disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « *al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea* » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In particolare, fa presente che tale documento è articolato in una premessa ed in quattro parti e cinque allegati. La prima parte concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea e il nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea. La seconda illustra le principali politiche « orizzontali e settoriali », tra le quali quelle relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capitolo 7). La terza riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta è inerente al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti la competenza della Commissione giustizia, di cui al capitolo 7 della parte seconda del documento in discussione, segnala che, relativamente al settore civile, nella Relazione si evidenzia come nel corso del 2016 siano stati avviati i negoziati relativi alla creazione di un Mercato Unico Digitale per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea, in modo da promuovere l'occupazione, la

crescita, l'innovazione e il progresso sociale. A tale riguardo, sono stati costituiti due tavoli di lavoro aventi ad oggetto l'esame del testo relativo alla « Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale – COM(2015) 634 » e l'esame della proposta di « Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni – COM(2015) 635 ».

Fa presente che nella Relazione si evidenzia, in particolare, che l'Italia ha partecipato ai tavoli di negoziato delle seguenti proposte legislative: proposta di Direttiva COM (2015) 634 (Determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale) – Comunicazione COM(2015) 633 (contratti nel settore digitale per l'Europa. Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico); proposta di Direttiva COM (2015) 635 (Determinati aspetti dei contratti di vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni).

Segnala che ulteriori tavoli di negoziato cui ha partecipato l'Italia riguardano: la proposta di Regolamento COM 2016 (106) – Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; la proposta di Regolamento COM 2016 (107) – Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM 2016 (108); la proposta di Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Relativamente al settore penale, evidenzia che la Relazione sottolinea come il

2016 abbia registrato una intensa e significativa partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, anche sotto il profilo della conservazione e dello sviluppo dei risultati positivi ottenuti durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio della Unione europea.

Segnala che l'Italia ha, infatti, partecipato ai negoziati relativi alle proposte normative di seguito indicate: proposta di Direttiva COM(2015) 625 in materia di lotta al terrorismo internazionale, destinata a sostituire la Decisione Quadro 2002/475/JHA; proposta di Direttiva COM (2016) 7 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio; proposte di decisione del Consiglio sulla firma e la conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); proposta di regolamento sulla costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo; proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche attraverso il diritto penale (P.I.F.); proposta di direttiva che modifica la Decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di « stupefacenti »; proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive; proposta di regolamento relativo alla istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la coo-

perazione giudiziaria penale (Eurojust), quale successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (A.C. 4638) e del disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (A.C. 4639), per le parti di competenza.

Ricorda che l'esame dei provvedimenti si concluderà con due relazioni alla V Commissione, rispettivamente al Rendiconto e all'Assestamento, e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, entrambi approvati dal Senato.

Nel soffermarsi sulle sole parti dei due provvedimenti di competenza della Commissione giustizia, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 2016 (legge n. 209 del 2015) recava le seguenti previsioni iniziali: spese correnti: 7.630,8 (*competenza*) e 7.684, 1 (cassa); spese in conto capitale 112,2 (*competenza*) e 125,2 (cassa) e spese finali: 7.743, 0 (*competenza*) e 7.809,3 (cassa).

Rammenta che con la legge di assestamento 2016 (legge n. 196 del 2016) e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza sono aumentate di 326,7 milioni di euro; l'aumento delle autorizzazioni di cassa è stato, invece, di 646,3 milioni.

Osserva che il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2016 reca, quindi, stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.069,7 milioni di euro, con un lieve decremento di 107,4 milioni rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2015 (8.177,1 mln). Le previsioni di cassa risultano pari a 8.455,6 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2016 dell'1,3 per cento. Percentuale identica è stata registrata negli esercizi 2014 e 2015. Nel rendiconto 2016, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 8.069,7 milioni di euro e di residui pari a 1.047,9 milioni, l'importo della massa spendibile (risultante dalla

somma dei due valori) è di 9.117,6 mln. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2016 risulta essere del 92,7 per cento, in calo rispetto al dato degli ultimi anni.

Segnala che i pagamenti eseguiti in totale nel 2016 sono stati pari a 7.809,4 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (7.209,2 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei residui (600,2 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano il 92,3 per cento delle autorizzazioni di cassa; dal rapporto pagamenti/massa spendibile – pari all'85,6 per cento – si registra una flessione della capacità di spesa del Ministero della giustizia (il rapporto era pari al 90,6 per cento nel 2013, all'89,1 per cento nel 2014, all'86,4 per cento nel 2015).

Per quanto concerne i residui finali totali fa presente che si registra una sostanziale invarianza rispetto al precedente esercizio finanziario: 1.047 milioni al 31 dicembre 2016. Il totale dei residui a fine 2016 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 714,3 mln) sommati ai residui del 2015 non smaltiti in corso d'anno (332,7 mln).

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 comprendeva tre missioni, articolate in programmi: missione 6 « Giustizia »; missione 32 « Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche »; missione 33 « Fondi da ripartire ».

Con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia » (che da sola assorbe il 99,1 per cento delle risorse assegnate al Ministero), segnala che gli stanziamenti definitivi di competenza 2016 sono stati pari a 7.997,9 mln (sui 8.069,7 milioni di euro totali). In tale ambito, gli stanziamenti per i tre programmi della missione risultanti dal rendiconto sono i seguenti: amministrazione penitenziaria: 2.857,5 mln (+97,2 mln rispetto alle previsioni iniziali); giustizia civile e penale: 4.982,2 mln (+291,5 mln rispetto alle previsioni iniziali); giustizia minorile: 159,2 mln (+14 mln rispetto alle previsioni iniziali).

In relazione alle altre due missioni del Ministero della giustizia, osserva che la missione 32 « Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche », cui fa capo il solo programma *Indirizzo politico*, ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 29,7 mln (+1,5 mln rispetto al bilancio di previsione); la missione 33 « Fondi da ripartire », riferita al solo programma *Fondi da assegnare*, reca stanziamenti definitivi di competenza pari a 42,0 mln (con una diminuzione di circa 77,5 milioni rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2016).

Ciò premesso, ritiene opportuno soffermarsi sui dati del Rendiconto 2016 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia. Nell'ambito del programma « Amministrazione penitenziaria », gli stanziamenti definitivi, pari a 2,86 miliardi, sono di poco superiori al 2015 (2,85 miliardi), anche se comunque in riduzione dal 2012 (anno in cui erano stanziati 3,1 miliardi, a fronte dei 3 miliardi del 2013 e dei 2,9 miliardi del 2014). Uno dei profili di maggior interesse di questo programma, analizzato dalla Relazione della Corte dei conti, è quello dell'edilizia penitenziaria, nell'ambito della quale la programmazione degli interventi è tornata alla decisione del Ministero, dopo la conclusione della gestione commissariale e del Piano carceri. L'attuazione degli interventi è ora suddivisa tra il Ministero della giustizia ed il Ministero delle infrastrutture.

Nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale », evidenzia un aumento delle spese di circa 11,5 milioni di euro, rispetto alle previsioni iniziali, sul capitolo relativo al funzionamento degli uffici giudiziari (cap. 1550). Le spese di giustizia nei procedimenti penali e civili (cap. 1360) risultano nel 2016 in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Sono stanziati, infatti, 476,6 milioni di euro, a fronte degli stanziamenti definitivi del 2015, pari a 488,2 milioni di euro, ed ai 509 milioni del 2014. I 476,6 milioni sono stati tutti impegnati, ma pagati solo in parte (405,3 milioni), creando così residui di nuova formazione per 71,3 milioni (106,3 milioni

nel 2015), che sono andati ad incrementare i residui finali pari a 101,5 milioni (171,5 milioni, nel 2015). Peraltro, su questo capitolo – che ricomprende le spese per gratuito patrocinio, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e quelle inerenti alla estradizione di imputato, traduzione di atti giudiziari – nel 2016 è stata sostenuta una spesa superiore allo stanziamento, con formazione di debiti fuori bilancio per 40 milioni. Il Ministero ha motivato lo scostamento rispetto alle previsioni con un sensibile aumento della spesa per difensori, passata da circa 215 milioni del 2015 a circa 271 milioni dell'anno 2016, e determinata dall'aumento del limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, oltre che dall'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni, che potrebbe aver comportato una accelerazione dei processi di liquidazione e pagamento delle fatture stesse. Le spese per la magistratura onoraria (cap. 1362), pari a 136,3 milioni di euro, risultano in aumento (+2 per cento) rispetto all'esercizio 2015 (133,8 milioni di euro), in controtendenza rispetto agli anni precedenti.

Segnala invece una diminuzione delle spese per intercettazioni (cap. 1363), che nel Rendiconto 2016 prevedono stanziamenti definitivi pari a 205,7 mln, a fronte dei 275 milioni stanziati nel 2015 (e a fronte dei 227,8 mln del 2014, dei 228,8 mln del 2013 e dei 224,8 mln del 2012). I fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cap. 1264) sono stati nel 2016 177,7 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente (180 milioni di euro).

Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, osserva che le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato (cap. 2414); dal rendiconto risultano essere stati versati allo Stato dal Fondo nel 2016 218,4 milioni di euro. Di questi, 67,5 mln derivano da sequestri e 95,5 mln da confisci.

Rammenta che dalla Relazione della Corte dei conti si evince che dal 2009 al 2016 i versamenti sono pari a 1.386 milioni. L'aggio complessivo erogato ad Equitalia giustizia dal 2009 al 2016 è stato di 3,5 milioni (0,6 milioni nel 2016). Nel 2016, l'utile « lordo » della gestione finanziaria del FUG è stato di 16,3 milioni; la consistenza patrimoniale è di 3,86 miliardi, in aumento rispetto al dato del 2015 (3,77 miliardi) ed è composta da somme liquide per complessivi 1,63 miliardi e da somme non liquide per complessivi 2,19 miliardi. Per il programma « Giustizia minorile e di comunità » sono stati stanziati nel 2016 159,3 milioni di euro, con un aumento di 14 milioni rispetto alle previsioni iniziali ma, comunque, con un decremento rispetto allo stanziamento del 2015 (163,8 mln). Come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti, il Dipartimento ha visto aumentare le sue funzioni (alla giustizia minorile si è aggiunta l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova) senza un parallelo aumento delle risorse.

Nel rendiconto del Ministero dell'economia, segnala: gli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (cap. 2195 e 2199), pari a 35 milioni di euro (invariati rispetto alle previsioni 2016 e ai rendiconti 2015 e 2014); gli stanziamenti per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (cap. 2170 e 2171), pari a 179,4 milioni di euro (+8,4 mln rispetto al bilancio di previsione).

Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, evidenzia che la riparazione per ingiusta detenzione nel 2016 è costata allo Stato (cap. 1312) 41 milioni di euro (+10 mln rispetto alle previsioni iniziali); lo stanziamento dell'esercizio precedente era stato di 28,5 milioni di euro.

Nel rendiconto del Ministero dell'Interno, segnala che il programma di protezione dei collaboratori di giustizia (cap. 2840) è stato finanziato nel 2016 per 77 milioni di euro, con un incremento di 4 milioni rispetto alle previsioni iniziali;

rispetto allo stanziamento 2015 (85,1 mln di euro) si registra invece una diminuzione pari a 8 milioni di euro.

In riferimento al disegno di legge di assestamento, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2017, approvato con la legge n. 232 del 2016, recava previsioni di competenza per un totale di 7.932,2 milioni di euro, di cui 7.812,8 di parte corrente e 119,4 in conto capitale.

Segnala che l'assestamento corregge queste previsioni iniziali: quanto ai residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2016; quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2017, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 151 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 177 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 107 milioni di euro per riassegnazione di entrate.

Fa presente che il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 55 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 78 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.047 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 739 e 308 mln di euro. Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia delle variazioni intervenute per atto amministrativo sia di quelle proposte con il

disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2017 per il Ministero della giustizia risultano pari a 8.138,2 milioni di euro, di cui 8.001,3 di parte corrente e 136,9 di conto capitale (+206 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 8.484,8 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 8.268,7 e 216,1 mln di euro (+ 254,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali).

Segnala che la massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 9.185,2 milioni di euro, con un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) del 92 per cento. L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2017 risulta pari all'1,3 per cento, confermando l'incidenza percentuale rilevata negli ultimi tre esercizi. L'aumento delle dotazioni di competenza (in totale +206 mln) riguarda prevalentemente la Missione 6 (Giustizia) ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale.

Fa presente che la riduzione dello stanziamento sul capitolo 1536 (-18,7 mln), relativo al *Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario*, è motivata dalla nota in calce al disegno di legge di assestamento con « le esigenze connesse con la partecipazione italiana al bilancio greco ». Si tratta di una riduzione derivante da atto amministrativo e pertanto non soggetta al voto parlamentare. Il capitolo 1362, relativo alle *indennità dei giudici di pace* viene ridotto di 6 milioni di euro; analoga somma viene aggiunta allo stanziamento (cap. 1360) per le *spese di giustizia nei procedimenti civili e penali*. La nota in calce al disegno di legge di assestamento motiva questa variazione compensativa con l'esigenza di applicare la disciplina sull'interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali (d.lgs. n. 32 del 2014, di attuazione della Direttiva

2010/64/UE), che comporta maggiori spese, e con la contestuale riduzione delle esigenze sul capitolo relativo ai giudici di pace.

In riferimento ad alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, segnala che, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Solo in sede di rendiconto 2017, il prossimo anno, sarà infatti possibile avere i dati dell'entrata.

Per quanto riguarda, invece, gli stati di previsione di altri Ministeri, evidenzia che nessuno dei capitoli di interesse della Commissione giustizia registra, in sede di assestamento, variazioni significative.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella n. 2), le previsioni relative alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa (cap. 2170) registrano un aumento di 2,6 milioni (previsioni assestate pari a 173,9 mln); quelle relative alle somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo (cap. 1313) sono invariate rispetto alle previsioni iniziali (40 mln di euro); le spese di funzionamento del CSM (cap. 2195) sono invariate rispetto alle previsioni iniziali (34,4 mln di euro); le somme da corrispondere per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) sono altresì invariate (40 mln di euro).

Osserva che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) sono sostanzialmente invariati i seguenti stanziamenti cap. 2341, Fondo di rotazione antimafia, antiracket e antiusura: 4,6 milioni di euro. Su questo capitolo si segnala peraltro che il disegno di legge quantifica in 77,6 milioni di euro i residui assestati; cap. 2635, Spese di funzionamento della Banca nazionale del DNA: 1,8 milioni di euro; cap. 2840, Spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: 78 milioni di euro; cap. 2632, Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet: 0,9 milioni di euro.

Fa presente che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, Somme destinate alle infrastrutture carcerarie. L'assestamento conferma le previsioni iniziali della legge di bilancio 2017, ovvero lo stanziamento di 33,9 milioni di euro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, al disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 » (A.C. 4639) è fissato alle ore 15 di lunedì 25 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.

Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VIII, X, XI, XII, nonché il nulla osta delle Commissioni IV, XIII e XIV e del Comitato per legislazione. Avverte altresì che la V Commissione si riserva esprimere il parere in Assemblea, mentre le Commissioni VI e Questioni regionali hanno comunicato di non esprimere il parere.

Vittorio FERRARESI (M5S), come anticipato nella seduta di ieri dalla collega Sarti, preannuncia che il Gruppo Movimento Cinque Stelle presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in discussione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del
Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti
giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è diretto, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, ad adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale e ciò anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di unione europea;

la riforma del libro XI del codice di procedura penale mira a garantire più efficaci ed efficienti strumenti di contrasto ai fenomeni criminali, attraverso il coordinamento della disciplina processuale al fine di assicurarne la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti in materia di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 2000, attuata con il decreto legislativo n. 52/2017, e il decreto legislativo n. 108/2017, di attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'Ordine europeo di indagine penale;

richiamato il carattere sussidiario della disciplina del libro XI, in quanto lo schema di decreto legislativo intende colmare proprio il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse tro-

vare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla normativa sovranazionale;

rilevato, altresì, che lo schema di decreto legislativo intende rafforzare la cooperazione giudiziaria penale non solo all'interno dell'Unione ma anche nei rapporti con le autorità dei Paesi extra UE con i quali vigono plurime convenzioni ed accordi internazionali;

condivisa l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo che, peraltro, tiene conto dei lavori di approfondimento di una apposita commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia;

evidenziato che:

l'articolo 696-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto, dispone che il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell'Unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili. L'inciso « in quanto con esse compatibili » appare foriero di dubbi interpretativi, per possibili effetti abrogativi di norme preesistenti di attuazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea diverse da quelle delineate dal nuovo titolo I-*bis* del codice di procedura penale. Ritenuto che un effetto simile è escluso dalla natura meramente ricognitiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 696-*bis* del codice di procedura penale, si suggerisce, pertanto,

modificare la disposizione in modo che risulti inequivocabile che la ratio della norma è esclusivamente quella di fornire una definizione del principio del mutuo riconoscimento come declinato dagli articoli seguenti (diretta corrispondenza tra autorità, salvezza dei diritti fondamentali dell'ordinamento, limiti al sindacato del provvedimento da eseguire) e dalle disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. Una tale riformulazione consentirebbe di allineare il tenore della norma con il contenuto del successivo articolo 696-*septies* del codice di procedura penale che, in riferimento al mutuo riconoscimento delle decisioni riguardanti la responsabilità da reato degli enti, prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, nonché di quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea, senza riconoscere alcuna prevalenza alle norme contenute nel nuovo titolo I-*bis* del libro XI del medesimo codice;

il nuovo articolo 729-*ter* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, disciplina il trasferimento in Italia, a fini di indagine, di persone detenute all'estero. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità, al comma 5 del richiamato articolo, di eliminare il riferimento allo Stato « estero ». Tale ultimo aggettivo, infatti, collocato dopo la parola « Stato », appare frutto di un semplice refuso, dal momento che è del tutto evidente che la disposizione si riferisce effettivamente allo Stato italiano, nel cui territorio la persona detenuta e temporaneamente trasferita si è trattenuta oltre i termini stabiliti;

l'articolo 735, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*), n. 3, dello schema di decreto legislativo, prevede che, quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, facendo salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-*bis*. Anche in tale ipotesi, appare

opportuno meglio chiarire il tenore della disposizione, prevedendo espressamente che resta fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-*bis*, già richiamato;

agli articoli 744 e 745 – non modificati dallo schema di decreto – rispettivamente in materia di limiti dell'esecuzione della condanna all'estero e di richiesta di misure cautelari all'estero, compare ancora la denominazione « Ministero di grazia e giustizia ». Al riguardo, si rileva l'opportunità di prevedere un'ulteriore lettera al comma 1 all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, con la quale armonizzare le citate disposizioni alla vigente denominazione del Ministero della giustizia;

all'articolo 743, comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto, si prevede che la corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127, con le modalità di cui all'articolo 734. Al riguardo, si osserva che il richiamo operato all'articolo 734 non deve riguardare le modalità, poiché già l'articolo 743 rinvia all'articolo 127, ma soltanto ai termini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. all'articolo 3, comma 1, capoverso « articolo 696-*bis* », sostituire il comma 1, con il seguente: « 1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea »;

2. all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 729 *ter*, comma 5, sopprimere la parola: « estero »;

3. all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), n. 3, sostituire le parole « , fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733,

comma 1-*bis* » con le seguenti: «fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-*bis* »;

4. all'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « *i* » agli articoli 744 e 745 sostituire le parole

« Ministero di grazia e giustizia » con le seguenti « Ministero della giustizia »;

5. all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 2), sostituire le parole « le modalità » con le seguenti: « i termini ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916-A Governo

78

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 21 settembre 2017.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsa-

bilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	96
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	99
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	81
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	87
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 442.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 443.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 444.	

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati. Atto n. 445 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 88

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

AVVERTENZA 95

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.**

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche al testo del provvedimento volte a superare alcune criticità dal punto di vista finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica alla Commissione che sono pervenuti gli elementi informativi necessari alla predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia, mentre devono ancora essere acquisiti quelli di competenza del Ministero dell'interno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che si sta procedendo alla pre-

disposizione della relazione tecnica aggiornata relativa al testo approvato dal Senato, precisando comunque che non sembrano emergere profili problematici che possano richiedere una modifica del testo medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere che i numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario presenti nel testo necessitano della predisposizione di apposita relazione tecnica, fa presente di non aver ancora ricevuto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i necessari elementi istruttori e informativi da sottoporre al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Si dichiara comunque fiducioso di poter trasmettere la relazione tecnica in oggetto in tempi brevi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in oggetto, già approvato dal Senato (S. 2834), reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017». Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati approvati degli emendamenti, uno dei quali è corredato di relazione tecnica. Si soffermerà quindi di seguito sulle disposizioni considerate dalle predette relazioni tecniche e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, non si ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano

L'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. La norma prevede altresì che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, osserva che la disposizione in commento pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria ammonta a 83.735.800 euro per il 2017, a 34.435.800 euro per il 2018 e a 34.195.800 euro per il 2019.

In proposito, rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò suben-

trando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) parte dello stanziamento presente nel Fondo, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, è stato trasferito ad apposito capitolo di nuova istituzione (cap. 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura obbligatoria) recante somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. La stessa legge ha inoltre rifinanziato lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che – qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente – i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Tanto premesso, appare opportuno, a suo avviso, acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, anche alla luce della modifica del relativo stanziamento (introdotta dalla legge di bilancio 2017), giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per

subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunicati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

In merito all'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, rileva che dalle norme in esame appaiono derivare, in capo ai soggetti pubblici, adempimenti ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti, inerenti le attività amministrative e i compiti di vigilanza e controllo. Ciò con particolare riferimento alla procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e alla disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti del medesimo Ufficio brevetti, di cui al comma 3, lettere *g*) ed *h*). La relazione tecnica evidenzia che, stante la complessità della materia, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari; essa pertanto rinvia alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture. Peraltro, il rinvio a tale norma, presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risulta riferito alle sole deleghe relative al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale non figurano la direttiva (UE) 2015/2436 e il regolamento (UE) 2015/2424. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento.

Sull'articolo 4, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, di tribunale unificato dei brevetti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione preso atto di quanto specificato nella relazione tecnica e considerato che gli eventuali oneri per prestazioni e con-

trolli ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti saranno posti a carico dei soggetti interessati e riassegnati alle amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante delega per l'attuazione della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, si prende atto che la relazione tecnica non reca stime, ma rinvia alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento di idonee coperture da parte di provvedimenti normativi di futura emanazione; a tal proposito si rammenta che il richiamo effettuato dalla relazione tecnica alla citata disposizione trova fondamento nell'articolo 1, comma 3, del testo in esame, recante i criteri generali per l'esercizio delle deleghe previste dal testo medesimo. Tanto premesso, non formula osservazioni, rilevando altresì che le attività di vigilanza previste dal testo rientrano tra le competenze istituzionali di IVASS e CONSOB, soggetti non rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento all'articolo 6, recante delega per l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, evidenzia che la disposizione in esame, anche se destinata ad incidere prevalentemente sull'attività di soggetti privati, reca previsioni potenzialmente onerose per la finanza pubblica, tra le quali quelle concernenti le attività di valutazione e controllo della conformità di apparecchi che bruciano carburanti gassosi rispetto ai requisiti disciplinati dal regolamento (UE) 2016/426 (comma 5, lettera *c*). Come evidenziato con riferimento ad altre disposizioni del provvedi-

mento in esame recanti deleghe legislative, la relazione tecnica non reca dati ed elementi di valutazione che consentano una quantificazione di tali fattispecie, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte da parte dei medesimi decreti. Peraltro, il rinvio a tale norma, presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risulta riferito alle sole deleghe relative al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale non figura il regolamento 2016/426. In proposito andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento.

In merito all'articolo 8, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di abusi di mercato, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le norme di delega in esame non appaiono suscettibili di determinare oneri diretti a carico della finanza pubblica. Fa presente altresì che, oltre a prevedere esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria, riportata al comma 4, l'articolo in esame designa quale autorità competente all'attuazione della normativa in esame la CONSOB, organismo non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento all'articolo 9, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli indici finanziari, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Ricorda altresì che la CONSOB, organismo chiamato all'attuazione della norma in esame, non è inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento all'articolo 10, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sulla trasparenza delle opera-

zioni di finanziamento tramite titoli, per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Circa l'articolo 11, recente criterio direttivo per l'adeguamento della normativa relativa al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e accertamento di reati, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017 ha disposto, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, un'autorizzazione di spesa di 5,5 milioni per il 2017, 16 milioni per il 2018, e 4,5 milioni a decorrere dal 2019, rispettivamente, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei (nel biennio 2017-2018) e per la gestione e manutenzione della stessa banca dati (dal 2019). Considerato che la norma in esame, nell'ambito del conferimento della delega legislativa finalizzata al recepimento della medesima direttiva, prevede un vincolo d'invarianza finanziaria, di cui al comma 2, rileva l'opportunità che vengano forniti elementi di valutazione ai fini di una verifica della predetta clausola di neutralità. Ciò con particolare riguardo alla previsione di ulteriori dati da trattare (intra-UE), rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e tenuto conto altresì che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di bilancio 2017 non fornisce informazioni circa la congruità delle risorse stanziare dalla medesima legge.

In merito all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, rileva che la norma in esame, assistita da clausola di invarianza, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali ed applicabile in ciascuno Stato membro dal 25 maggio 2018. Il regolamento, fra

l'altro, attribuisce ai soggetti interessati al trattamento dei dati personali nuovi diritti oppure amplia diritti già esistenti, ponendo dunque correlativamente taluni nuovi o ulteriori obblighi e compiti in capo ai titolari del trattamento dati e delle autorità nazionali di controllo. Ciò posto, in rapporto ai trattamenti di dati personali di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni e ai compiti del Garante per la protezione dei dati personali (soggetto rientrante nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni), appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma che le modificazioni normative necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento – per le parti non direttamente applicabili – possano effettivamente essere introdotte senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla clausola di invarianza.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, rileva preliminarmente che la delega in esame, introdotta dal Senato, è assistita da una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ciò posto, tenuto conto del complesso di adempimenti, relativi all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, posti a carico di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva possibilità di attuare la delega medesima nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 15, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della direttiva da recepire.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016), fa presente che la parte di maggiore interesse per la Commissione bilancio riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche.

In tema di governo dell'economia e di Unione economica e monetaria, la Relazione si sofferma in primo luogo sulle misure volte al rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area euro, in linea con il quadro e con la tabella di marcia tracciata nel Rapporto dei cinque Presidenti, del giugno 2015. Ricordato l'impegno del Consiglio europeo in formato eurogruppo, volto a individuare principi comuni in due aree rilevanti per l'armonizzazione economica europea quali i sistemi di insolvenza e fallimento e la tassazione sul lavoro, e sottolineato come, nella visione della Commissione europea, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi agli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche agli aspetti sociali, il Governo sottolinea i propri sforzi volti a rimarcare l'importanza di focalizzare l'attenzione sulle questioni relative all'area dell'euro e di rafforzare la loro coerenza con le raccomandazioni specifiche rivolte ai singoli Stati membri, con l'obiettivo di «massimizzare gli effetti di contagio positivi tra Stati membri, dimostrando il valore aggiunto di un'azione coordinata». Il Governo sottolinea, altresì, di aver dato seguito, in sede europea, ad alcuni atti parlamentari di particolare rilievo, tra cui segnatamente la relazione della V Commissione permanente della Camera e la risoluzione della 14^a Commissione permanente del Senato, relative entrambe al programma di lavoro della Commissione per il 2016 e contenenti un ampio ventaglio di raccomandazioni connesse, tra l'altro, al tema della flessibilità nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici, al potenziamento e all'accelerazione degli investimenti del Piano Juncker, al completamento dell'Unione bancaria, attraverso la messa in atto di una forma di garanzia europea dei depositi, al sostegno all'evoluzione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e al monitoraggio dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche.

Osserva che la Relazione si sofferma quindi sul « Semestre europeo » e sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio, dando particolare rilievo, oltre che alle modifiche nel calendario del Semestre (con particolare riferimento all'anticipazione delle raccomandazioni sulla zona euro), al giudizio positivo espresso dalla Commissione europea sul Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dall'Italia; giudizio poi riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno, che hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata.

Evidenzia che particolare rilievo è inoltre conferito alla proposta di regolamento che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per gli anni 2017-2020 (COM(2015)701), con l'obiettivo di contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali degli Stati membri, « anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei Fondi dell'Unione ». Sulla proposta, in sede negoziale, il Governo ha assunto posizioni coerenti con gli orientamenti – nel complesso positivi – espressi dalla 14^a Commissione del Senato, nella sua risoluzione del 13 aprile 2016, con particolare riguardo a uno stretto raccordo con gli Stati membri al fine di garantire una piena *ownership* sul processo, e alla coerenza con gli altri strumenti già messi in campo, in particolare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali.

Per quanto concerne il processo di completamento dell'Unione bancaria, precisa che la Relazione si concentra soprattutto, oltre che sui contenuti della comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM(2015)587) sul difficile iter della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione della Germania. Il Governo sottolinea di aver comunque più volte ribadito, in linea con gli indirizzi indicati dal Senato (nelle risoluzioni

delle Commissioni 6^a e 14^a dell'11 maggio 2016, la necessità che l'EDIS (schema di garanzia) sia utilizzato « non solo per i rimborsi dei depositanti protetti, ma anche per l'attuazione delle cosiddette misure alternative in liquidazione, intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa.

Fa presente che la Relazione ricorda altresì come a fine 2016 si sia concluso l'iter della proposta di regolamento sui Fondi comuni monetari (Money Market Fund, MMF), sulla quale molto si era spesa l'Italia nel corso del suo Semestre di Presidenza; sempre a fine 2016, la Commissione abbia presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione per le controparti centrali (CCP), che « si interpongono tra le due parti di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari e hanno un ruolo precipuo nella riduzione dei rischi e nelle interconnessioni interne al sistema finanziario »; nel mese di aprile del 2016 sia stata altresì presentata una proposta di modifica alla direttiva 2013/34/UE in materia di comunicazione di informazioni sulle imposte dei redditi da parte di talune società, con la finalità specifica di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'UE e contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Rileva che il Governo sottolinea inoltre il proprio impegno nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388).

Infine, fa presente che un ampio sottoparagrafo della Relazione è dedicato al regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. I termini di

applicazione delle norme in esso contenute è stato posposto al 1° gennaio 2018 con proposta di regolamento (COM(2016)709), del 9 novembre 2016, il cui iter si è concluso con l'adozione del regolamento 2016/2340. Il Governo ricorda che la normativa nazionale è comunque già conforme alle previsioni europee grazie a quanto riportato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2016.

In conclusione, esprime una valutazione favorevole sul contenuto del documento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 approvato dal Senato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), è composto da due articoli e da un allegato (Allegato 1) che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione. Segnala che il provvedimento in esame provvede al riparto, per un importo pari a euro 996.721.451 per l'anno 2017, delle risorse stanziare per il medesimo esercizio dalla legge di bilancio 2017, pari a euro 997.247.320. Evidenzia che il riparto è effettuato tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni dell'8 marzo 2017. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa.

In merito agli articoli 1 e 2 e all'Allegato 1, che prevedono la ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente; non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio. Peraltro, poiché la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 individua missioni internazionali, riferite all'intero anno 2017, per un importo complessivo di circa 1.427 milioni di euro, ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle modalità per far fronte alle occorrenze di spesa connesse all'attuazione della deliberazione stessa, ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento in esame. Ciò con particolare riferimento alle missioni per le quali il decreto in esame provvede al relativo finanziamento fino al 30 settembre 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che la norma ripartisce le risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, per un importo pari a 996.721.451 euro per l'anno 2017, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nelle misure stabilite dall'allegato 1 allo schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo ai periodi ivi indicati.

Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il presente schema di decreto provvede al riparto del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (cap. 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per un importo pari a 996.721.451 euro per il 2017, al fine di far fronte alle spese necessarie per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione a partire dal 1° gennaio 2017, fino alla data indicata dal provvedimento stesso per ciascuna missione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In proposito segnala che il Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali reca, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, uno stanziamento per l'anno 2017 pari a 997.247.320 euro che, come risulta da un'interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è ancora iscritto nel predetto capitolo per il suo intero ammontare, ossia per un importo superiore alle risorse oggetto di riparto per una somma pari a 525.869 euro.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere preliminarmente che il provvedimento non presenta aspetti problematici dal punto di vista finanziario, rileva che esso procede alla ripartizione del

Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, al fine di consentire il finanziamento della maggior parte delle missioni internazionali fino al 30 settembre 2017. Ciò posto, è evidente che si dovrà procedere, con apposito provvedimento legislativo, al rifinanziamento del Fondo stesso per consentire la prosecuzione delle predette missioni fino alla fine dell'anno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 442.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 443.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 444.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati.

Atto n. 445.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, evidenzia che la ripartizione della quota

dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2016 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2013, relative all'anno 2012. La quota dell'otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (articolo 45, comma 7, legge n. 448 del 1998). Gli incassi 2012 in conto competenza relativi all'IRPEF considerati per la determinazione della quota dell'otto per mille per l'anno 2016 risultano pari a 157.197.215.125 euro; di conseguenza l'ammontare complessivo delle risorse da ripartire risulta pari a 1.257.577.721 euro. Rispetto all'importo teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187.173.782 euro, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che viene messa a ripartizione con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è pari a 40,9 milioni di euro, in ragione dei diversi interventi normativi vigenti che ne riducono annualmente la corrispondente autorizzazione di spesa.

Per quanto riguarda quindi la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016, fa presente che gli schemi di riparto in esame sono presentati secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, successiva alle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 172 del 2014. Osserva che la presentazione è avvenuta il 16 agosto 2017, in presenza di una tempistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Precisa che il Governo ha presentato distinti schemi di decreti di riparto delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata per la categoria relativa all'edilizia scolastica,

per la quale – precisa la relazione illustrativa – per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 107 del 2015, sono destinate, per il triennio 2015-2016, al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Fa presente che con gli schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2016, nell'importo complessivo di 40.900.935 euro. Segnala come si tratti di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187.173.782 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che, come prima anticipato, il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale, ricorda quanto più volte osservato dalla Corte dei conti, che, in particolare nella delibera n. 16/2014, ha segnalato la distrazione, sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985.

In riferimento a tale problema, precisa che è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 – nonché di quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del 5 per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 – che risultino effettivamente utiliz-

zate sulla base delle scelte dei contribuenti, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come peraltro sottolineato dalla Corte dei conti nella più recente delibera n. 16/2016, fa presente che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale dato il carattere permanente delle riduzioni ivi previste.

Precisa che la somma complessiva da ripartire per l'anno 2016 è pari a 40.900.935 euro, costituita dallo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale iscritto sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, come risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2016, cui vanno detratte, una volta versato l'importo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato»), le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo e quelle corrispondenti all'applicazione del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) al bilancio della Presidenza medesima. Evidenzia che per l'anno 2016, va inoltre considerato l'ulteriore importo aggiuntivo di circa 2,7 milioni di euro che si è reso disponibile sul relativo capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), e che va, in ultimo, segnalata la detrazione, a valere sugli importi recuperati, di 381.130 euro in ottemperanza alle disposizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 1353/2016 del 6 aprile 2016 che ha accolto l'appello dell'Associazione CODACONS di vedersi riconosciuto il contributo a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per l'anno 2007 in relazione alla realizzazione di una iniziativa per l'assistenza di rifugiati.

Ricorda, preliminarmente, che il piano di riparto delle risorse 2016 dell'otto per mille di competenza statale, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base della nuova disciplina – di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 – che prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo (per i beni culturali, da suddividere equamente tra le cinque aree geografiche) e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste dalla norma. Pertanto, la somma complessiva a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale, pari a 40.900.935 euro, è stata suddivisa in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 8.180.187 euro. Precisa che per la categoria dei beni culturali la singola quota è stata ulteriormente suddivisa per ognuna delle cinque aree geografiche sopra richiamate al fine di perseguire una equa distribuzione delle risorse, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis del Regolamento, per un importo unitario pari a 1.636.037 euro.

Osserva che per il riparto delle risorse relative all'anno 2016 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 442); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 443); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 444);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 445). Precisa che non risulta invece presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, la relazione illustrativa spiega che per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto, come sopra già ricordato, ai sensi dell'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015 (cd. «La buona scuola») le risorse sono state indirizzate al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

Evidenzia che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nella Relazione illustrativa degli schemi, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2016 sono pervenute 947 domande, di cui: 118 per la fame nel mondo, di cui 109 ammesse alla valutazione tecnica; 195 per calamità naturali, di cui 164 ammesse alla valutazione tecnica; 605 per conservazione beni culturali, di cui 458 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per assistenza ai rifugiati, di cui 26 ammesse alla valutazione tecnica. Fa presente che nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto si sottolinea che sono state considerare valide per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'annualità 2016 anche le istanze presentate nell'anno 2015 (ad esclusione di quelle per le quali è stato inviato un preavviso di rigetto), posto che per tale annualità non si è proceduto al riparto per carenza di disponibilità. Osserva che, delle istanze pervenute, 189 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, e che sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 757 progetti.

Ai fini della ripartizione, osserva che sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria, e che nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono risultate pari a 103, per un importo complessivo di 32.720.748 euro. In particolare: per quanto riguarda la tipologia di intervento «Fame nel mondo» sono state ammesse 49 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro; per quanto riguarda la tipologia di intervento «Calamità naturali» sono state ammesse 8 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro; per quanto riguarda la tipologia di intervento «Conservazione beni culturali» sono state ammesse 26 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro; per quanto riguarda la tipologia di intervento «Assistenza rifugiati» sono state ammesse 20 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro. All'importo complessivo di 32.720.748 euro di cui sopra vanno ovviamente aggiunti gli ulteriori 8.180.187 euro assegnati alla categoria relativa all'edilizia scolastica, che sono stati direttamente versati all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che esauriscono, pertanto, la somma complessiva di 40.900.935 euro a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2016. I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in Allegato ai singoli schemi di riparto, a cui si rinvia. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 – che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione, con la relativa documentazione – in ciascuno

schema di ripartizione relativo all'anno 2016, la documentazione è presentata in allegato, articolata in vari elenchi, in cui sono indicate le istanze raggruppate in base alla valutazione ottenuta. Negli allegati alle rispettive proposte di ripartizione, per ognuna delle categorie di intervento, sono riportati il numero e l'importo complessivo degli interventi, suddivisi per tipologia e con l'indicazione dei punteggi conseguiti.

Volendo fare un riepilogo dei progetti presentati, valutati, esclusi ed ammessi a contributo, per le quattro finalità di riparto della quota dell'8 per mille statale, di cui agli schemi di decreto in esame — che come detto non riguardano la categoria dell'edilizia scolastica — si ottiene che: per quanto riguarda la finalità di riparto « Fame nel mondo » sono state presentate 118 domande, di cui sono state valutate 109 domande essendone state escluse 9, con 49 domande ammesse a contributo; per quanto riguarda la finalità di riparto « Calamità naturali » sono state presentate 195 domande, di cui sono state valutate 164 domande essendone state escluse 31, con 8 domande ammesse a contributo; per quanto riguarda la finalità di riparto « Conservazione beni culturali » sono state presentate 605 domande, di cui sono state valutate 451 domande essendone state escluse 154, con 26 domande ammesse a contributo; per quanto riguarda la finalità di riparto « Assistenza rifugiati » sono state presentate 29 domande, di cui sono state valutate 25 domande essendone state escluse 4, con 20 domande ammesse a contributo.

Evidenzia che da tale riepilogo emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità « Conservazione dei beni culturali » (63,9 per cento delle domande presentate), ed un quinto delle istanze riguarda le calamità naturali (20,1 per cento delle domande presentate). La finalità riguardante la fame nel mondo totalizza il 12,5 per cento dei progetti pervenuti, l'« assistenza ai rifugiati » il 3 per cento. Dato che la ripartizione è avvenuta suddividendo in parti uguali tra le finalità la somma disponibile, senza

tener conto della quantità di progetti pervenuti né dell'ammontare medio degli importi richiesti, tale distribuzione non si riflette nelle ammissioni a contributo relative ai diversi settori di intervento. Precisa infine che la « Conservazione dei beni culturali », per cui sono pervenute oltre seicento domande, ne ha avute ammesse a contributo solo 26 (il 4,3 per cento di quelle presentate), mentre per il settore di intervento « Fame nel mondo » sono stati finanziati il 41,5 per cento dei progetti che hanno fatto richiesta di contributo, e per l'assistenza ai rifugiati il 69 per cento (20 su 29 domande presentate).

Gianni MELILLA (MDP) ricorda alla Commissione di aver presentato una risoluzione in Commissione, non ancora calendarizzata, sulla tematica legata alla destinazione dell'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, volta ad impegnare il Governo ad avviare le opportune intese al fine di modificare l'attuale normativa sulla destinazione dell'importo corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eliminando l'effetto controverso derivante dalla previsione secondo cui la quota relativa alle scelte non espresse viene comunque ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione ed assumendo iniziative quindi volte a prevedere che la quota relativa alle scelte non espresse confluisca invece nella quota di pertinenza statale affinché lo stesso la impieghi per finanziare attività aventi finalità sociale. Nel rimarcare che si tratta di importi considerevoli e stigmatizzando la scarsa attenzione prestata sull'argomento dagli altri partiti e movimenti politici, compreso il Movimento 5 Stelle, invita il Governo ad una riflessione volta ad affrontare la problematica dal punto di vista politico, chiedendo altresì che venga calendarizzata la risoluzione a sua prima firma presentata in Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ricordare gli schemi di decreto all'esame della Commissione bilancio riguardano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016, in attuazione della legislazione vigente in materia, fa presente che il Governo non può rispondere in tale sede ai rilievi avanzati dall'onorevole Melilla circa le modalità di distribuzione dell'importo come optato e, in modo particolare, sul meccanismo secondo cui la quota relativa alle scelte non espresse viene comunque ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione, discendendo ciò dall'attuazione di disposizioni di legge vigenti, spettando al Parlamento intervenire eventualmente per modificare tale disciplina.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e che le modificazioni dei Patti, solo se accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Ernesto PREZIOSI (PD), nel concordare sostanzialmente sul piano politico con le osservazioni svolte dall'onorevole Melilla e nell'evidenziare al contempo la correttezza formale di quanto sostenuto dal rappresentante del Governo, rileva tuttavia che nell'attuale fase storica, l'evoluzione politica e culturale potrebbe consentire una riconsiderazione di tali meccanismi di ripartizione, anche alla luce delle difficoltà economiche in cui versa il Paese.

Gianni MELILLA (MDP), nel ribadire le considerazioni svolte, fa presente che le risorse che la Conferenza episcopale italiana ha devoluto per la ricostruzione delle zone colpite dai recenti sismi in realtà provenivano dalle tasche dei cittadini italiani. Nel riconoscere che la materia è regolata dalla Costituzione, tuttavia fa presente che è necessario portare i cittadini a conoscenza di come stanno realmente le

cose, in particolar modo di quello che rappresenta un privilegio ingiustificabile per la Chiesa. Nel ricordare che lo stanziamento dell'otto per mille di pertinenza statale annualmente messo a riparto è risultato in questi ultimi anni decurtato pesantemente, con effetti permanenti, da interventi normativi che hanno utilizzato le relative risorse a fini di copertura finanziaria, ritiene che sarebbe stato più equo e ragionevole utilizzare a tal fine la quota relativa alle scelte non espresse, invitando il Governo ad affrontare quanto prima tale problematica.

Federico D'INCÀ (M5S) fa presente che in realtà il MoVimento 5 Stelle ha presentato sulla materia dell'otto per mille dell'IRPEF una apposita proposta di legge già nel 2013. Ricorda inoltre che il suo gruppo ha presentato un emendamento alla legge di stabilità del 2015 volto ad assegnare l'otto per mille all'edilizia scolastica e alla ricerca, rimarcando in tal modo che risultano ingiustificate le considerazioni dell'onorevole Melilla.

Gianni MELILLA (MDP) replica evidenziando che la forte opposizione svolta dal MoVimento 5 Stelle in tema di vitalizi e di finanziamento pubblico ai partiti non è stata invece assunta sulla questione dell'otto per mille dell'IRPEF.

Maino MARCHI (PD) fa presente che dal punto di vista formale la Commissione bilancio non rappresenta la sede opportuna per affrontare le problematiche sollevate dal deputato Melilla, dovendosi esprimere solo sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), dichiarando di intervenire a titolo personale, espone alcune considerazioni relative al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, sottolineando preliminarmente come il Parlamento si limiti prevalentemente a prendere atto di quanto riportato nei rendiconti sottoposti al suo esame, senza dedicare ad essi la dovuta attenzione. Ciò dipende sicuramente dal carattere tecnico di questa tipologia di atti, ma ritiene che dal punto di vista politico sarebbe opportuno effettuare una disamina più approfondita degli stessi.

Passando all'esame del contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, evidenzia che i dati in esso riportati sono i migliori rispetto a quelli dei precedenti esercizi finanziari della presente legislatura. Sottolinea in particolare positivamente: la crescita dell'1,6 per cento del PIL nominale, che risulta dal conto economico della pubblica amministrazione; la riduzione, pari a 0,3 punti percentuali, del rapporto tra indebitamento netto delle pubbliche ammini-

strazioni e PIL; il miglioramento dell'avanzo primario in termini di valore assoluto e la riduzione della spesa per interessi, per la quale si registra un risparmio di 17,2 miliardi di euro rispetto al 2012. Questi positivi risultati, frutto non solo di circostanze esterne favorevoli, ma anche di un adeguato lavoro svolto per sfruttare al meglio dette circostanze, consentono di aumentare la capacità di spesa del Governo.

Osserva comunque che non manchino aspetti che andrebbero approfonditi, come la riduzione delle entrate indirette, in parte dovuta a misure di recente introdotte, che si pone in contrasto con l'obiettivo di spostare il carico fiscale dall'imposizione diretta a quelle indirette. Critica inoltre la mancanza di un adeguato sostegno finanziario dello Stato in favore degli enti locali, che impedisce la realizzazione di un effettivo federalismo, non solo a livello fiscale.

A proposito del debito pubblico, ritiene che il Governo non abbia messo a punto una seria strategia per la sua riduzione e che un possibile aumento dei tassi di interesse nel medio-lungo termine renderebbe la situazione insostenibile, ponendo serie ipoteche sul futuro degli italiani. Al riguardo auspica l'introduzione di soluzioni innovative.

Dal punto di vista formale, giudica positivo che la riforma della legge di contabilità abbia consentito di rendere maggiormente intelleggibili le scelte politiche che sono alla base delle cifre riportate nel Rendiconto, pur ritenendo ancora eccessivo il numero di missioni previste, nonostante la loro recente riduzione.

Evidenzia come, a suo parere, l'azione del Governo sia stata maggiormente concentrata sulle questioni interne, come ad esempio la destinazione di risorse per incrementare la competitività delle imprese, rispetto alle grandi questioni internazionali.

Si rammarica inoltre della crescita dei residui, che si registra sia sul versante delle entrate che delle spese, a testimonianza del mancato superamento delle

criticità che negli anni anno determinato il ritardo nella gestione degli incassi e dei pagamenti.

Sottolinea poi il peggioramento dei risultati generali della gestione patrimoniale 2016 rispetto all'anno precedente, osservando comunque come ciò sia, almeno in parte, riconducibile alle operazioni di salvataggio delle banche.

Apprezza inoltre che il livello di emissione di titoli del debito pubblico si sia mantenuto al di sotto del limite autorizzato.

Pur esprimendo, a titolo personale, un giudizio per alcuni aspetti positivo sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, in quanto ritiene che l'azione del Governo abbia consentito in qualche caso di meglio circoscrivere le problematiche esistenti, preannuncia comunque il proprio voto contrario sul complesso dei provvedimenti in oggetto, persistendo criticità su rilevanti aspetti relativi alla gestione del bilancio dello Stato.

Conclude sottolineando l'opportunità di introdurre modifiche legislative volte a rendere i dati contenuti nel rendiconto ulteriormente intellegibili.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, si riserva di replicare in altra seduta.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
C. 2950-A.

ALLEGATO 1

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Nuovo testo C. 3211.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15896

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 21 SET. 2017

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

Protocollo n. 171369/2017
Entrata prot. n. 169258/2017

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: AC 3211 - Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro nuovo testo. Nuovo testo e dossier

E' stato esaminato il disegno di legge indicato in oggetto unitamente al Dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera e, al riguardo, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Si premette che il presente disegno di legge abroga le leggi n. 316/1967 e n. 143/1992 che disciplinano il conferimento della Stella al merito del lavoro. Si evidenzia che, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, sono iscritti, sul capitolo 4812, piano gestionale 26 - *Spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della "Stella al merito del lavoro" comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia*- i seguenti stanziamenti:

- 2017 euro 8.040,00, ridotto di euro 331,00 in attuazione dell'art. 13 del DL 50/2017
- 2018 euro 7.912,00
- A decorrere dall'anno 2019 euro 8.040,00/annui

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, che reca la copertura finanziaria all'onere relativo al contributo a favore della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, DL 185/2008, a tal fine rifinanziato per pari importo, si segnala la non pertinenza delle finalità di cui al comma 1, del medesimo articolo 7, con quelle individuate dalla norma istitutiva del sopra citato fondo. Si esprime, comunque, parere contrario circa il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze -, in quanto detto fondo non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa e, dunque, occorrerebbe utilizzare le risorse della finalizzazione "Interventi diversi", che sono destinati ad interventi del medesimo Ministero in corso di predisposizione.

In relazione all'articolo 8, la disposizione prevede al comma 4 che ai membri della Commissione nazionale e delle commissioni di cui al comma 3 della medesima disposizione, non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale.

In proposito, la normativa vigente (L.143/1997) prevede, all'articolo 11 comma 1, che nelle spese di funzionamento della Commissione nazionale sono compresi anche i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero. Il medesimo comma prevede che tali oneri sono posti a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

Al riguardo, si ritiene opportuno acquisire elementi chiarificatori della non onerosità espressa nel provvedimento di modifica. L'articolo 8, infatti, esclude la corresponsione di retribuzioni ai componenti della Commissione nazionale ma non chiarisce se ai medesimi spettino gettoni di presenza, rimborsi spese, indennità, compensi e altri emolumenti altrimenti denominati.

Per quanto precede, l'assenza di elementi di dettaglio in detta disposizione, nonché di una relazione tecnica che fornisca gli opportuni chiarimenti sulle citate modifiche e sulla soppressione del limite di spesa previsto dal citato articolo 11 della L.143/1997, non consente di procedere ad una idonea valutazione di competenza.

In ordine al Dossier indicato in oggetto, con particolare riferimento all'articolo 8, si concorda con quanto ivi formulato dal Servizio bilancio e, nel ribadire le valutazioni sopra formulate, si rinvia agli elementi che vorrà fornire il Dicastero competente.

In relazione a quanto osservato dalla Commissione circa le sanzioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame, ridotte rispetto alla legislazione vigente, si rappresenta che dette sanzioni affluiscono, a legislazione vigente, ad un capitolo generico ed indistinto rispetto al quale si formulano previsioni di entrata. Si rinvia, pertanto, ai maggiori elementi che potrà fornire il Ministero del lavoro in relazione tecnica, evidenziando eventuali oneri che dovessero scaturire da detta riduzione delle sopra citate sanzioni.

Si esprime, altresì, parere contrario in ordine all'articolo 10, relativo alle spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti, non prevedendosi un limite di spesa, a differenza di quanto disciplinato a legislazione vigente dalla citata legge 143/1997. Pertanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri maggiori degli attuali stanziamenti di bilancio, privi di copertura.

L'ulteriore corso del provvedimento è pertanto subordinato al recepimento delle osservazioni sopra rappresentate.

Il Ragioniere Generale dello Stato



fN

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15949



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 21 SET. 2017.

Prot. nr. 172314
Rif. prot. entrata nr. 170647
Allegati:
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coord.to Legislativo
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 3265 - "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane". Testo risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi in data 12 settembre 2017 nel nuovo testo, risultante dall'approvazione di taluni emendamenti da parte della XIII Commissione della Camera dei Deputati, da ultimo nella seduta del 25 luglio 2017.

In proposito, nel rappresentare in via preliminare che il disegno di legge non è corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, che sono necessarie per una compiuta valutazione del provvedimento medesimo e ritenendo opportuno rinviare a quanto già comunicato con precedente nota n. 136273 del 5 luglio 2017 circa il testo elaborato dal Comitato ristretto nominato dalla citata Commissione XIII ed adottato come testo base nella seduta del 5 aprile 2017, si fa presente quanto segue, anche in riscontro alle osservazioni contenute nella bozza di nota di verifica delle quantificazioni dei Servizi della Commissione Bilancio:

- in merito all'articolo 2, comma 8-bis^{ter} e all'articolo 12, comma 1-bis, introdotti dall'approvazione dell'emendamento 2.32, che intervengono sulla disciplina delle aliquote IVA in materia, si rappresenta la necessità di acquisire le valutazioni dei competenti Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate, al fine di verificare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

- si ritiene necessario ribadire che la disposizione recata dall'**articolo 10, comma 3** - che prevede che, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, siano definiti annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di alta qualità - così come formulata, sembra suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Al riguardo, nell'esprimere **parere contrario**, si rinvia comunque al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

- quanto, poi, agli **articoli 11 e 12**, continua a destare forti perplessità l'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, relativamente al comma 4 dello stesso, che disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni. Con l'abrogazione in parola, infatti, sembrerebbe venir meno proprio la possibilità di tale erogazione, in particolar modo in riferimento a quanto disposto dall'art. 11. In proposito, si rinvia comunque al Ministero della Salute, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si segnala infine l'opportunità di inserire al suddetto articolo 11, dopo la parola "*territorio*", le seguenti parole: "*con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

15935



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

20 SET. 2017

Prot. n. 1-5492

Roma,

19 SET. 2017

Prot. N. 172928
Prot. Entrata N. 170228
Allegati:
Risposta a nota del:

➔ All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Camera n. 4620 - Disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2016. Relazione tecnico-finanziaria.

Si fa riferimento alla relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge di delegazione europea 2016, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione in esame positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3 dell'articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo **comma 3** è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tale fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'**articolo 1** prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

L'**articolo 2** conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'**articolo 3** reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario.

La suddetta direttiva, insieme al regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, costituisce l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo (cd. "pacchetto marchi") per realizzare l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche al fine di renderli il più possibile omogenei a quella parte di ordinamento europeo che disciplina il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale), con effetto in tutti gli Stati membri.

Gli ordinamenti nazionali, quindi, dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Il nuovo **articolo 4**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca la delega finalizzata all'adeguamento, al coordinamento e al raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

L'Accordo citato costituisce, insieme con il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, parte di un regime

armonizzato di tutela che rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme.

Le disposizioni di delega mirano, quindi, ad adeguare l'ordinamento interno alle citate fonti attraverso l'introduzione delle necessarie integrazioni al procedimento nazionale di validazione del brevetto europeo, l'eliminazione delle antinomie esistenti e il coordinamento dei relativi testi normativi, laddove opportuno.

Stante il carattere meramente dispositivo delle disposizioni contenute nell'articolo 4, in quanto di coordinamento, di riordino e di raccordo con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1257/2012 e nella citata legge 3 novembre 2016 n. 214, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione ricevente le istanze di titolari dei diritti e possono essere fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE.

Vengono individuati una serie di criteri che, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazionali del settore, garantiscono una omogeneizzazione dei precetti avuto riguardo alla disciplina sanzionatoria recata dall'ordinamento, recentemente novellata a livello europeo, sia per quanto riguarda gli intermediari, sia per quanto riguarda il settore bancario, creditizio e finanziario. Ciò per ragioni di coerenza e di armonizzazione con i settori affini (la distribuzione dei prodotti assicurativi, unitariamente disciplinata con la direttiva da recepire, può avvenire sia attraverso intermediari bancari che di assicurazione), nonché della regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, rispetto a quella di nuova introduzione.

In particolare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo la prevista razionalizzazione delle competenze tra Autorità secondo i diversi canali distributivi e le opportune forme di coordinamento tra le stesse assicurerà maggiore coerenza ed efficacia complessiva del sistema sui prodotti, riducendo gli oneri per i soggetti vigilati.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, nonché l'introduzione di due ulteriori criteri che, oltre a permettere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più alti di quelli minimi previsti dalla direttiva 2016/97 (lett. p)), rinviano all'applicazione analogica della disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE, non assicurativa (lett. m) e p)), le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 6** reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Tale regolamento è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate per evitare elementi di possibile confusione.

Dovranno, altresì, essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermate nelle autorità già attualmente individuate nel Ministero dello sviluppo economico e, in parte, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Verrà, infine, esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tale senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa. Si segnala, altresì, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera d), non saranno onerose.

Considerato, dunque, che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, si ribadisce che alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 8** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/172/CE (c.d. M.A.R. *Market Abuse Regulation*), con la previsione di principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativa generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

Dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

La proposta normativa contenuta all'**articolo 9** intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per

misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

L'**articolo 10** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base di determinati principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Con l'**articolo 11** si intende recepire i contenuti della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali nelle ipotesi sopra citate.

Si prevede che tali violazioni vadano ad integrare gli estremi del delitto punito con una pena detentiva adeguata in rapporto alla specifica gravità della condotta dal momento che la previsione della pena della mera contravvenzione non si reputa idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione di cui all'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo si evidenzia che la modifica del regime sanzionatorio introdotta dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ha carattere ordinamentale.

L'**articolo 12** contiene la delega il recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

La direttiva in parola impone ai vettori aerei il trasferimento alle Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) degli Stati membri dei dati del codice di prenotazione PNR. L'utilizzo di tali dati conferisce agli Stati un ulteriore strumento nelle attività di prevenzione e di contrasto dei reati di terrorismo e altri reati gravi, muovendo da una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati personali. Il trattamento dei dati PNR è limitato ai reati di terrorismo e a reati gravi di cui all'Allegato II della direttiva. L'uso efficace dei dati PNR, ad esempio confrontando i dati PNR con quelli contenuti nelle varie banche dati relative a persone e oggetti ricercati, è necessario

per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi e rafforzare così la sicurezza interna, per raccogliere prove e, se del caso, scoprire complici e smantellare reti criminali. Il criterio di delega di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede la collocazione dell' "Unità d'informazione sui passeggeri" (UIP) di cui all'articolo 4 della direttiva presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale scelta deriva dalla considerazione che il citato Dipartimento appare la sede maggiormente idonea, atteso che i dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo rilevante in materia di prevenzione e accertamento dei reati e sono, pertanto, sottoposti a trattamento a fini di polizia. La UIP, ai sensi della direttiva, è incaricata di:

- a) raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva stessa;
- b) scambiare sia i dati PNR che i risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva.

La previsione di cui al **comma 1, lettera b)**, prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.

In merito ai riflessi di carattere finanziario, si rappresenta che con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 608) è stata autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria alla raccolta, conservazione, trattazione e trasferimento dei predetti dati e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Tali risorse sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione: «Ordine pubblico e sicurezza», programma: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

Il **comma 2**, contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

Il nuovo **articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Il citato regolamento ha come obiettivo quello di garantire un'applicazione armonizzata delle norme in materia di dati personali in tutti gli Stati membri, prevedendo al contempo efficaci misure di attuazione finalizzate a rafforzare le tutele e le garanzie attualmente previste nei diversi ordinamenti.

Il regolamento (UE) n. 2016/679 è destinato a sostituire la direttiva 95/46/CE, attuata con legge 31 dicembre 1996, n. 675 successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 13 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679 e senza attribuire nuovi compiti alle amministrazioni pubbliche interessate.

Il nuovo **articolo 14**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 14 non introducono nuovi obblighi e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando in un ambito già sottoposto a regolazione (legge 9 gennaio 2004, n.4; articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; decreto ministeriale 8 luglio 2005 e circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n.1/2016). Si consideri, infine, la recente attivazione del Contratto Quadro CONSIP relativo a "Realizzazione e gestione di portali, APP, siti e applicazioni web", cui potranno aderire le pubbliche amministrazioni e che prevede espressamente la realizzazione ex-novo, l'evoluzione e/o reingegnerizzazione di siti, portali, applicazioni web e siti mobile nel rispetto della normativa sulla accessibilità.

Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione dell'articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo **articolo 15**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di nozioni e di conoscenze che integrano ed implementano la tecnica normalmente usata e riconosciuta in un dato settore e per un determinato prodotto, completando tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita e utilizzo del bene.

A tal fine la delega, oltre a predisporre un adeguato e proporzionale sistema di sanzioni penali ed amministrative, prevede l'attuazione nel nostro ordinamento di disposizioni che garantiscano il ricorso ad una serie di rimedi di differente natura giuridica: rimedi cautelari; rimedi risarcitori, anche in relazione al pregiudizio morale; rimedi inibitori; il sequestro; la confisca; la distruzione e il ritiro dal mercato in caso di accertamento giudiziale dell'illiceità dell'uso.

Stante il carattere meramente dispositivo delle norme, dall'attuazione della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti derivanti dall'adozione delle misure cautelari o preventive dirette ad impedire la circolazione e l'uso illeciti delle conoscenze derivanti dal *know-how* aziendale nonché dall'applicazione della nuova disciplina del sistema sanzionatorio rientrano tra i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria e possono essere fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



19 SET. 2017

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11313 Giancarlo Giordano: Sulla situazione dei complessi archeologici museali di competenza delle province e, in particolare, del Museo di Capua	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-11487 Rotta: Sulle torricelle Massimiliane ubicate lungo il sistema difensivo asburgico nei pressi della città di Verona	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
5-11510 Ventricelli: Sul progetto della Regione Puglia « Diritti a scuola »	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	127
5-11652 Massimiliano Bernini: Sull'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129

ATTI DEL GOVERNO:

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017. Atto n. 436 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.15.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-11313 Giancarlo Giordano: Sulla situazione dei complessi archeologici museali di competenza delle province e, in particolare, del Museo di Capua.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto solo perché dalla risposta emerge la buona volontà del Governo ad interessarsi della questione. Dopo aver affermato come la disastrosa situazione degli istituti culturali della provincia di Caserta sia, in parte, attribuibile ai pessimi effetti della legge Delrio, ricorda le numerose sollecitazioni per un intervento di valorizzazione del Museo di Capua, in occasione della recente missione di una delegazione della Commissione proprio in quei luoghi.

5-11487 Rotta: Sulle torricelle Massimiliane ubicate lungo il sistema difensivo asburgico nei pressi della città di Verona.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Bruno MOLEA, *presidente*, in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta.

5-11510 Ventricelli: Sul progetto della Regione Puglia « Diritti a scuola ».

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Liliana VENTRICELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Apprezza, infatti, che l'intento del Governo vada nella direzione auspicata nell'interrogazione.

5-11652 Massimiliano Bernini: Sull'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta la quale fornisce indicazioni solo in merito alla proroga dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, senza tenere conto delle altre questioni sollevate dall'interrogazione. Si riferisce, in particolare, alla grave congestione che affligge da tempo le segreterie degli istituti scolastici, specialmente quelli comprensivi. Il sottodimensionamento strutturale degli organici, che diventa insostenibile in specifici periodi dell'anno – quale quello successivo al termine delle lezioni, quando una parte del personale va in ferie – rende quasi impossibile affrontare le numerose attività amministrative sia di *routine* sia straordinarie, aggravate dalle nuove incombenze legate al « decreto vaccini » e dallo stato di obsolescenza delle attrezzature informatiche. Rinnova quindi la richiesta di conoscere i tempi di indizione del nuovo concorso, del rinnovo dei contratti e di completamento dell'informatizzazione delle segreterie scolastiche.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.45.

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017.**Atto n. 436.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto relativo ai contributi per i Comitati e le Edizioni nazionali di cui oggi si avvia l'esame, quest'anno risente degli interventi che si sono rincorsi fra fine 2016 e 2017 sul fronte delle risorse, che non hanno determinato un quadro completamente definito al momento dell'invio dello stesso. Ricorda, preliminarmente, che per il secondo anno la procedura è regolata dalla Circolare n. 101 del 2016, elaborata anche sulla base delle richieste di una regolamentazione più stringente e di parametri più precisi di valutazione, formulate in sede di espressione del parere sul riparto dei fondi 2014 e 2015. Per l'istituzione di Comitati nazionali – ai quali soli si riferisce il parere parlamentare –, la nuova circolare prevede che la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni, e che gli eventi devono concludersi entro 3 anni dall'istituzione del comitato, salvo proroghe – fino ad un massimo di 2 anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante: obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, costi previsti, tempi e fasi di realizzazione; indicazione delle risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione; bilancio preventivo delle entrate e

delle spese redatto in forma analitica; elenco di istituzioni, enti e studiosi coinvolti nel programma, corredato delle relative adesioni; documentazione bibliografica aggiornata sul personaggio o sul tema proposto; proposte di designazione degli organi. Sono ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro: manifestazioni a carattere non esclusivamente locale, ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale; eventi o attività pluridisciplinari e plurisetoriali (come, ad esempio: mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali); un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati; il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali presenti sul territorio o a livello nazionale e internazionale; progetti e attività a carattere innovativo. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, e, per ogni comitato, il Ministero nomina un revisore dei conti. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta o presenti irregolarità amministrative, il Comitato può non essere finanziato ulteriormente. Il procedimento di valutazione delle domande pervenute si intende concluso il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Con riferimento agli anni pregressi più recenti, ricorda che per il 2016 sono stati istituiti 7 Comitati, per il 2014 e il 2015 sono stati istituiti, complessivamente, 4 Comitati, che per gli anni 2012 e 2013 non era pervenuto alle Camere alcuno schema, che lo schema presentato per il 2011 era stato poi ritirato dal Governo e che nel 2010 era stato istituito un solo Comitato. Al contempo, peraltro, alcuni Comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto.

In particolare, si tratta dei Comitati relativi al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi nel 2013, al centenario della nascita di Alberto Burri nel 2015, al Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico nel 2014. Inoltre, di recente è stato approvato dalla Camera – e inviato al Senato – un progetto di legge presentato dal Governo per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, mentre l'omologa Commissione del Senato ha approvato due progetti di legge per le celebrazioni dei duemila anni dalla morte di Ovidio e dei 150 anni dalla morte di Rossini, che presto saranno esaminati dall'Assemblea del Senato. Venendo al contenuto dello schema, ricorda che le risorse assegnate dalla legge di bilancio 2017 erano pari ad euro 1.463.256, e non ad euro 444.193, come indicato nel dodicesimo capoverso della premessa dello schema di decreto.

Successivamente, lo stanziamento è stato ridotto di 1 milione di euro, a decorrere dal 2017, dal decreto-legge c.d. milleproroghe. In base a tale previsione, dunque, lo stanziamento per il 2017 si sarebbe dovuto ridurre ad euro 463.256. A fronte di ciò, il Mibact ha chiesto, ai fini della predisposizione del disegno di legge di assestamento, il reintegro dell'importo di 1 milione di euro. Nel frattempo, peraltro, il decreto-legge n. 50 del 2017, ha autorizzato, per le finalità previste dalla legge n. 420 del 1997, l'importo di euro 0,5 milioni per il 2017. L'imputazione di tale somma sul pertinente capitolo è stata richiesta dal MIBACT al MEF il 14 luglio 2017, dunque, successivamente alle riunioni della Consulta. Dall'articolo 2 dello schema risulta che tali somme saranno attribuite con provvedimento in corso di attuazione. Lo stesso decreto-legge n. 50 del 2017 ha inoltre previsto, all'articolo 13, la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. È alla luce di tale previsione che il Mibact potrebbe aver indicato alla Consulta una disponibilità di euro 444.193 (a fronte di

euro 463.256 risultanti dopo la riduzione prevista dal decreto-legge n. 244 del 2016). Segnala che al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, evidenzia che occorre modificare il dodicesimo capoverso della premessa dello schema di decreto – dal quale risulta che la somma di euro 444.193 sarebbe stata assegnata al capitolo 3631/pg. 2, per il 2017, dal decreto ministeriale 27 dicembre 2016 – indicando la somma effettivamente assegnata dallo stesso decreto, nonché i successivi atti in base ai quali la medesima sarebbe stata ridotta ad euro 444.193. La disponibilità per il 2017 è stata poi incrementata di euro 70.000, derivanti dalla mancata attribuzione, nel 2015, dei fondi destinati alla costituzione del comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Aldo Moro, in quanto quest'ultimo non è stato costituito, essendosi fatta promotrice di progetti legati a tale ricorrenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorda che, in base al disegno di legge di assestamento 2017 - che non sconta ancora né la riduzione prevista dal decreto-legge n. 244 del 2016, né l'incremento disposto con il decreto-legge n. 50 del 2017 – al capitolo di riferimento sono assegnati, rispetto allo stanziamento iniziale di euro 1.463.256, ulteriori euro 0,5 milioni, come rimodulazione di autorizzazione di spesa ai sensi della legge di contabilità. Con riferimento alle deliberazioni della Consulta, dal verbale del 26 maggio 2017 risulta che alla stessa sono state sottoposte 13 domande di nuova istituzione e 10 richieste di rifinanziamento di comitati nazionali. Al riguardo segnala, però, che dai dati riportati dallo stesso verbale risultano essere state esaminate 12 domande (e non 13) relative all'istituzione di nuovi comitati nazionali. Sul punto ritiene necessario un chiarimento. Per ciò che concerne le edizioni nazionali, sottolinea che dal medesimo verbale risulta che sono state sottoposte alla Consulta 7 domande di nuova istituzione e 33 richieste di rifinanziamento. Inoltre, risulta che la stessa ha deliberato di procedere all'assegnazione delle somme (allora) disponibili, pari a euro 514.193

(euro 444.193 indicati dal Mibact + euro 70.000 non assegnati nel 2015), a partire dalle richieste di rifinanziamento dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali istituiti negli anni precedenti. Nello specifico, ha accolto la richiesta di rifinanziamento di 8 comitati nazionali già costituiti, per complessivi euro 300.000. Si tratta dei comitati per le celebrazioni relative a: 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (euro 70.000, provenienti dalle risorse non utilizzate nel 2015), centenario della nascita di Giorgio Bassani (euro 60.000), centenario della Scuola di lingua italiana per Stranieri di Siena (euro 5.000), bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis (euro 40.000), centenario della morte di Leopoldo Franchetti (euro 5.000), centeneri Rossiniani (euro 70.000); V centenario della Riforma Protestante (euro 40.000), bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa (euro 10.000). La Consulta ha, invece, ritenuto di non procedere al rifinanziamento dei comitati nazionali relativi al centenario della morte di Luigi Capuana e al centenario della nascita di Carlo Cassola, non rinvenendo nei programmi presentati apporti innovativi rispetto alle iniziative già realizzate negli anni precedenti. Con l'importo rimanente, pari a euro 214.193, nella seduta del 16 giugno 2017 ha deliberato il rifinanziamento di 26 edizioni nazionali.

Nelle sedute del 26 maggio e del 16 giugno 2017, la Consulta, inoltre, in considerazione dei tempi della procedura, ha anche ritenuto di individuare le ulteriori richieste meritevoli di finanziamento al di fuori dell'importo allora disponibile, condizionandone l'erogazione all'eventuale aumento delle disponibilità finanziarie. In particolare, le assegnazioni deliberate dalla Consulta subordinatamente all'aumento delle disponibilità finanziarie sono state pari a euro 720.000, da aumentare o decurtare in percentuale in caso di assestamento superiore o inferiore allo stesso importo. Più nello specifico, evidenzia che la Consulta ha deliberato, a condizione del ripristino delle risorse, l'istituzione di 8 nuovi comitati, per un totale di euro 540.000, per le celebrazioni relative a:

centenario della scomparsa di Arrigo Boito (1918-2018: euro 60.000), centenario dell'elaborazione degli *Elementi di un'esperienza religiosa* di Aldo Capitini (1918-2018: euro 60.000), millenario di fondazione della città fortificata di Melfi (1018-2018: euro 70.000), mille anni di San Miniato al Monte (1018-2018: euro 70.000), centenario della nascita di Leonardo Ricci (1918-2018: euro 60.000), bicentenario della nascita di Angelo Secchi (1818-2018: euro 80.000), centenario della nascita di Bruno Zevi (1918-2018: euro 100.000), centenario della nascita di Luigi Santucci (1918-2018: euro 40.000). Ha, invece, ritenuto non meritevole di finanziamento l'istituzione di ulteriori 4 comitati nazionali (in un caso perché non riferito a celebrazioni di un centenario, in due casi per le caratteristiche del progetto, in un altro caso perché le relative attività sono oggetto di finanziamenti da parte del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale). Ha inoltre deliberato, sempre a condizione del ripristino delle risorse, l'integrazione del rifinanziamento a favore di tre delle edizioni nazionali già rifinanziate a valere sulle risorse (allora) disponibili, in considerazione dei rilevanti risultati raggiunti. Si tratta delle Edizioni nazionali relative ad Alcide De Gasperi (euro 35.000), Luigi Einaudi (euro 10.000), Aldo Moro (euro 60.000). Ha, infine, deliberato, sempre a condizione del ripristino delle risorse, l'istituzione di 4 edizioni nazionali, per un totale di euro 75.000. Si tratta delle seguenti: *Commedie per musica* di Domenico Cimarosa (euro 15.000), *Opere* di Giuseppe Tartini (euro 10.000), *Opera omnia* di Federico Tozzi (euro 10.000), *Opere* di Cesare Zavattini (euro 40.000). Non ha, invece, accolto le ulteriori 3 richieste. Il verbale indica, al riguardo, le motivazioni. A fronte di tali delibere della Consulta, lo schema di decreto conferma innanzitutto quelle relative al rifinanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali a valere sulle risorse (allora) disponibili, pari complessivamente – in base a quanto risultante dallo stesso schema – a euro 514.193. Per ciò che riguarda le assegna-

zioni deliberate dalla Consulta subordinatamente all'aumento delle disponibilità finanziarie, la relazione per le Commissioni parlamentari precisa che, pur in attesa del perfezionamento della procedura di attribuzione dei fondi di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 – pari a euro 500.000 – si è ritenuto di avviare comunque l'iter di trasmissione dello schema alle stesse Commissioni parlamentari per il previsto parere. Inoltre, dal momento che le risorse in corso di attribuzione non coprono integralmente l'ammontare derivante dalle proposte della Consulta – pari complessivamente a euro 720.000 –, ma costituiscono il 69,44 per cento del totale auspicato, le proposte di assegnazione deliberate dalla stessa Consulta subordinatamente all'aumento delle disponibilità finanziarie sono state conseguentemente ridotte in misura percentuale. Evidenzia che la medesima relazione precisa, altresì, che, qualora con la legge di assestamento si ottenessero le ulteriori risorse richieste, « si renderà necessario inviare alle Commissioni parlamentari un secondo schema di Decreto Ministeriale di ripartizione per il residuo ammontare ».

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, illustra i disegni di legge di rendiconto 2016 e di assestamento 2017, relativamente alle parti di competenza della Commissione. Partendo dal rendiconto, fa presente che in sede di previsioni definitive 2016 relative al MIUR si passa, per gli stanziamenti in conto competenza, da euro 55.046,1 milioni previsti dalla legge di bilancio a euro 55.745,7 milioni, (assorbiti per il 95,4 per cento dalla spesa corrente), mentre per gli stanziamenti di cassa si passa da euro 55.760,5 milioni a euro a euro 57.300,3. Rileva che, osservando l'andamento delle risorse per competenza assegnate al MIUR nel corso del triennio

2014-2016, si nota un *trend* di crescita: +0,9 per cento nel 2015, + 4,6 per cento nel 2016. In particolare, nel 2016 si è registrato, rispetto al 2015, un incremento delle previsioni definitive di competenza relative sia alla spesa corrente (+5 per cento), sia al rimborso delle passività finanziarie (+1,2 per cento) – a fronte di aumenti comunque registrati dalle stesse voci nel 2015 rispetto all'anno precedente (+0,7 per cento e +12,1 per cento) – e una diminuzione delle previsioni definitive relative alla spesa in conto capitale (-2,1 per cento), a fronte di un aumento registrato dalla stessa voce nel 2015 rispetto all'anno precedente (+3,6 per cento). In particolare, nel 2016, nell'ambito della missione « Istruzione scolastica » – cui è destinato l'81,7 per cento della dotazione del Ministero –, al programma « Istruzione secondaria di secondo grado » è destinato il 33,7 per cento delle risorse, seguito da « Istruzione primaria » (30,2 per cento), « Istruzione secondaria di primo grado » (21,3 per cento) e « Istruzione prescolastica » (12,4 per cento). Al programma « Istituzioni scolastiche non statali » va l'1,1 per cento delle risorse. La somma dei programmi di minore importo costituisce l'1,2 per cento del totale. A consuntivo si registrano euro 54.879,7 milioni per gli stanziamenti di competenza e euro 54.629,2 milioni per le autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio è pari a euro 2.575,2 milioni, in diminuzione rispetto al rendiconto 2015 (quanto ammontavano a euro 3.372 milioni). L'incidenza percentuale della spesa finale per istruzione, università e ricerca sul bilancio dello Stato passa dall'8,8 per cento del rendiconto 2015 al 9,3 per cento. Nella sua Relazione, la Corte dei conti sottolinea, ancora una volta, l'andamento in crescita delle retribuzioni riconducibile, in gran parte, alla missione « Istruzione scolastica ». Hanno concorso a tale andamento, oltre che la difficile tenuta dei risultati di contenimento della spesa realizzati in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008), il completamento del piano ordinario e straordinario di assunzioni di

personale docente per l'anno scolastico 2015-2016 e le prime assunzioni del concorso a cattedre 2016. Inoltre, si è mantenuto elevato il numero di docenti di sostegno in deroga. Quanto al personale ATA, per quanto sia stata attuata la riduzione di 2.020 posti prevista dalla legge n. 190 del 2014, sono stati istituiti, in deroga all'obiettivo fissato, 3.438 posti per far fronte alle situazioni critiche conseguenziali alle misure restrittive in materia di organico di diritto e di supplenze brevi previste dalla stessa legge n. 190 del 2014. Invece, i consumi intermedi hanno registrato, sia in termini di impegno, che in termini di pagamenti, un decremento, nel cui ambito la quota di spesa più consistente, ascrivibile sempre alla missione « Istruzione scolastica », si è concentrata sul Fondo per il funzionamento, al quale nel 2016 sono stati destinati ulteriori euro 123,9 milioni stanziati dalla legge n. 107 del 2015. La situazione debitoria degli uffici centrali e periferici del MIUR ammonta a circa euro 472,3 milioni. Rilevante appare anche l'esposizione debitoria nei confronti della Tesoreria dello Stato, pari a euro 87 milioni, in forte crescita rispetto all'esercizio precedente. La parte più cospicua dei debiti rimasti insoluti attiene a quelli provenienti da spese per liti, in particolare relative alla adeguata remunerazione degli anni di frequenza delle scuole di specializzazione medica e ai rimborsi all'INAIL per prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni. Quanto all'esposizione debitoria delle istituzioni scolastiche, alle stesse sono stati erogati nel 2016 euro 93 milioni a copertura delle sofferenze finanziarie derivanti da situazioni debitorie pregresse e da situazioni creditorie vantate nei confronti dello Stato. Con riferimento alle politiche declinate in missioni e programmi, la Corte sottolinea che l'attuazione nei tempi previsti del piano straordinario di assunzioni di personale docente, con la nomina in ruolo di più di 86.000 unità, unito alle nomine ordinarie per l'anno scolastico 2016/2017 (14.599 unità) ha prodotto risultati rilevanti sia in funzione delle esigenze didattiche e organiz-

zative delle istituzioni scolastiche, sia in relazione alla consistenza del personale precario. Meno incisivi rispetto alle aspettative sono risultati gli effetti sulla consistenza delle graduatorie ad esaurimento (che, pur ridotte di un terzo, hanno successivamente risentito dei provvedimenti giurisdizionali concernenti l'inserimento, fra gli altri, dei diplomati magistrali, che ha riportato il numero dei docenti inseriti a 88.045), nonché sul ricorso al personale supplente, la cui crescita nel 2016 si riconduce a varie ragioni, fra le quali la mancanza di iscritti in alcune GAE, l'istituzione di posti di sostegno in deroga, il mancato completamento di alcune procedure concorsuali, gli effetti della mobilità straordinaria (in particolare, nel 2016 si è fatto ricorso a 125.832 unità supplenti, di cui 109.889 fino al termine delle attività didattiche e 15.943 annuali). Complessa è risultata anche la definizione del nuovo concorso a cattedre, per complessive 620 procedure, a seguito sia dello slittamento delle prove scritte, sia del contenzioso avviato dopo lo svolgimento delle stesse, che ha dato vita a misure cautelari di ammissione con riserva a prove scritte suppletive (per circa 400 procedure). Con riferimento alla riorganizzazione della rete scolastica, pur non essendo stata raggiunta l'intesa sul dimensionamento in sede di Conferenza unificata, il contenimento si sta realizzando, attesa la flessione da 8.508 a 8.406 delle istituzioni scolastiche. Nel 2016 è proseguito il processo di valutazione delle scuole – e, in particolare, è stata avviata la fase di valutazione esterna che, in prima applicazione, ha coinvolto il 5 per cento delle istituzioni scolastiche individuate casualmente dall'INVALSI – ed è stata avviata la valutazione dei dirigenti scolastici, che ha coinvolto 6.968 unità e 327 Nuclei di valutazione costituiti presso gli USR. Inoltre, a 2.487 docenti è stato assegnato il *bonus* per la valorizzazione del merito (legge n. 107 del 2015). Un peso significativo in termini finanziari hanno assunto gli interventi di edilizia scolastica, nel cui ambito, in particolare, si è registrato l'avvio di tutti gli interventi previsti sulle diverse fonti di finanzia-

mento, l'avanzato stato di attuazione del progetto « scuole sicure », la buona performance del sistema di finanziamento tramite mutui con onere di ammortamento a carico dello Stato. Per converso, si è registrato un ritardo nell'avvio del programma « scuole innovative ». Di minor rilievo finanziario, ma non di minor peso strategico, sono risultati gli interventi per l'innovazione digitale nelle scuole, tra i quali è stato concluso quello attinente alla realizzazione di laboratori innovativi. Notevole è stato il ruolo degli Istituti tecnici superiori, diventati 93 a fine 2016, (74 nel 2014) con 380 percorsi attivi e 8.232 iscritti. In particolare, gli occupati a 12 mesi sono pari all'81,1 per cento, dei quali il 90,2 per cento in attività coerenti con i percorsi seguiti. Gli impieghi a tempo indeterminato sono pari al 46,8 per cento. Con riferimento all'alternanza scuola-lavoro la Corte, a fronte di una stima di circa 1.150.000 studenti impegnati nell'anno scolastico 2016/2017, prevede che, per l'anno scolastico 2017/2018, in cui il sistema è a regime, saranno coinvolti circa 1,5 milioni di studenti. Quanto all'istruzione superiore, la Corte, nel rinviare al Referto sul sistema universitario 2011-2015, in corso di predisposizione, l'esame del quadro complessivo degli aspetti finanziari della gestione delle università, si sofferma sul sistema AFAM. In particolare, ribadisce la carenza di regolamentazione sulla *governance*, sugli standard dei corsi, sulla strutture e, in particolare, la mancanza degli ordinamenti nazionali dei corsi di diploma accademico di secondo livello, autorizzati solo in via sperimentale. Quanto al reclutamento, dato conto che il relativo regolamento è stato trasmesso dal MIUR al MEF e al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sottolinea che, malgrado l'inserimento in un sistema di istruzione terziaria, i criteri tuttora usati risentono di un modello più legato alla scuola secondaria. Infine, evidenzia che, data l'equipollenza dei titoli AFAM a quelli universitari, sarebbe necessario introdurre un efficace sistema di valutazione esterna, che affianchi l'autovalutazione effettuata dai Nuclei.

La Corte sottolinea positivamente l'approvazione del Programma nazionale della ricerca 2015-2020. Resta, peraltro, ancora problematico il sistema di finanziamento, atteso che, accanto alle risorse provenienti dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 e dal Fondo di sviluppo e coesione, si conferma anche nel 2016 la progressiva riduzione dei contributi statali, in particolare provenienti dal FIRST. Ciò nonostante, significative appaiono le prime attuazioni del PNR, concentrate essenzialmente sulle linee di azione finanziate con risorse esterne. In particolare, sono stati avviati gli interventi Promozione dei dottorati innovativi, Fare ricerca in Italia, *Contamination Lab*, Sviluppo e potenziamento di 4 nuovi cluster tecnologici nazionali. Con riferimento ai progetti avviati nei precedenti esercizi, molti – finanziati a valere sulle risorse del FAR – risultano ancora in corso, a seguito di criticità legate, da un lato, al ritardo nell'*iter* di valutazione delle domande pervenute e, dall'altro, al fenomeno, di particolare consistenza, della revoca dei finanziamenti agevolati. Critica risulta ancora la gestione delle risorse relative al PON Ricerca e competitività 2007-2013, sia per la lentezza registrata in fase di avvio del programma, sia per l'interruzione dei pagamenti comunicata dai Servizi della Commissione europea nel maggio 2015, in relazione a carenze emerse durante i controlli di competenza dell'Autorità di *audit*. Procede, invece, speditamente l'attuazione delle misure programmate nel PON 2014-2020 e la partecipazione italiana al Programma *Horizon 2020* che, tuttavia, necessita di un miglior « accompagnamento » degli attori della ricerca da parte delle amministrazioni centrali e locali. Per lo stato di previsione del Mibact, in sede di previsioni definitive, si passa, per gli stanziamenti di competenza, da euro 2.128,4 milioni a euro 2.221,4 milioni (assorbiti per il 77,7 per cento dalla spesa corrente), mentre per quelli di cassa da euro 2.345,3 milioni a euro 2.452,3 milioni. L'andamento delle risorse per competenza assegnate al MIBACT nel corso del triennio 2014-2016 presenta un rilevante incre-

mento delle stesse: nel 2015 del -13,4 per cento, nel 2016 del 32,1 per cento. In particolare, nel 2016 si è registrato, rispetto al 2015, un incremento delle previsioni definitive di competenza relative sia alla spesa corrente (+28,8 per cento), sia alla spesa in conto capitale (+50,8 per cento), sia alla voce relativa al rimborso delle passività finanziarie (+4,3 per cento). Nel 2016 alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici è destinato il 93,6 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero. Gli atti, ai quali rinvio, dettano le consistenze assegnate ai vari programmi della missione. A consuntivo, si registrano euro 2.200,3 milioni per gli stanziamenti di competenza ed euro 1.797,1 milioni per gli stanziamenti di cassa. La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio è pari a euro 786,3 milioni. L'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali e il turismo sul bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento, rimanendo invariata rispetto al 2015. Nella sua Relazione, la Corte dei conti sottolinea che i documenti programmatici mirano a consolidare l'attività del Ministero su interventi diretti a garantire la tutela e la competitività del vasto patrimonio culturale e artistico, mantenendo peraltro alta l'attenzione sull'evoluzione dei costi e delle spese, nonché sulla qualità dei servizi culturali da rendere alla collettività. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, di rilievo appare la politica relativa al settore dei musei che, alla luce della domanda nazionale e internazionale, mira a rafforzare i profili qualitativi e competitivi, attraverso l'ampliamento del numero degli istituti dotati di autonomia e la creazione di un sistema museale nazionale in grado di presentare un'offerta integrata. A differenza dei precedenti esercizi, lo stato di previsione del Mibact nel 2016 ha registrato una crescita delle risorse, con un ritorno all'investimento. In particolare, la legge di stabilità 2016 ha incrementato le risorse per il Piano strategico « Grandi progetti beni culturali » (la relazione evidenzia, però, che lo stato di attuazione degli interventi, sia per l'annualità 2014,

sia per le annualità 2015 e 2016, registra un certo ritardo), ha confermato il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (in tal caso, la relazione evidenzia che si registra una contenuta capacità di spesa), ha stanziato ulteriori euro 30 milioni annui per interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione e ulteriori euro 30 milioni per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli Istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale, ha previsto il c.d. *Bonus* cultura per i giovani che compivano 18 anni nel 2016, ha potenziato il tax credit per il cinema e l'audiovisivo, ha reso strutturale il cosiddetto *Art-bonus*. Rilevante appare, inoltre, la previsione di assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Mibact. Ulteriori risorse, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, sono state dedicate al Piano cultura e turismo, approvato dal CIPE nel maggio 2016. Incide, inoltre, sull'ammontare delle risorse destinate al settore l'andamento dei fondi straordinari assegnati al Ministero. Si registra una lieve crescita anche delle risorse derivanti complessivamente da gioco lotto, erogazioni liberali, *art-bonus*, sponsorizzazioni, destinazione dei contribuenti del 5 per mille, oltre agli introiti della bigliettazione per ingressi a musei statali (26,5 milioni). Resta sempre consistente la giacenza delle contabilità speciali del Mibact, pari a oltre euro 293 milioni, contabilità peraltro destinate ad essere fortemente ridimensionate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017 che ha ricondotto molte di esse al regime di contabilità ordinaria. A fronte della crescita degli stanziamenti, sono aumentati anche la capacità di impegno, superiore al 97 per cento, nonché l'ammontare dei pagamenti e, conseguentemente, è diminuito l'ammontare dei residui propri. Rispetto a tale quadro generale, peraltro, il valore dei pagamenti nell'ambito del programma «Tutela del patrimonio culturale» è risultato più contenuto, sia per la natura in conto capitale delle spese, sia per il ritardo registrato

nell'avvio delle procedure. In forte ritardo appare anche l'utilizzo delle risorse destinate al cosiddetto *Bonus* Cultura. L'analisi economica del bilancio suggerisce, peraltro, al pari del precedente esercizio, un attento esame dei programmi di spesa, attesa la rilevanza della quota di risorse assorbita da spese di funzionamento. Per quanto concerne il Grande Progetto Pompei, nonostante la maggiore dinamicità rispetto al passato, lo stato di attuazione non è riuscito a centrare il target previsto nel piano di azione. Ciò ha reso necessaria la suddivisione del progetto in due fasi, la prima delle quali posta a carico del PON 2007-2013, la seconda a carico del PON 2014-2020. Si riscontra, tuttavia, il rischio di accumulare ulteriori ritardi, alla luce di alcune problematiche legate al passaggio del finanziamento fra i due PON.

Nel settore dello spettacolo, sono stati applicati per la seconda annualità i nuovi criteri per la ripartizione delle risorse del FUS, che hanno determinato una concentrazione degli investimenti su iniziative di maggiore qualità e dimensione, uno stimolo all'integrazione tra imprese del settore, un aumento dei contributi per oltre tre quarti dei soggetti finanziati, a fronte di una contenuta flessione del numero dei soggetti per i quali il contributo diminuisce, una attenzione alle giovani generazioni, un riconoscimento dell'attività di programmazione a carattere multidisciplinare. Resta ancora difficile la situazione delle fondazioni lirico-sinfoniche per le quali, salvo rare eccezioni, emergono evidenti criticità economico patrimoniali, attinenti, in particolare, alla notevole esposizione debitoria, per mutui o anticipazioni bancarie, e alla erosione del patrimonio netto. Anche per le fondazioni interessate dai piani di risanamento, il monitoraggio effettuato dal commissario straordinario sulla base dei consuntivi 2015 non ha registrato una vera e propria inversione di tendenza nei risultati. Opportunamente, dunque, la legge di stabilità 2016 ha prorogato i termini concessi alle fondazioni per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio. Con riferimento al programma «Sostegno all'edito-

ria », iscritto nell'ambito dello stato di previsione del MEF, gli stanziamenti dei capitoli di interesse della VII Commissione passano, in sede di previsioni definitive, da euro 154,8 milioni sia in conto competenza che in conto cassa, a 162,8 milioni, sempre sia in conto competenza che in conto cassa. A consuntivo, risultano pari a euro 162,8 milioni per gli stanziamenti di competenza e a euro 139 milioni per le autorizzazioni di cassa. Relativamente al programma « Ricerca di base e applicata », anch'esso iscritto nello stato di previsione del MEF, gli stanziamenti dei capitoli di interesse passano da euro 124,4 milioni sia in conto competenza che in conto cassa a euro 176,3 milioni in conto competenza e a euro 256,3 milioni in conto cassa. A consuntivo, risultano euro 176,3 in conto competenza ed euro 176 in conto cassa. Sempre nel medesimo stato di previsione del MEF, il capitolo di interesse iscritto nel programma « Sostegno all'istruzione », relativo al finanziamento alle regioni e alle province autonome per l'assegnazione di borse di studio, recava euro 14,2 milioni solo in conto cassa. Nel corso dell'anno si è avuta una variazione in aumento di euro 0,2 milioni solo in conto cassa. Le previsioni definitive, dunque, sono pari a euro 14,4 milioni per le sole autorizzazioni di cassa. Identico è il valore a consuntivo. Per quanto riguarda il programma « Attività ricreative e sport », anch'esso iscritto nello stato di previsione del MEF, gli stanziamenti di interesse passano da euro 634,3 milioni sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 693,3 milioni in conto competenza ed euro 725,7 milioni per le autorizzazioni di cassa. A consuntivo, si registrano euro 689,9 milioni per gli stanziamenti di competenza ed euro 712,1 per le autorizzazioni di cassa. Con riferimento al programma « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali », iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, lo stanziamento dei capitoli relativi al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, al Fondo per il pluralismo

e l'informazione (relativo, nel 2016, solo alle radio e alle tv locali) e al Fondo per la diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale passa da euro 59,5 milioni sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 60,9 milioni per stanziamenti di competenza e a euro 130,2 milioni per le autorizzazioni di cassa. A consuntivo si registrano euro 60,9 milioni in conto competenza ed euro 73,6 milioni in conto cassa. Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono allocate le somme occorrenti per garantire le gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni, per le quali lo stanziamento, pari a euro 103 milioni sia in conto competenza che in conto cassa, non registra variazioni né in sede di previsioni definitive, né in sede di consuntivo.

Passando al disegno di legge di assestamento, ricordo che lo stato di previsione del MIUR per l'esercizio 2017 recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 56.202,5 milioni in conto competenza e a euro 56.477,1 milioni in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 era pari a euro 1.702,2 milioni. Le previsioni iniziali sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2017, in forza di atti amministrativi. In particolare, si è registrato un aumento delle dotazioni di competenza pari a euro 717,5 milioni, e delle dotazioni di cassa, pari a euro 781,6 milioni. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, come modificato dal Senato, le quali comportano – all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo – uno stanziamento pari euro 56.899,7 milioni in conto competenza e a euro 57.577,1 milioni in conto cassa.

Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di euro 982,6 milioni, che deriva dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2016. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per il dettaglio del confronto tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2017 con riferimento alle singole missioni e ai singoli programmi,

evidenzia che le principali variazioni in conto competenza rispetto alle previsioni iniziali di bilancio riguardano la Missione Istruzione scolastica (+ euro 650,7 milioni) con riferimento alla quale si registra, in particolare, un incremento relativamente ai programmi: Istruzione del primo ciclo (+ euro 358,5 milioni) e Istruzione del secondo ciclo (+ euro 281,5 milioni). Una diminuzione degli stanziamenti si registra, invece, nonostante l'incremento di euro 4 milioni deliberato dal Senato, in corrispondenza del programma Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (- euro 15,8 milioni). Si registrano variazioni positive anche per quanto concerne le Missioni Istruzione universitaria (+ euro 17,8 milioni), Ricerca e innovazione (+ euro 11,1 milioni), e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ euro 17,7). Alla medesima Missione Istruzione scolastica sono attribuibili anche le principali variazioni in conto cassa (+ euro 844,4 milioni), anche in questo caso dovute principalmente all'incremento registrato per i programmi Istruzione del primo ciclo (+ euro 361,6 milioni) e Istruzione del secondo ciclo (+ euro 280,8 milioni). Variazioni positive importanti intervengono anche nell'ambito della Missione Ricerca e innovazione (+ euro 175,1 milioni). Ulteriori variazioni positive riguardano le Missioni Istruzione universitaria (+ euro 66 milioni), e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ euro 14,5 milioni). Più in particolare, nell'ambito della Missione Istruzione scolastica, gli stanziamenti relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche subiscono una diminuzione di euro 2 milioni in conto competenza, e un incremento di euro 0,4 milioni in conto cassa, risultando complessivamente pari a euro 859,8 milioni in conto competenza e a euro 1.032,2 milioni in conto cassa. Con riguardo alla Missione Istruzione universitaria, le dotazioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università subiscono un incremento di euro 5 milioni in conto competenza e di euro 55 milioni in conto cassa, risultando pari a euro 6.986,9

milioni in conto competenza e a euro 7.036,9 milioni in conto cassa. Nell'ambito della Missione Ricerca e innovazione, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca non subisce variazioni in conto competenza, mentre registra un aumento in conto cassa di euro 100 milioni, risultando pari a euro 1.677,5 milioni in conto competenza e a euro 1.777,5 milioni in conto cassa. Le risorse destinate al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica registrano variazioni in aumento sia in conto competenza che in conto cassa (euro 10,8 milioni), risultando pari a euro 54 milioni sia in conto competenza che in conto cassa. Per quanto concerne il Mibact, lo stato di previsione iniziale per l'esercizio 2017 reca previsioni di spesa in conto competenza per complessivi euro 2.119,6 milioni e in conto cassa per complessivi euro 2.447,8 milioni. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 è pari a euro 545,2 milioni. Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2017 hanno comportato un incremento delle dotazioni di competenza pari a euro 15,4 milioni e di quelle di cassa pari a euro 17,8 milioni. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le quali comportano – all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo – un incremento di euro 10,8 milioni delle previsioni di competenza e di euro 13,1 milioni delle autorizzazioni di cassa. Pertanto, le previsioni assestate sono pari a euro 2.145,8 milioni in conto competenza e a euro 2.478,7 milioni in conto cassa. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di euro 244,3 milioni. Rimandando sempre alla documentazione per il confronto tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2017 con riferimento ai singoli programmi, evidenzia che la principale variazione di segno positivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, in conto competenza, riguarda – all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo – la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (+ euro

18,1 milioni) per la quale, in particolare, si registra un incremento relativamente ai programmi: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (+ euro 3,7 milioni); Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (+ euro 2,1); Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (+ euro 5,5 milioni); Tutela del patrimonio culturale (+ euro 2,1); Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (+ euro 3,2 milioni). Una diminuzione degli stanziamenti riguarda, invece, il programma Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (- euro 1,6 milioni). Più in particolare, le previsioni assestate relative al Fondo unico dello spettacolo registrano variazioni positive rispetto alle previsioni iniziali sia in competenza (+ euro 1,3 milioni), sia in conto cassa (+ euro 21,2 milioni). In base alle previsioni assestate, pertanto, la consistenza del Fondo è pari a euro 420,2 milioni in conto competenza e a euro 467,9 milioni in conto cassa. Si registrano variazioni positive anche per quanto concerne le Missioni Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ euro 8,5 milioni) e Turismo (+ euro 0,1 milioni). Variazioni negative sono riscontrabili, invece, per la Missione Ricerca e innovazione (- euro 0,4 milioni). Per

quanto riguarda le variazioni in conto cassa, invece, le principali variazioni sono attribuibili alle Missioni Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ euro 27,1 milioni) e Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (+ euro 5,1 milioni). Variazioni negative sono riscontrabili, invece, per le Missioni Turismo (- euro 0,9 milioni) e Ricerca e innovazione (- euro 0,4 milioni). Per quanto concerne, infine, il confronto tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2017 con riferimento ai singoli programmi degli stati di previsione di MEF, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'interno, per i capitoli di interesse della Commissione Cultura, rinvia alle tabelle presenti nella documentazione predisposta dagli uffici.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-11313 Giancarlo Giordano: Sulla situazione dei complessi archeologici museali di competenza delle province e, in particolare, del Museo di Capua.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Giordano chiede al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo notizie in merito al Museo campano di Capua.

Come sottolineato dallo stesso Onorevole interrogante, il museo provinciale campano di Capua è stato interessato, da un lato, dal processo di riordino delle competenze provinciali, disciplinato dalla legge 8 giugno 2014, n. 56, e, dall'altro, dalla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario della Provincia di Caserta.

La vicenda del museo in questione si colloca, quindi, nell'ambito del più generale problema degli istituti culturali di proprietà provinciale, archivi, biblioteche e musei stessi, che necessitano di un piano di razionalizzazione, che superi le esistenti problematiche di organizzazione e valorizzazione e ne promuova il rilancio.

Come già preannunciato in altro contesto parlamentare, l'intenzione di questo Ministro è quella di pervenire alla sottoscrizione di un accordo di valorizzazione tra lo stesso Ministero, la Regione Campania e la Provincia di Caserta finalizzato alla soluzione delle problematiche relative alla gestione del Museo campano di Capua. Lo scorso 30 maggio si è infatti tenuto uno specifico tavolo di concertazione, cui hanno preso parte rappresentanti di tutti gli Enti interessati.

Per il MiBACT erano presenti il Sottosegretario di Stato On.le Cesaro, il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Musei e il Direttore del Polo museale della Campania; per la Regione Campania il Direttore Generale Turismo e Politiche

Culturali della Regione Campania e per la Provincia di Caserta un Consigliere delegato.

In questa sede il MiBACT, per il tramite della Direzione generale Musei, si è impegnato a pervenire ad un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, avente ad oggetto una promozione e valorizzazione condivisa dei luoghi della cultura di proprietà pubblica e privata dell'Alto Casertano, al fine di rendere disponibile alla cittadinanza locale, ai visitatori italiani e a quelli stranieri un insieme coordinato di beni ed eventi.

I musei che potranno far parte del sistema museale dell'Alto Casertano non rappresenteranno solo una serie di esigenze cui fare fronte, ma costituiranno un bacino di competenze e capacità professionali, connotate da conoscenze specialistiche di livello eccellente.

In particolare, i soggetti pubblici che faranno parte del sistema museale potranno anche costituire, dopo un'adeguata valutazione della sostenibilità economica, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, e dell'articolo 115, comma 5, dello stesso Codice, specifici soggetti giuridici in grado di garantire la gestione di funzioni e servizi comuni a livello territoriale, avvantaggiandosi delle opportunità offerte, in termini di sostenibilità, dalle economie di scala rese possibili dal sistema. Tali soggetti, in particolare, potranno coprire le funzioni ed attività che i singoli musei non sono in grado di garantire per mancanza di specifiche competenze professionali e per carenza di risorse. Tra queste possono

essere evidenziate il marketing, il *fundraising* e la gestione di servizi al pubblico, così come definiti dall'articolo 117 del Codice.

La Regione Campania, per il tramite del Direttore Generale Turismo e Politiche Culturali, nell'evidenziare di aver ottemperato a partire dal gennaio 2016 al finanziamento delle spese di personale e di funzionamento per musei, pinacoteche e biblioteche provinciali, come previsto dalla Legge Delrio, ha comunicato di non aver potuto ottemperare al trasferimento di ulteriori risorse per l'anno 2017, non essendo stato predisposto il bilancio annuale di spesa da parte della Provincia di Caserta.

In ogni caso, la Regione stessa si è dichiarata disponibile ad assicurare la copertura finanziaria al rinnovato piano di valorizzazione del Museo campano di Capua, non appena sarà stato predisposto dalla Provincia di Caserta.

E tuttavia, nonostante la convergente ed ampia disponibilità manifestata dal MiBACT e dalla Regione Campania a sostenere l'attività del Museo campano di Capua, la Provincia di Caserta, trovandosi in dissesto finanziario e quindi nell'impossibilità, in assenza di bilancio, di ricevere ed erogare finanziamenti, non è, attualmente, nella condizione di poter programmare l'attuazione di attività Istituzionali e il pieno espletamento delle funzioni che le sono proprie, così come comunicato dal Consigliere delegato della Provincia stessa.

Concludo rammaricandomi di non poter presentare una soluzione immediata per il Museo campano di Capua in ragione delle oggettive difficoltà della Provincia di Caserta, ma assicurando, nel contempo, la costante attenzione del Ministero sul territorio e confermando il nostro impegno e la nostra disponibilità a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione non appena la situazione torni, auspicabilmente, alla normalità.

ALLEGATO 2

5-11487 Rotta: Sulle torricelle Massimiliane ubicate lungo il sistema difensivo asburgico nei pressi della città di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Alessia Rotta richiede a questo Ministero, al Ministero delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico quali iniziative si intendono adottare per ripristinare una situazione di legalità sulla seconda torricella massimiliana di Verona sulla quale sono installati numerosi ripetitori televisivi.

Vi premetto che essendo la vicenda particolarmente rilevante ed essendosi avuta un'intensa attività, in particolare degli Uffici periferici del MiBACT, che è opportuno ricostruire, vi chiederò qualche minuto di attenzione in più.

Occorre innanzitutto precisare che la seconda torricella massimiliana è sottoposta dal 18 agosto del 1997 ad un vincolo di tutela monumentale (in quanto parte di un complesso di quattro torricelle che rappresentano un esempio di architettura fortificata realizzata a Verona negli anni trenta/quaranta dell'800) che comprende anche una vasta area circostante il manufatto e ad un vincolo di tutela paesaggistica che risale al gennaio del 1956, in quanto le torricelle ed il contesto collinare nel quale sono inserite, formano, nell'insieme, un quadro panoramico di eccezionale bellezza paesaggistica.

Allo stato attuale il complesso monumentale della seconda torricella Massimiliana è interessato dalla presenza di numerose antenne e ripetitori di circa 20 società che operano su territorio sia nazionale che locale nel settore della comunicazione radiotelevisiva, installate abusivamente sulle strutture di copertura del manufatto, nonché da altrettanti apparati

tecnologici di supporto al funzionamento delle antenne medesime, collocati all'interno della Torricella.

All'esterno è presente un traliccio in acciaio (con annesso volume tecnico) di notevole altezza sul quale sono collocate ulteriori antenne e ripetitori. Tali manufatti sono stati realizzati in assenza di provvedimenti di autorizzazione sia storico artistica che paesaggistica.

Sempre nell'area esterna limitrofa alla seconda torricella, è presente una centralina per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico la cui installazione è stata invece autorizzata dalla Soprintendenza con provvedimento dell'ottobre 1994.

La seconda torricella, di proprietà demaniale, venne data in consegna dal Ministero delle Finanze all'Amministrazione comunale di Verona nel febbraio del 1964. Tale uso è stato formalizzato con successivi atti concessori. Nel 1984 l'Ufficio Tecnico Erariale di Verona redigeva il verbale di ricognizione, nel quale veniva constatata la presenza di apparecchiature radio-televisive di emittenti private. Successivamente alla rilevazione degli abusi in questione, l'Intendenza di Finanza nel 1988 ha diffidato l'Amministrazione comunale a consegnare entro il gennaio del 1989 l'immobile libero da ogni insediamento (di terzi) non autorizzato. Nel 1994 l'immobile risultava ancora in consegna al Comune di Verona, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dall'Intendenza di Finanza.

Dagli atti risulta come negli anni successivi siano stati esperiti dalla Soprintendenza sopralluoghi congiunti con altri uffici interessati (Agenzia del Demanio, Uf-

ficio del Territorio di Verona, Corpo Forestale dello Stato, Comune di Verona, Regione Veneto) al fine di addivenire alla risoluzione della questione.

A seguito di tali accertamenti, nel settembre del 2000, la Soprintendenza, ribadendo il parere di incompatibilità di tali infrastrutture con i principi di tutela e conservazione dello storico edificio, auspicava una sollecita totale rimozione e, contestualmente, ne informava la Procura della Repubblica.

Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali, la competente Soprintendenza ha segnalato la situazione di abusivismo per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 160 dello stesso Codice, proponendo di ingiungere ai responsabili delle installazioni abusive la rimozione di tali manufatti e l'esecuzione delle opere di ripristino. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, sentita la Direzione generale competente, ha successivamente indicato le linee da seguire per l'avvio delle procedure di rimessa in pristino del complesso monumentale in questione, che dovevano però interessare solo le antenne e gli apparati tecnologici installati abusivamente sulla seconda torricella, dopo il 1997, data di notifica del decreto di tutela.

Secondo tali indicazioni, la Soprintendenza nel 2009 ha effettuato ulteriori sopralluoghi con funzionari dell'Agenzia del Demanio, del Comune di Verona, e della Procura della Repubblica, per accertare lo stato in cui versava l'immobile demaniale e per recuperare l'elenco completo ed aggiornato sia delle utenze attive che di quelle dismesse, con le relative date di attivazione e dismissione e quindi pervenire ad un chiaro quadro della situazione abusiva al fine di rendere efficace l'azione di tutela.

Nell'intento di risolvere la questione, la Soprintendenza ha presenziato recentemente a vari incontri convocati dall'Agenzia del Demanio, coinvolgendo l'Amministrazione comunale e anche i funzionari del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Veneto, per addivenire alla concreta e definitiva risoluzione della situa-

zione abusiva e poter valutare in maniera idonea le condizioni di ripristino dei luoghi.

Considerato che, nonostante i ripetuti solleciti, nulla è pervenuto in merito al riordino del Complesso monumentale, la Soprintendenza, nel marzo del corrente anno, ha avviato un procedimento sanzionatorio per la rimessa in pristino del bene culturale (ai sensi dell'articolo 160 del Codice) nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Negli ultimi mesi anche la Procura del Tribunale di Verona si è interessata della vicenda e ha convocato riunioni periodiche con i soggetti a vario titolo coinvolti (occupanti abusivi, Amministrazione Comunale, Agenzia del Demanio, Soprintendenza) al fine di giungere alla risoluzione della problematica.

Nella riunione tenutasi il 22 giugno scorso è stato presentato, da parte del legale delle emittenti private che trasmettono dalla seconda torricella, un progetto di restauro conservativo comprendente anche la rimozione delle antenne e delle infrastrutture presenti sull'immobile. In merito a tale presentazione, la Soprintendenza ha ritenuto ammissibile, in linea di massima, l'intervento proposto sulla seconda torricella massimiliana, riservandosi tuttavia di esaminare per quanto di competenza, il progetto definitivo per l'eventuale emissione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice). Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si fa presente che lo stesso Ufficio sta valutando le modalità e i tempi per la dismissione e/o rimozione totale delle infrastrutture presenti nell'area esterna, tenendo conto anche del rilevante interesse pubblico connesso al servizio di pubblica utilità svolto dalle emittenti private attraverso gli apparati di trasmissione, e considerato quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata al progetto in merito al carattere di provvisorietà degli apparati di trasmissione, in prospettiva di una loro diversa collocazione, allorquando sulla

scorta dell'attuale normativa si passerà al sistema di trasmissione denominato T2, prevista per il 2020.

Inoltre, nella medesima riunione, sono state consegnate, per il tramite degli attuali utilizzatori abusivi dell'immobile, le chiavi di accesso al compendio demaniale. A seguito di ciò l'Agenzia del Demanio ha effettuato una ricognizione per l'accertamento della consistenza e dello stato dei luoghi della Torricella, trasmettendo gli esiti alla Soprintendenza.

La Soprintendenza ha predisposto la documentazione istruttoria per la conclusione del procedimento sanzionatorio e l'adozione del relativo decreto di rimessa in pristino della seconda torricella massimiliana.

Preciso inoltre che nell'ambito delle recenti riunioni che si stanno svolgendo

presso la Procura della Repubblica di Verona, la Soprintendenza sta fornendo il proprio contributo al fine di giungere in tempi brevi alla risoluzione della questione, tenuto conto anche della complessità della stessa che coinvolge più soggetti anche pubblici, e riguarda aspetti legati all'interruzione del servizio di pubblica utilità svolto da parte delle emittenti che trasmettono dal sito in questione.

Ribadisco, onorevole Rotta, anche in questa sede quindi, il forte impegno degli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per una soluzione di questa annosa questione che, garantendo lo svolgimento del servizio di pubblica utilità, sia pienamente rispettosa delle esigenze di conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del territorio e della cittadinanza veronesi.

ALLEGATO 3

**5-11510 Ventricelli: Sul progetto della Regione Puglia
« Diritti a scuola ».**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione verte sulla valutabilità, ai fini delle graduatorie d'istituto, del servizio svolto dal personale precario della scuola nell'ambito del progetto « Diritti a scuola » organizzato dalla regione Puglia a seguito di apposita convenzione annualmente stipulata con il MIUR per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese attraverso azioni di recupero e rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, a valere sulle risorse del Fondo POR 2014-2020.

Le preoccupazioni manifestate dall'On.le interrogante traggono origine dalla circostanza che l'accordo siglato il 16 dicembre 2016 da MIUR e Regione Puglia per l'anno scolastico 2015/2016 non ha previsto la valutazione del servizio in discorso. Pertanto, si richiedono apposite iniziative in vista degli adempimenti connessi all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia da effettuare per il triennio 2017-2020.

Si ricorda, preliminarmente, che l'accordo in esame rientra nel novero di quelli previsti dal decreto-legge n. 134 del 2009 (cosiddetto « salva precari ») in base al quale le Regioni, con apposite convenzioni con il Miur e utilizzando fondi assegnati alle stesse, hanno potuto impiegare i docenti precari che non riuscivano più a ottenere supplenze nelle scuole dopo l'attuazione delle misure di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'accordo con la Regione Puglia ha durata annuale, circostanza che ha determinato negli anni alcune variazioni nel contenuto. Per ciò che qui interessa, si evidenzia che il citato accordo del 16 dicembre 2016 non ha previsto la valutazione, all'epoca, infatti, erano programmate le procedure del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015, che ha coinvolto i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Gli interessati sono stati invitati, nell'ambito delle operazioni del piano straordinario, a produrre apposita istanza di partecipazione alle fasi *b)* e *c)* del piano medesimo.

Successivamente, in data 14 dicembre 2016 è stato definito il nuovo accordo MIUR-Regione Puglia per l'anno scolastico 2016/2017, a cui è seguita la corrispondente intesa tra U.S.R. e Assessorato regionale, che ha nuovamente previsto la valutabilità del servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio a norma dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Ciò posto, la questione sollevata con l'interrogazione ha trovato positiva soluzione. In data 1° giugno 2017 è stato emanato il decreto ministeriale n. 374 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. L'articolo 4-*bis* del decreto ha precisato, al punto 4 della parte relativa ai titoli di servizio, che: » è altresì valutabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-

legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col MIUR, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/2013 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione. ».

ALLEGATO 4

5-11652 Massimiliano Bernini: Sull'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione ora in discussione si sollecita una proroga dei termini per la presentazione e l'inserimento delle istanze relative all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di seconda e terza fascia per il triennio scolastico 2017/2020 in ragione della ristrettezza dei tempi e delle difficoltà connesse al consistente carico di lavoro delle segreterie scolastiche.

A riguardo, si rappresenta che il M.I.U.R. è stato ben consapevole delle esigenze manifestate dall'On.le interrogante ed è, infatti, intervenuto fornendo agli uffici operativi apposite indicazioni.

Nel dettaglio, si informa che con avviso pubblicato sul portale SIDI in data 30 giugno 2017 l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la proroga delle funzioni di trasmissione da parte delle scuole al sistema informativo dal 30 giugno al 13 luglio 2017. Pertanto, le funzioni POLIS di presentazione, in modalità telematica, del modello B di scelta delle sedi sono state rese disponibili dal 14 luglio al 25 luglio 2017.

Considerato, poi, l'elevato numero di domande pervenute, con successivo avviso pubblicato l'11 luglio 2017, il M.I.U.R. ha comunicato, inoltre, che le funzioni SIDI di acquisizione-aggiornamento delle posizioni sarebbero rimaste a disposizione delle segreterie scolastiche fino al 25 luglio

2017, sottolineando, tuttavia, l'importanza che le domande, complete delle graduatorie richieste, venissero trasmesse al sistema entro il 13 luglio 2017, in quanto le operazioni connesse alla valutazione potevano essere effettuate fino alla data limite del 25 luglio 2017.

Infine, con nota prot. 32120 del 25 luglio 2017 è stata data comunicazione agli uffici scolastici regionali che, in ragione dell'elevato numero di aspiranti, le funzioni POLIS di presentazione, in modalità telematica, del modello B di scelta delle sedi sono state rese disponibili fino alle ore 20.00 del giorno 26 luglio 2017. Con la medesima nota è stato, altresì, precisato che gli aspiranti che, per cause a loro non imputabili, non fossero riusciti ad inoltrare il modello B entro la suddetta data, avrebbero potuto presentarlo in modalità cartacea alle scuole capofila, le quali avrebbero poi provveduto alla trasmissione al portale SIDI.

Tutto ciò posto, è evidente che il MIUR si è adoperato nel senso indicato dall'On.le interrogante.

Con l'occasione, si evidenzia che non ricorrevano le condizioni per la concessione di ulteriori proroghe rispetto a quelle sopra indicate in ragione della necessità di disporre di graduatorie definitive entro tempi utili per il corretto avvio dell'anno scolastico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza) (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII, n. 5) (Alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	135
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12228 Zaratti: Sulla revisione del progetto della strada pedemontana in territorio marchigiano, nel tratto Matelica-Castel Raimondo	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-12232 Pastorelli: Sull'ipotesi di collegamento tra la E78 e la E45, in territorio umbro ..	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
5-12229 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria Intervalliva Tolentino-San Severino Marche	141
5-12230 Borghi: Sulla messa in sicurezza della strada statale 34 del Lago Maggiore	141
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	147
5-12231 Daga: Sulla revisione del progetto di tracciato della strada statale 675 umbro-laziale, nel tratto Monte Romano est – Civitavecchia	141
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	148

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IAN-NUZZI.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).

(Alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare le relazioni, per le parti di competenza, sui disegni di legge recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

Di seguito richiama i dati più significativi e le informazioni più rilevanti con riguardo ai due provvedimenti, rinviando per tutti i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda il rendiconto, fa presente che l'analisi del rendiconto relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) viene svolta, come di consueto, con riferimento alle sole missioni di competenza della Commissione, ossia le missioni n. 14 e n. 19.

Per quanto riguarda la missione n. 14 *Infrastrutture pubbliche e logistica*, lo stanziamento di competenza definitivo è pari a 5.242,5 milioni di euro, al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 14.10 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (2.499,2 milioni) e 14.11 *Sistemi stradali e autostradali* (2.662,8 milioni). Come evidenziato nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, rispetto all'esercizio 2015, nel quale gli stanziamenti iniziali di competenza del Ministero sono

stati pari a 13,3 miliardi, gli stanziamenti 2016 ammontano a 13,8 miliardi, comprensivi anche delle risorse iscritte in bilancio (nell'esercizio precedente anche nello stato di previsione del MEF) a qualunque titolo destinate ad ANAS.

L'analisi dei programmi della missione 14 evidenzia come il programma 14.10 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* presenta un ammontare di stanziamenti definitivi di competenza pari a 2,5 miliardi (il 47,7 per cento del totale previsto per l'intera missione nel MIT), in diminuzione rispetto ai 3,4 miliardi del 2015, ascrivibile all'istituzione del Fondo unico ANAS, le cui risorse in precedenza allocate su capitoli di questo programma sono successivamente confluite nel programma 14.11. Più della metà dello stanziamento del programma risulta destinato al capitolo 7060, «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione e adduzione di risorse idriche».

La Corte dei conti, nella sua relazione, evidenzia come il programma 14.10 sia contraddistinto dal formarsi di un cospicuo ammontare di residui passivi, che, quantunque in diminuzione rispetto all'esercizio 2015, trovano ragione nell'usuale disallineamento temporale tra procedure contabili di spesa e di rendicontazione degli stati di avanzamento lavori relativo alle opere pubbliche. In merito al Programma delle infrastrutture strategiche, la Corte svolge alcune considerazioni legate all'evoluzione della programmazione considerato che, da un lato, non sono stati ancora adottati il Documento pluriennale di pianificazione e il Piano generale dei trasporti e della logistica e che l'ultimo allegato al DEF 2017 ha rinviato la definizione dei fabbisogni finanziari per ciascuna opera al DPP e che, dall'altro, è in corso la *project review* presso il Ministero delle infrastrutture.

Relativamente al programma 14.11 *Sistemi stradali e autostradali*, gli stanziamenti definitivi di competenza ammontano a poco meno di 2,7 miliardi. In tale

programma risulta allocato il Fondo unico ANAS (cap. 7002), in cui confluiscono gli stanziamenti precedentemente presenti in vari capitoli di bilancio del MIT e di altri stati di previsione (MEF), con risorse pari a 2,2 miliardi.

Nella missione n. 19 *Casa e assetto urbanistico*, in cui risultano allocate risorse definitive in conto competenza per il 2016 pari a 2.283,9 milioni (nel 2015 risultavano 1.872,8 milioni), insistono due programmi di spesa. Le risorse stanziare nell'esercizio 2016 nel programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali, nell'ambito dello stato di previsione del MIT, pari a circa 393 milioni, risultano quasi interamente impegnate, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale. Il programma è volto all'attuazione di piani e programmi a valenza pluriennale di intervento nel settore delle politiche abitative e urbane (Piano nazionale per le città, Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Piano nazionale di edilizia abitativa), oltre che alla gestione del Fondo per gli inquinanti morosi.

La missione 19, inoltre, include un altro programma nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF): si tratta del programma 19.1, pari a 1.890,3 milioni (invariato rispetto al dato iniziale), che risulta, per il 67,3 per cento, destinato ai territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009 e, per la restante parte, alle risorse destinate all'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nonché al Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

L'analisi del rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'anno 2016 evidenzia che lo stanziamento iniziale di competenza iscritto nello stato di previsione per il 2016 ammontava a 774,9 milioni (con un incremento rispetto al dato iniziale 2015 pari al 17,6 per cento),

mentre quello definitivo si attesta a 1.402,8 milioni (+81 per cento in raffronto alla previsione iniziale e +35 per cento in confronto al dato assestato 2015), di cui il 67 per cento destinato alla spesa in conto capitale (946,2 milioni) e il 32 per cento riguarda la spesa corrente (446,2 milioni). L'analisi del rendiconto evidenzia 1.172,1 milioni di residui finali al 31/12, di cui i residui di nuova formazione ammontano a 778,5 milioni.

Sottolinea che gran parte dello stanziamento del Ministero è collocata nella missione 18 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* che assorbe il 92,2 per cento dell'intero stanziamento del Ministero e il cui stanziamento definitivo di competenza è pari a 1.293,8 milioni di euro. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente segnalò, inoltre, anche il programma 17.3 *Ricerca ambientale*, a cui è attribuito circa il 5,8 per cento dello stanziamento complessivo corrispondente a uno stanziamento di 81,4 milioni di euro.

Nell'ambito della missione 18, il programma 18.5 *Sviluppo sostenibile* può contare su uno stanziamento definitivo di 192,7 milioni di euro. In proposito, la Corte sottolinea che tali risorse sono prevalentemente destinate all'erogazione dei relativi contributi obbligatori, a favore di progetti di cooperazione internazionale e del contributo al green climate fund in esecuzione dell'accordo di Parigi collegato alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Nell'ambito dello stanziamento di competenza del programma 18.12 *Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche*, in conto competenza sono previste risorse definitive pari a 497,5 milioni (+14,4 per cento rispetto ai 434,9 milioni nel 2015), con residui al 31/12 pari a 390,35 milioni, di cui 226,3 milioni di residui di nuova formazione. In tale ambito, la Corte evidenzia che le risorse assegnate al programma riguardano per circa il 64 per cento gli investimenti ed, in particolare, gli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto

idrogeologico, i piani di disinquinamento per il recupero ambientale, gli interventi relativi all'attuazione del servizio idrico integrato. Dette risorse risultano interamente impegnate, mentre i pagamenti si attestano al 50 per cento. Le risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico, contenute nei capitoli 7511 (147 milioni), 7513 (24 milioni), 7517 (10 milioni), 8531 (12,1 milioni), 8551 (7,9 milioni) e 8631 (5,1 milioni), per un totale di 206,1 milioni di euro, rappresentano lo stanziamento più rilevante dell'intero programma, pari al 41,4 per cento del totale delle risorse previste.

Relativamente al *programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, con una dotazione definitiva in conto competenza pari a 168,6 milioni, segnalo che la gran parte delle risorse (vale a dire 126,1 milioni, pari al 74,8 per cento del totale del programma) è allocata nei capitoli 1551 e 1552 riguardanti le erogazioni per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e 1644 per la protezione dell'ambiente marino e la lotta dell'inquinamento del mare.

Il programma 18.15 *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*, in conto competenza, prevede risorse definitive pari a 274,6 milioni (in notevole aumento rispetto ai 60,3 milioni del 2015), con residui finali al 31/12 pari a 238,1 milioni, di cui 222,1 milioni per residui di nuova formazione.

Il programma 18.16 *Programmi ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili* presenta una dotazione definitiva in conto competenza pari a 116,5 milioni (+ 36,1 per cento rispetto ai 85,6 milioni del 2015), con 199,3 milioni di residui finali al 31/12, di cui 101,1 milioni per residui di nuova formazione.

Nell'ambito della missione 18, inoltre, insistono risorse allocate nei programmi di altri ministeri tra cui quelle del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato), a cui sono stati assegnati 214,4 milioni.

Dal cosiddetto eco-rendiconto, in cui sono esposte le risultanze delle spese ambientali sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni, risulta che la spesa primaria destinata dallo Stato per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammonta, nel 2016 (in termini di massa spendibile, cioè di somma dei residui passivi accertati provenienti dagli esercizi precedenti e delle risorse definitive stanziata in conto competenza nell'anno), a circa 4,8 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio statale. Rispetto al dato del 2015, pari a circa 4,3 miliardi, tale spesa è aumentata di circa 459 milioni di euro.

Per quanto riguarda la protezione civile, segnala che le risorse del programma 8.5 sono tutte concentrate nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo pari a 1.819,2 milioni di euro (con una lieve riduzione rispetto al consuntivo 2015, pari a 1.868,2 milioni), in gran parte (56,3 per cento) ascrivibili a stanziamenti in conto capitale allocati, tra l'altro, nel Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441), con una dotazione di competenza di 249 milioni, nel Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 con 265 milioni e nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico con una dotazione di 44 milioni. Nel rendiconto del MEF è presente anche il programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* con una dotazione di competenza di 353,1 milioni (nel 2015 era di 148,2 milioni), prevalentemente allocati nel capitolo 7095 (72,4 milioni), relativo agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel periodo 1980-1982 e nel nuovo capitolo 7436 (197 milioni), relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Passando al disegno di legge di assetto, segnala che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti (MIT) per l'esercizio 2017, approvato con la legge n. 232 del 2016, reca spese iniziali per complessivi 13.409,1 milioni di euro in conto competenza e 14.311,2 milioni in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate rispettivamente, a 13.581 Meuro e a 14.393 Meuro.

Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 6.967,4 Meuro viene assestata a 9.748 Meuro.

Lo stanziamento assestato di competenza afferente al programma 14.10 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (1.996,7 milioni) è per oltre la metà (65 per cento) allocato nel capitolo 7060 « Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche » avente una dotazione assestata di 1.305,8 milioni. Nel programma 14.10 i residui registrano un incremento di quasi mezzo miliardo, che è imputabile in larga parte proprio al citato capitolo 7060.

Quanto al programma 14.11 *Sistemi stradali, autostradali e intermodali*, che ha una dotazione definitiva di competenza di 2.836,2, gli stanziamenti maggiori si registrano nel capitolo 7002 Fondo per gli investimenti dell'Anas, istituito in attuazione dei commi da 868 a 874 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al fine di farvi confluire tutte le risorse destinate all'ANAS. Lo stanziamento assestato di competenza di tale capitolo è pari a 2.164,4 Meuro (pari al 76 per cento del totale del programma) con un volume di residui che si assesta a 2.732,8 milioni di euro.

Relativamente alla missione 14, segnala, inoltre, lo stanziamento di competenza assestato di 250 Meuro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nel programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture*, collocato interamente nel cap. 7464 *Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica*.

Nell'ambito della missione 19, fa presente che nello stato di previsione del MIT è incardinato il solo programma 19.2 *Politiche abitative, urbane e territoriali*, con

uno stanziamento di competenza che viene assestato a 278,6 milioni; di questi 116,3 milioni sono imputabili al capitolo 7442 « Programma recupero edilizia residenziale pubblica comuni e IACP » (avviato dal decreto-legge 47/2014). Il programma 19.1 *Edilizia abitativa e politiche territoriali*, iscritto nello stato di previsione del MEF, è nullo in conseguenza dell'azzeramento della dotazione del capitolo 7077 (Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari) previsto dalla legge di bilancio 2017.

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'esercizio 2017, approvato con la L. 232/2016, reca spese iniziali per complessivi 651,4 Meuro in conto competenza e 937 milioni in conto cassa. Gli importi assestati risultano pari a 923,2 Meuro (competenza) e a 1.224,1 Meuro (cassa). Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 585,6 Meuro viene assestata a 1.172,1 Meuro, con un incremento pari a 586,5 Meuro. Gran parte delle risorse (88,6 per cento), in termini di stanziamenti assestati di competenza, è concentrata nella missione 18 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* (817,8 Meuro) a cui è imputabile la predetta variazione dei residui.

Per quanto riguarda i singoli programmi, segnalo che il programma 18.12 *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*, rappresenta il programma principale della missione 18, il cui stanziamento assestato di competenza è pari a 300,5 milioni di euro. Lo stanziamento di competenza del programma 18.13 *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* è pari a 156,8 milioni di euro, mentre il programma 18.15 *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinanti* reca uno stanziamento assestato di competenza pari a 211,8 milioni, imputabili in gran parte al capitolo 7520 « Somma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di interventi approvato dalla

Regione Campania da effettuare nei territori dei comuni ricadenti nella Terra dei fuochi», ove si registra un aumento di 147 milioni di euro per tutte e tre le voci (residui, competenza e cassa).

Relativamente alla missione 18, nello stato di previsione del MEF, il programma 18.14 *Sostegno allo sviluppo sostenibile* fa registrare una netta diminuzione dello stanziamento di competenza, che si riduce di 150 milioni, assestandosi all'importo di 25,9 Meuro. Tale riduzione, che sembra connessa al precedente aumento del programma 18.15, è interamente ascrivibile al capitolo 3025 «Fondo da ripartire per interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della Terra dei fuochi» dove lo stanziamento iniziale di competenza (pari a 150 milioni) si azzerava.

Nessuna variazione di rilievo si registra invece nel programma 18.17 *Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare* (18.17), contenuto all'interno dello stato di previsione del Ministero della difesa, che ha uno stanziamento assestato di competenza di 505,5 Meuro.

All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono allocate le risorse del programma 8.5 *Protezione civile*, concentrate principalmente nei capitoli 9500 Somme per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e 2187, la cui dotazione complessiva è pari a 634,2 milioni di euro (pari al 63 per cento del totale). Il capitolo 7441 Fondo per le emergenze nazionali ha una dotazione di competenza di 240 milioni. Nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* con uno stanziamento assestato di competenza di 1.918,1 milioni di euro. Più della metà dello stanziamento (per la precisione il 68 per cento) è collocata nel capitolo 8005 «Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila» (il dato assestato in conto competenza è pari a 1.297,2 Meuro). A tale capitolo è dovuta la consistente variazione che si registra, nel programma in questione, nei residui e in conto cassa.

In conclusione, si riserva di presentare le proposte di relazione all'esito dell'esame che si svolgerà in Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), nel sottolineare come per alcune missioni rilevanti, quali il contrasto al dissesto idrogeologico del territorio o gli investimenti in infrastrutture, si riscontri una evidente incapacità di spesa, sollecita il relatore a tenere in considerazione la questione nella predisposizione della proposta di relazione. Ritiene infatti necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito alle ragioni per cui la capacità di spesa si è ridotta invece che incrementarsi, nonostante le richieste avanzate da molti gruppi parlamentari, anche della maggioranza, in considerazione delle esigenze dei territori in termini di prevenzione ambientale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda ai colleghi che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il seguito dell'esame è previsto per la giornata di martedì 26 settembre. Avverte altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 è fissato alle ore 13 di lunedì 25 settembre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

(Doc. LXXXVII, n. 5).

(Alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2016 e 2017 (C. 4260), già approvato dal Senato, e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 Doc. LXXXVII, n. 5. Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione è, insieme alla legge europea, uno dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, la quale ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge, rileva che esso consta di 15 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 6 direttive europee nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei. L'articolo 4 contiene inoltre norme per il coordinamento ed il raccordo con le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. L'Allegato A elenca invece 28 direttive, da recepire con decreto legislativo.

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, con riferimento specifico alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, segnala la direttiva (UE) 2016/2284 del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, contenuta nell'allegato A al disegno di legge di

delegazione (il cui termine di recepimento scade il 1° luglio 2018). La direttiva in questione rivede i limiti nazionali di emissione annuali di una serie di inquinanti particolarmente dannosi definiti dalla direttiva 2001/81/CE per il periodo compreso tra il 2010 e il 2020. Tali limiti erano stati fissati per ridurre l'inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente in tutta l'UE, ma anche per conformarsi agli impegni internazionali assunti con il Protocollo di Göteborg sull'inquinamento atmosferico a grande distanza adottato nel 1999. La successiva modifica del Protocollo di Göteborg, nel 2012, ha comportato nuovi impegni internazionali di riduzione dal 2020 in poi, a cui la direttiva (UE) 2016/2284 si allinea. In particolare, la direttiva stabilisce impegni di riduzione delle emissioni per gli Stati membri dei seguenti inquinanti: biossido di zolfo; ossidi di azoto; composti organici volatili non metanici; ammoniaca e particolato fine (PM 2,5).

Per i suddetti inquinanti, e per altri elencati nell'Allegato I, è prevista l'elaborazione e l'attuazione di piani nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e sono stabiliti obblighi di monitoraggio e comunicazione (articolo 1). Per ciascuno degli inquinanti sopraelencati sono stabiliti dei limiti di emissione («impegni di riduzione») riferiti al periodo 2020-2029 conformemente al Protocollo di Göteborg, e dal 2030 in poi (articolo 4). L'Allegato II riporta, per ogni Stato membro, le percentuali di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento 2005. Sono previsti inoltre meccanismi di flessibilità che, in determinate circostanze e a determinate condizioni, consentono agli Stati membri di discostarsi dai loro impegni di riduzione. Tali meccanismi possono essere applicati ad esempio in presenza di un inverno particolarmente freddo e di un'estate particolarmente calda, oppure quando gli impegni di riduzione non risultano efficienti sotto il profilo dei costi, o ancora al verificarsi di un'improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di

fornitura di elettricità e/o di calore (articolo 5). Come anticipato, agli Stati membri spetta l'obbligo di elaborare e attuare dei piani nazionali di controllo, da aggiornare ogni 4 anni, nei quali dovrà essere precisato, tra l'altro, in quale modo essi soddisferanno i loro impegni di riduzione. Tali programmi, prima della loro adozione, dovranno essere sottoposti ad una consultazione pubblica. Le consultazioni, se del caso, dovranno essere condotte anche a livello transfrontaliero. I primi piani saranno presentati entro il 1° aprile 2019 (articolo 6). Gli Stati membri dovranno inoltre: elaborare inventari delle emissioni, proiezioni delle emissioni e relazioni di inventario (articolo 8); monitorare gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi (articolo 9); trasmettere i programmi nazionali di controllo, gli inventari delle emissioni e le relazioni di inventario alla Commissione europea che provvederà ad esaminarli (articolo 10). La Commissione europea, dal canto suo, dovrà: trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva (la prima entro il 1° aprile 2020 e successivamente ogni 4 anni) (articolo 11); facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione (articolo 7); facilitare l'attuazione coordinata della legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria (articolo 12); provvedere al riesame della direttiva entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13).

Nel passare all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 5), relativa all'anno 2016, ricorda che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. In sostanza, a differenza della relazione programmatica, che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a

livello europeo nell'anno di riferimento, il documento in questione dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. La relazione è articolata in una premessa, che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE, ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, ai semestri di Presidenza, al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea e al coordinamento delle politiche macroeconomiche). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza parte, rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, illustra, tra le altre, le azioni governative per l'attuazione del Piano di Azione Coesione con particolare riguardo al ruolo e al valore europeo della politica di coesione. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del CIAE (Comitato Interministeriale per gli Affari Europei), le tematiche concernenti l'attuazione della normativa UE e il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia. Completano il testo cinque Allegati con specifici riferimenti ai Consigli dell'UE e ai Consigli europei, ai flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento. Il quinto Allegato si riferisce all'elenco degli acronimi.

Relativamente alle politiche ambientali, l'attività del Governo nel corso del 2016 è stata volta a favorire l'attuazione a livello europeo della strategia per l'economia circolare, assicurando nel contempo la coerenza delle politiche nazionali nel settore. Secondo quanto riportato nella relazione, il Governo si è fortemente impegnato a facilitare l'adozione del piano europeo di

azione per l'economia circolare da parte del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016, tenendo conto delle risoluzioni e dei documenti finali adottati dal Senato e dalla Camera nel corso dell'anno scorso. In particolare, con riguardo alle osservazioni espresse dalla nostra Commissione nel documento finale adottato il 20 gennaio 2016 sulla comunicazione « Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti » (Doc. XVIII n. 30), il Governo ha sostenuto come il processo di transizione verso un modello economico circolare, richiederà importanti investimenti in infrastrutture strategiche e sia pertanto necessario, prevedere adeguate allocazioni economiche e finanziarie.

A livello nazionale, nel quadro delle iniziative volte a favorire l'economia circolare e in linea con l'omologa strategia europea, la relazione segnala che particolare attenzione è stata dedicata alla definizione di linee strategiche per lo sviluppo della bio-economia, vale a dire di tutte quelle attività economiche che utilizzano bio-risorse rinnovabili del suolo e del mare – come colture agricole, foreste, animali e micro-organismi terrestri e marini – per produrre cibo, materiali ed energia. L'obiettivo è quello di individuare linee di ricerca e progetti in grado di presentare soluzioni innovative che attirino investimenti pubblici e privati in modo da garantire maggiori sinergie tra i settori economici al fine di favorire la transizione verso l'economia circolare. La strategia, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed elaborata con la collaborazione di diversi soggetti istituzionali, a cominciare dai Ministeri competenti, ha tenuto conto anche degli esiti della consultazione pubblica svolta alla fine del 2016. Come riportato nel documento finale, accessibile dal sito *web* dell'Agenzia per la coesione territoriale, dovrebbe seguire a breve un piano di dettaglio delle misure di attuazione della strategia.

In merito alla revisione della normativa europea sui rifiuti – su cui la VIII Commissione ha approvato quattro documenti finali – la relazione evidenzia che l'attuale

proposta di compromesso dalla Presidenza dell'UE, pur caratterizzata da un minor livello di ambizione rispetto alla proposta originale della Commissione, vede accolte diverse osservazioni e richieste avanzate dal Governo, che continuerà per tutto il 2017 ad essere impegnato nel negoziato, ancora in corso, al fine dell'accoglimento delle ulteriori istanze italiane. Rinviando per i dettagli alla relazione consuntiva, segnala che tali richieste appaiono in parte in linea con le posizioni espresse dal Parlamento italiano, con particolare riguardo alla risoluzione approvata il 4 giugno 2016 dalla 13a Commissione permanente del Senato (territorio, ambiente, beni ambientali).

In tema di inquinamento atmosferico il Governo è stato impegnato nell'ultima fase dei negoziati sulla revisione della direttiva riguardante i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, il cui *iter* si è ormai concluso con l'approvazione della Direttiva (UE) 2016/2284, che per l'Italia prevede obiettivi di riduzione al 2030 ambiziosi ma sostenibili. Ricorda che, come anticipato, la direttiva contiene, in aggiunta agli obiettivi di riduzione, prescrizioni circa i programmi di controllo che dovranno essere adottati ai fini della limitazione delle emissioni degli inquinanti. Non è stato concluso invece il negoziato sulla proposta di regolamento in materia di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli (COM(2014)0028). Il Governo riferisce circa la fase di stallo dovuta alle divergenti posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di conferimento dei poteri di delega alla Commissione europea per la modifica di alcune parti particolarmente delicate della legislazione UE vigente.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici il Governo, insieme all'Unione europea e agli Stati membri, è stato impegnato nella sottoscrizione dell'Accordo di Parigi sul clima adottato nel dicembre 2015. L'Accordo è entrato in vigore in via anticipata nel novembre 2016 grazie ad una procedura accelerata di ratifica concordata, in via del tutto eccezionale, dalla Commissione europea e dagli Stati mem-

bri. Tale procedura ha consentito all'UE di procedere alla ratifica in modo disgiunto senza attendere quindi che fossero completati i singoli processi a livello nazionale. L'Italia, che ha firmato e ratificato l'Accordo rispettivamente il 22 aprile e l'11 novembre 2016, continua a fornire il suo contributo al livello internazionale al processo di definizione delle regole necessarie ai fini dell'implementazione dell'Accordo stesso. Nel luglio 2016 ha inoltre ratificato l'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, definendo gli strumenti da applicare ai fini del raggiungimento degli obiettivi vincolanti per il secondo periodo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (2021-2030).

Sempre in materia di politiche per il clima e di attuazione degli impegni assunti con il pacchetto Clima-Energia al 2030, adottato dal Consiglio europeo di ottobre 2014, la relazione ricorda che il 20 luglio 2016 è stato presentato il cosiddetto pacchetto estivo che comprende, tra l'altro, due proposte di regolamento, la prima (regolamento *Effort Sharing*) volta a definire le riduzioni annuali vincolanti per ciascun Stato Membro delle emissioni di gas serra per il periodo 2021-2030 nei settori non sottoposti al sistema dello scambio di quote di emissione, cosiddetto ETS (vale a dire agricoltura, trasporti, processi industriali, uso dei prodotti e rifiuti); la seconda (regolamento LULUCF) relativa all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas ad effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (COM(2016)479)). Per l'esame delle due proposte di regolamento, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto che le accompagnano, è stato avviato un coordinamento interministeriale, istituzionale e tecnico, volto a sostenere la definizione da parte del Governo della propria posizione negoziale. Quest'ultima, volta a garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 mantenendo nel contempo le salvaguardie necessarie per proteggere la competitività industriale europea e nazionale, tiene conto anche degli indirizzi

forniti dal Parlamento, con particolare riguardo alle risoluzioni approvate il 26 ottobre 2016 dalla 13a Commissione permanente del Senato (territorio, ambiente, beni ambientali).

Il Governo informa poi sulla posizione assunta riguardo alla proposta di direttiva recante la modifica del sistema di scambio delle quote di emissione di CO₂ (ETS) (COM(2015)337), sulla quale sono ancora in corso i negoziati. La posizione italiana, concordata a livello interministeriale, tiene conto degli indirizzi forniti dalla Camera, con il documento finale che le Commissioni VIII e X hanno approvato il 2 febbraio 2016, in tema di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (*carbon leakage*) e di costi indiretti del sistema ETS derivanti dal trasferimento del costo della CO₂ nei prezzi dell'energia elettrica e termica. Tra essi, inoltre, la necessità di un sistema più dinamico di assegnazione delle quote e l'istituzione di un fondo per l'innovazione e di un fondo per la modernizzazione.

In materia di biodiversità l'attività del Governo è stata caratterizzata dalla partecipazione ai negoziati internazionali nell'ambito di varie Convenzioni, tra cui la Convenzione sulla biodiversità biologica. Sul fronte europeo, invece, il Governo, accogliendo con favore la decisione della Commissione europea di non procedere alla revisione delle due direttive Natura (vale a dire la direttiva 92/43/CEE, che ha istituito la rete Natura 2000 e che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità e la direttiva 2009/147/CEE in materia di conservazione degli uccelli selvatici), è pronto a fornire il proprio contributo alla predisposizione del piano d'azione dell'UE volto a migliorarne l'attuazione.

Nell'ambito delle politiche per lo sviluppo sostenibile il Governo ha rafforzato il proprio impegno per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni unite nel settembre 2015, sostenendo l'importanza di elaborare una strategia a livello UE. Nelle more di tale processo, l'Italia unitamente agli Stati europei più virtuosi, ha avviato, ai

sensi dell'articolo 3 della legge n. 221 del 2015, un processo interistituzionale di aggiornamento della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile.

Infine, con riferimento al settore degli appalti pubblici, nella relazione si ricorda che nel 2016, con l'adozione del decreto legislativo n. 50 si è data attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nonché una proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, è fissato alle ore 14 di lunedì 25 settembre. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro

La seduta comincia alle 15.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12228 Zaratti: sulla revisione del progetto della strada pedemontana in territorio marchigiano, nel tratto Matelica-Castel Raimondo.

Lara RICCIATTI (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (MDP), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, rileva che le motivazioni dell'interrogazione in questione risiedono nel fatto che il progetto esecutivo risale a ormai 40 anni fa e che molti dei comuni interessati si trovano in aree terremotate. Su tali presupposti, nel ritenere necessari chiarimenti da parte del Governo sulla realizzazione di un'infrastruttura di grande rilevanza per lo sviluppo economico dell'area e la promozione dei prodotti locali, preannuncia l'in-

tenzione del suo gruppo di perseverare nel monitoraggio della vicenda.

5-12232 Pastorelli: Sull'ipotesi di collegamento tra la E78 e la E45, in territorio umbro.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) replicando si dichiara parzialmente soddisfatta per il fatto che, come risulta dalla risposta del sottosegretario, il collegamento stradale tra la E78 e la E45 verrà realizzato, per quanto a 2 corsie rispetto alle 3 originariamente preventivate. Sottolinea d'altro canto la mancanza di chiarezza in ordine alla copertura finanziaria, considerato che, sulla base della risposta fornita dal sottosegretario, a fronte di un investimento complessivo previsto di 552 milioni di euro, risulterebbero reperiti poco più di 300 milioni di euro. Preannuncia pertanto una nuova interrogazione al fine di ottenere chiarimenti in merito.

5-12229 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria Intervalliva Tolentino-San Severino Marche.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-12229, presentata dalla deputata Castiello, è rinviata ad altra seduta.

5-12230 Borghi: Sulla messa in sicurezza della strada statale 34 del Lago Maggiore.

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico BORGHI (PD), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta, ringrazia il Governo per aver compreso la gravità e la rilevanza dell'intervento in oggetto, che riguarda non un collegamento marginale, ma una importante via di comunicazione a livello internazionale. Ritiene pertanto significativo l'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare di garantire la copertura finanziaria per la messa in sicurezza della statale 34 del Lago Maggiore, in linea con le aspettative e le esigenze delle amministrazioni e delle comunità locali. Auspica infine che le strutture tecniche coinvolte concludano nel più breve tempo possibile le procedure necessarie per consentire un rapido avvio dei lavori.

5-12231 Daga: Sulla revisione del progetto di tracciato della strada statale 675 umbro-laziale, nel tratto Monte Romano est - Civitavecchia.

Federica DAGA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica DAGA (M5S), nel ringraziare per la risposta, esprime le perplessità sue e dei componenti del gruppo M5S per il fatto che si decida di procedere con il completamento dell'opera in questione, nonostante il parere negativo della Commissione di valutazione di impatto ambientale e l'opposizione delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali. Nel rilevare che l'intervento è considerato strategico, essendo inserito nell'elenco delle opere della cosiddetta legge obiettivo del 2001, ricorda tuttavia l'intenzione manifestata in più occasioni dal ministro Delrio di superare una simile impostazione. Nel ribadire la propria preoccupazione per il

fatto che si intenda proseguire anche a dispetto della particolarità e vulnerabilità del territorio interessato, preannuncia l'impegno suo e dei componenti del gruppo M5S a seguire costantemente l'evoluzione della vicenda.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-12228 Zaratti: Sulla revisione del progetto della strada pedemontana in territorio marchigiano, nel tratto Matelica-Castel Raimondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce ANAS, l'opera strategica di interesse nazionale Asse Viario Quadrilatero Marche Umbria consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali – l'asse Foligno-Civitanova Marche strada statale 77 e l'asse Perugia-Ancona statali 76 e 318 – della Pedemontana delle Marche e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare e incrementare l'accessibilità alle aree interne delle regioni interessate.

Le potenzialità generate dalla realizzazione dell'intero sistema viario Quadrilatero, compresa la Pedemontana delle Marche consentono pertanto di ridurre il deficit infrastrutturale che penalizza le regioni Marche e Umbria, creando un efficiente collegamento con le regioni circostanti e verso l'Europa, determinando il decongestionamento del traffico, la significativa riduzione del tasso di incidentalità e producendo inoltre effetti ambientali, territoriali e socioeconomici positivi per la collettività.

Tutte queste motivazioni sono state fondamentali nello sviluppo dell'intero progetto Quadrilatero, proprio per dare l'opportunità ai territori di rilanciare il potenziale economico a seguito degli eventi sismici avvenuti nel 1997.

La strada Pedemontana delle Marche in particolare ha avuto un lungo iter approvativo, non ancora completato, che ha interessato tutte le Amministrazioni e gli Enti preposti, in osservanza del quadro normativo di riferimento.

Di seguito gli eventi più significativi di detto *iter*:

il progetto preliminare dell'intera tratta è stato predisposto dalla Regione Marche e acquisito dalla Società Quadrilatero (QMU) nel corso del 2003;

nel dicembre 2003 la QMU ha avviato le procedure di approvazione al CIPE e lo stesso Comitato ha approvato la progettazione preliminare con delibera n. 13/2004;

nel corso del 2006, a seguito di gara comunitaria ad evidenza pubblica la QMU ha affidato al Contraente Generale il completamento della progettazione e la realizzazione dell'intervento viario;

nel corso del 2010 si sono avviate le procedure per l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE;

con delibera n. 58/2012 il CIPE ha approvato e finanziato il progetto definitivo del 1° Lotto Funzionale della Pedemontana delle Marche, tratto Fabriano – Matelica Nord e bretella di collegamento SS 77 – SP 209 presso Muccia (MC);

con successiva delibera n. 109/2015 il CIPE ha approvato e finanziato il progetto definitivo del 2° Lotto Funzionale della Pedemontana delle Marche, tratto Matelica Nord – Castelraimondo Nord;

nel 2016, con delibera n. 64/16 (pubblicata a maggio 2017) il CIPE ha ridefinito l'intero progetto Quadrilatero e il relativo quadro economico complessivo, confermando la Pedemontana delle Marche tra gli interventi prioritari necessari

a garantire il completamento funzionale del sistema viario Quadrilatero e il quadro economico complessivo della stessa opera;

nell'ambito della predetta delibera, il Comitato ha ritenuto di abbandonare lo strumento del Piano di Area Vasta (PAV), riallocando le risorse finanziarie ad esso precedentemente stanziato, per il completamento del sistema viario QMU. Ad oggi è in corso di realizzazione il 1° lotto funzionale, con uno stato di avanzamento dei lavori pari a circa il 22 per cento, nel pieno rispetto del cronoprogramma dei lavori, parte integrante della documentazione progettuale approvata dal CIPE.

È inoltre in corso di approvazione il progetto esecutivo del 2° lotto funzionale, mentre è in via di completamento la procedura approvativa degli ultimi due lotti funzionali della Pedemontana delle Marche (3° e 4° lotto).

In conclusione, si deve considerare che l'attuazione delle procedure per la realizzazione di tale opera strategica di interesse nazionale ha portato ad oggi al finanziamento di circa il 60 per cento della Pedemontana delle Marche, arteria di collegamento tra i due assi principali del sistema Quadrilatero, la SS 77 Foligno – Civitanova Marche e la SS 76 Perugia – Ancona, il primo in esercizio ed il secondo in avanzato stato di realizzazione (83 per cento).

ALLEGATO 2

5-12232 Pastorelli: Sull'ipotesi di collegamento tra la E78 e la E45, in territorio umbro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La E78, di lunghezza complessiva di circa 270 km, si sviluppa per il 65 per cento in Toscana, per il 30 per cento nelle Marche e per il restante 5 per cento in Umbria.

Come riferisce ANAS, l'itinerario in Umbria e nelle Marche è suddiviso in due tratti, comprendenti diversi lotti:

tratto 5 Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa: 6 lotti, di cui 2 già ultimati e 4 in progettazione, dello sviluppo di circa 57 km, di cui circa 10 km in Umbria – Selci Lama (E45) – Parnacciano;

tratto 6 S. Stefano di Gaifa – Fano, tratto già in esercizio, dello sviluppo di circa 33 km.

In particolare, si prevede di completare l'adeguamento a 2 corsie e messa in sicurezza del tratto della strada esistente della E78 nel tratto tra l'innesto con la E45 Orte-Ravenna (Selci Lama) e l'innesto con il tratto finale già realizzato (Santo Stefano di Gaifa).

Per una rapida realizzazione dell'itinerario della E78 nel tratto Umbria-Marche, tutti gli interventi sono stati inseriti nel Piano Pluriennale 2016-2020 per un investimento complessivo pari a 552 milioni di euro, di cui 190 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e 123 sul Fondo Unico ANAS (FUA).

Più in dettaglio, il tratto 5 è diviso in 10 lotti ed è in corso lo studio per completare l'adeguamento a 2 corsie della E78 con ottimizzazioni/semplificazioni degli interventi originariamente previsti al fine di pervenire ad una sensibile riduzione dei costi.

In particolare:

1° Lotto tratto Selci Lama (E45) – Parnacciano (imbocco Guinza): estesa di 10 km, importo stimato del progetto pari a 100 milioni di euro, opera inserita nel Piano Pluriennale 2016-2020 con ipotesi di finanziamento a valere sulle risorse FUA per 24 milioni e sul FSC per 76 milioni; è in corso lo sviluppo dello studio di fattibilità per completare l'adeguamento a 2 corsie. L'ultimazione della progettazione e l'appalto lavori sono previsti entro dicembre 2018;

2° e 3° Lotto, tratto Guinza – Mercatello Ovest: estesa di 6+4 km, importo stimato del progetto 59,31 milioni di euro, opera inserita nel citato Piano Pluriennale, con ipotesi di finanziamento a valere sulle risorse del FUA. È inoltre in corso il progetto esecutivo degli interventi di completamento a 2 corsie della galleria della Guinza, con singolo fornice già realizzato di lunghezza pari a circa 6 km, opere di finitura e impianti per la messa in sicurezza e l'apertura al traffico della galleria. L'ultimazione della progettazione e l'appalto lavori sono previsti entro dicembre 2018. Per il 3° lotto, di lunghezza pari a circa 4 km, i lavori sono stati ultimati e la funzionalità dello stralcio è subordinata all'esecuzione e messa in esercizio del precedente lotto 2°;

4° Lotto tratto Mercatello Ovest – Mercatello Est, con estesa 2 km, importo stimato del progetto 39,54 milioni di euro, opera inserita nel citato Piano Pluriennale con ipotesi di finanziamento a valere sulle risorse del FUA. È in corso lo sviluppo

dello studio di fattibilità per completare l'adeguamento a 2 corsie della E78 nel tratto in esame. L'ultimazione della progettazione e l'appalto lavori sono previsti entro dicembre 2018;

lotti dal 5° al 10° tratto Mercatello Est – S. Stefano di Gaifa, con estesa di 35 km, importo stimato del progetto 239,08 milioni di euro e opera programmata nel Piano Pluriennale 2016-2020. È in corso lo studio per completare l'adeguamento in sede della strada esistente a 2 corsie. L'ultimazione della progettazione e l'appalto lavori sono previsti entro dicembre 2020.

Per la variante di Urbania, con estesa 5 km, l'importo stimato del progetto è di 114 milioni di euro con opera inserita nel Piano Pluriennale 2016-2020 e ipotesi di finanziamento a valere sulle risorse FSC. È in corso lo studio per completare l'adeguamento a 2 corsie della E78 nel tratto in esame e l'ultimazione della progettazione e l'appalto lavori sono previsti entro dicembre 2019.

Infine, il tratto 6 tra S. Stefano di Gaifa e Fano, di lunghezza pari a 33 km, è stato interamente realizzato e aperto al traffico.

ALLEGATO 3

5-12230 Borghi: Sulla messa in sicurezza della strada statale 34 del Lago Maggiore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la SS 34 del Lago Maggiore, che rappresenta un'arteria internazionale di accesso all'Italia per i flussi provenienti da/per la Svizzera e dal nord Europa, attraversa un'area a forte rischio idrogeologico che la rende soggetta a frequenti eventi franosi.

Confermo che sono in corso intese con ANAS, Regione Piemonte e comuni territorialmente interessati per la condivisione di interventi di messa in sicurezza del transito.

All'esito delle valutazioni tecniche, nell'ambito delle previste revisioni annuali del Contratto di Programma MIT-ANAS 2016-2020, sarà affrontato il problema della copertura finanziaria per gli interventi che si riterranno necessari.

ALLEGATO 4

5-12231 Daga: Sulla revisione del progetto di tracciato della strada statale 675 umbro-laziale, nel tratto Monte Romano est – Civitavecchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che tutta l'area di studio ove insistono i possibili tracciati dalla SS 675 Umbro – Laziale per il tratto Monte Romano Est – Civitavecchia è tutelata dalle direttive 92/43/CEE Habitat e 2009/147/CEE Uccelli, e inserita nella Rete Natura2000 e che, oltre a tali vincoli, gran parte dell'area di studio è sito UNESCO per la presenza di numerose necropoli etrusche.

Pertanto, ANAS segnala che nella valutazione del tracciato ottimale si è dovuto ricorrere all'analisi multicriteri, cioè ad uno strumento che consente di confrontare tra loro dati quantitativi e qualitativi eterogenei.

La differenza tra l'analisi costi-benefici e quella multicriteri è che nel primo caso la scelta dell'itinerario corrisponde alla soluzione ottimale, mentre nel secondo, considerata la presenza di obiettivi eterogenei e talvolta divergenti, la scelta viene operata cercando la soluzione meno confliggente.

La documentazione progettuale fornita da ANAS presenta un livello di analisi e di dettaglio idoneo alla valutazione di tutti gli aspetti ambientali che afferiscono alla realizzazione di una infrastruttura stradale.

Infatti sono stati eseguiti i monitoraggi relativi a rumore, atmosfera, flora, fauna ed ecosistemi tali da condurre tutte le modellazioni e le simulazioni di settore, ove previste dalla normativa vigente, alle *best practice* europee.

Lo studio di incidenza ambientale del progetto, sebbene menzioni nella sua impostazione la sola Fase 1 di *screening*, analizza e valuta, di fatto e in modo più

approfondito, le possibili incidenze generate su SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) interessati, anche sulla base di dati direttamente acquisiti nel corso di una campagna di monitoraggio commissionata durante la progettazione preliminare.

Tale Studio individua inoltre alcune misure di mitigazione specifiche, come ad esempio la rinaturalizzazione dell'ansa morta del Mignone.

Rispetto alle richieste del Ministero dell'ambiente, il 15 luglio 2016, ANAS ha fornito la documentazione e i chiarimenti richiesti, evidenziando nuovamente che il processo decisionale non può fondarsi unicamente su componenti ecosistemiche e naturalistiche, ma deve tenere conto di tutti gli altri vincoli e caratteristiche progettuali, la cui combinazione e ottimizzazione risulta fondamentale per una buona progettazione integrata. Inoltre, nella valutazione del progetto non si può prescindere dalla contestuale analisi delle ipotesi progettuali che si sono susseguite negli ultimi 20 anni e che hanno evidenziato varie criticità di cui, nella redazione del nuovo progetto, si è tenuto ampiamente conto.

Il 15 marzo 2017 si è conclusa la Conferenza dei Servizi, avviata il 28 aprile 2016, acquisendo tutti pareri favorevoli ad eccezione di quelli VIA, del Comune di Tarquinia, del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca.

Conseguentemente, il MIT ha provveduto ad avviare il procedimento di composizione di dissenso presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha evidenziato che la proposta di approvazione del progetto potrà essere sottoposta all'esame del CIPE solo a seguito dell'eventuale adozione del provvedimento di compatibilità ambientale demandato, come previsto dal citato articolo 183, comma 6, al Consiglio dei ministri.

A seguito di richiesta al Ministero dell'ambiente di fornire, entro il termine di 45 giorni, eventuali prescrizioni o misure di mitigazione, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (CTVIA), il 14 luglio scorso, ha provveduto a trasmettere il proprio parere n. 2453 del 7 luglio 2017 con cui ha affermato come non sia possibile elaborare eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, come richiesto dalla Presidenza del Consiglio, per la variante progettuale costituita dal tracciato cosiddetto verde, per il quale è stato espresso il parere negativo di VIAS n. 2289 del 20 gennaio 2017, in quanto gli impatti am-

bientali che si configurano dall'analisi della documentazione fornita dal proponente sono tali da non poter essere mitigati o compensati.

La CTVIA ha manifestato, altresì, il proprio parere contrario anche in considerazione dell'assenza della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) dell'opera rispetto ai siti di Natura 2000 presenti sul tracciato prescelto.

Il 3 agosto scorso si è quindi convenuto di rimettere al Consiglio dei ministri la decisione sulla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera in esame, prevedendo di prescrivere lo svolgimento, a carico di ANAS, delle ulteriori fasi della VINCA (completamento della valutazione appropriata attraverso il monitoraggio delle specie animali e vegetali presenti, valutazione delle alternative, mitigazioni e compensazioni). Gli studi verranno poi sottoposti al Ministero dell'ambiente; nel caso del permanere del parere negativo sulla VINCA, si provvederà ad autorizzare l'opera, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, consultando la Commissione Europea sulle misure di compensazione da adottare.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	150

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	155
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (Seguito dell'esame e conclusione)	155

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza). (Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio 2016 e il disegno di legge di assestamento per l'esercizio 2017, limitatamente alle parti di competenza della Commissione. L'esame si concluderà con la votazione, per ciascuno dei due disegni di legge, di una relazione su ogni stato di previsione di competenza da trasmettere alla V Commissione Bilancio.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, al fine di disegnare un quadro sintetico di carattere macroeconomico segnala che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2016 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive. In particolare l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato pari, in valore assoluto, a 40.809 milioni, corrispondente al 2,4 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2015, in cui l'indebitamento era pari a 44.197 milioni, pari al 2,7 per cento del PIL, e che a sua volta migliorava consistentemente il risultato 2014, in cui si era registrato un disavanzo pari a 48.999 milioni.

Concorrono al miglioramento del saldo – limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della P.A. – sia un decremento delle spese (per circa 0,8 miliardi), sia un incremento delle entrate (per circa 2,6 miliardi): tali componenti si riflettono in un miglioramento sia del saldo primario (+1,6 miliardi) sia della spesa per interessi (-1,8 miliardi).

L'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,6 per cento del PIL nel 2014 (25,4 miliardi), rimane costante all'1,5 per cento nel 2015 e nel 2016, sia pur con un miglioramento in valore assoluto (passando da 23,9 miliardi a 25,5 miliardi).

La spesa per interessi si riduce ulteriormente. Infatti, si attesta al 4 per cento del PIL (66,3 miliardi), in diminuzione rispetto al livello del 2015 (68,1 miliardi

pari al 4,1 per cento del PIL) e del 2014 (74,4 miliardi pari al 4,6 per cento del PIL). Rispetto al picco del 2012 la spesa in questione è diminuita di circa 17,2 miliardi.

Per quanto riguarda infine il debito pubblico, questo ha raggiunto nel 2016 in valore assoluto la cifra di 2.217.909 milioni di euro (in aumento di 45.059 milioni rispetto all'anno precedente), con una incidenza sul PIL che viene ad attestarsi sui 132,6 punti percentuali rispetto ai 132,1 punti dell'anno precedente.

Pur non ancora interrotto, il percorso di crescita del rapporto in questione sembra comunque registrare nell'ultimo triennio una sostanziale stabilizzazione – con una crescita media di circa 1,3 punti percentuali annui – rispetto alla ripida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito è passato dal 99,8 al 129,0 per cento del PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.

Si sofferma quindi sui dati di competenza della IX Commissione Trasporti. Al riguardo, risulta d'interesse per la Commissione lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) relativo: alla missione 13 *diritto alla mobilità*; alla missione 7 Ordine pubblico e sicurezza – programma 7.7 sicurezza e controllo dei mari; alla missione 17 Ricerca e innovazione, programma 17.6 *ricerca nel settore dei trasporti*.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) sono di competenza della IX Commissione: la missione 15 *Comunicazioni*», programma 15.5 ora denominato *pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico*», e programma 15.9 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti; il programma 17.18 *innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni*.

Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

(Tabella II), risultano d'interesse: il programma 13.8 *sostegno e sviluppo del trasporto*», riferito principalmente al trasporto ferroviario; il programma 15.3 *servizi postali e radiofonici*.

Venendo al contenuto dei disegni di legge, ricorda che il rendiconto comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia.

Per quanto di interesse della Commissione, rileva che il rendiconto 2016 segnala un incremento degli stanziamenti per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispetto alle previsioni assestate per il 2016, pari a 14.559,73 a fronte di previsioni assestate per 14.103,9 milioni di euro.

Nella sua relazione sul rendiconto la Corte dei conti ha registrato, a fronte delle citate previsioni definitive, impegni lordi per 12,7 miliardi. I pagamenti totali risultano pari a 9,3 miliardi di euro. La capacità di pagamento del 73 per cento, è quindi leggermente inferiore a quella riscontrata nel 2015 pari al 76,8 per cento. La tipologia di spesa con la capacità di pagamento maggiormente ridotta è quella in conto capitale.

Sotto il profilo contabile la Corte rileva la crescita dei residui passivi di nuova formazione (il dato complessivo dei residui è pari a 5,2 miliardi a consuntivo), una sostanziale stabilità dei debiti fuori bilancio (481 milioni di euro contro i 488 milioni di euro nell'esercizio precedente) sottolineando la riduzione delle passività connesse a contenziosi di cui l'amministrazione è parte soccombente (da 10,9 a 2,59 milioni di euro).

Passando all'esame delle missioni e dei programmi di competenza della Commissione, per quel che riguarda gli stanziamenti della missione 13, *diritto alla mobilità*, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, questi registrano una leggera contrazione rispetto al 2015 attestandosi a circa 8 miliardi di euro rispetto al dato dell'anno precedente che risultava pari a

8,117 miliardi di euro. Tuttavia, considerato il notevole incremento che si registrava nel rendiconto 2015 rispetto a quello dell'anno precedente (oltre il 10 per cento) il dato di spesa può considerarsi sostanzialmente consolidato su livelli superiori rispetto agli esercizi precedenti.

Si sofferma, quindi, sulle variazioni relative ai programmi afferenti alla missione 13. Il programma 13.1 *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* indica per il 2016 una spesa di circa 324,93 milioni di euro, superiore rispetto alle previsioni assestate pari a 279,32 milioni di euro (263,56 milioni di euro come previsione iniziale). Rispetto alla previsione definitiva si rileva a consuntivo un'economia di 13,239 milioni di euro.

Con riferimento al programma 13.4 *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo*, non ci sono significativi scostamenti rispetto alla previsione iniziale pari a 101,74 milioni e a quella assestate (98,52 milioni) essendo la previsione definitiva fissata a 100,77 milioni di euro.

Con riferimento al programma 13.2 *Autotrasporto e intermodalità*, invece, rispetto alla previsione iniziale pari a 330,010 milioni di euro, sostanzialmente confermata in sede di assestamento, la previsione definitiva registra una riduzione di 62,103 milioni di euro.

Il programma 13.5 *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* che aveva uno stanziamento iniziale, sostanzialmente confermato in sede di assestamento, pari a circa 614 milioni di euro, registra in sede di previsione definitiva a consuntivo un aumento di circa 100 milioni di euro.

Anche il programma 13.9 *Sviluppo e sicurezza della navigazione*, reca un aumento degli stanziamenti sia rispetto alla previsione originaria (707,53 milioni di euro) sia rispetto a quella assestate (731,11 milioni di euro) per attestarsi a 794,44 milioni di euro.

Sostanzialmente in linea con la previsione assestate per il 2016 (5.790,53 milioni di euro) è infine lo stanziamento definitivo per il programma 13.6 che da una previsione iniziale di 5.777,51 milioni

di euro si attesta a consuntivo a 5.799,46 milioni di euro di cui 6,79 milioni di euro costituiscono un'economia.

Con riferimento al programma 7.7, il Rendiconto 2016 registra uno stanziamento di 849,007 milioni di euro, in crescita di circa 100 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale (748,72) e assestata (752,41).

Per quanto concerne infine il programma 17.6 *ricerca nel settore dei trasporti*, il Rendiconto 2016 registra uno stanziamento di 4,15 milioni di euro confermato dalla legge di bilancio 2017.

Passando allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il programma 15.5 *pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico* prevede un dato di rendiconto 2016 di 13,06 milioni di euro, con un incremento rispetto alla previsione iniziale di 11,11 milioni di euro, e alla previsione assestata di 11,53 milioni di euro.

Con riferimento al programma 15.8, anch'esso rinominato come *servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali*, il dato di rendiconto 2016 è pari a 143,69 milioni di euro. Rispetto a tale dato, lo stanziamento della legge di bilancio 2016 (70,95 milioni di euro) risulta sensibilmente inferiore così come la previsione assestata (72,12 milioni di euro).

Per quel che riguarda infine il programma 15.9 *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti*, il rendiconto per il 2016 prevede una spesa di 47,73 milioni di euro superiore sia alla previsione iniziale della legge di bilancio (39,53 milioni di euro) che alla previsione assestata (41,43 milioni di euro).

Per quanto concerne il programma 17.18 *Innovazione tecnologica e ricerca per sviluppo comunicazioni* il dato di rendiconto 2016 è pari a 10,37 milioni di euro, ancora una volta superiore rispetto alla previsione della legge di bilancio 2016 (8,48 milioni di euro) e a quella dell'assestamento 2016 (8,87 milioni di euro).

Analizzando infine i programmi del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse della Commissione, segnala che il programma 13.8 *Sostegno allo sviluppo del trasporto*, registra a consuntivo stanziamenti per 3.657,77 milioni di euro con un incremento pari a 452,18 milioni di euro riguardo alla previsione iniziale di bilancio 2016, pari a 3.205,58 milioni di euro non modificata in maniera significativa in sede di assestamento 2016 (3.222,24 milioni di euro).

Infine, il programma 15.3 *Servizi postali e telefonici* evidenzia uno stanziamento definitivo in sede di rendiconto 2016 pari a 327,07 milioni di euro identico allo stanziamento di bilancio 2016 confermato in sede di assestamento che non reca variazioni.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento, A.C. 4639, segnala che le modifiche proposte nel disegno di legge sono di modestissimo importo in quanto la maggior parte delle differenze tra le previsioni di bilancio originarie e le previsioni assestate dipendono da modifiche derivanti da atti amministrativi, di cui la Commissione prende atto, senza poteri deliberativi.

Con riferimento alle previsioni relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la legge di bilancio 2017 ha previsto uno stanziamento di 13,449 miliardi di euro che il disegno di legge di assestamento propone ora di aumentare a 13,581 miliardi di euro.

Anche facendo riferimento alle missioni e ai programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di interesse della IX Commissione si registra un leggero incremento da 8.230,8 milioni di euro a 8.328 milioni di euro.

Tale incremento è tuttavia dovuto in massima parte a variazioni in dipendenza di atti amministrativi.

Per la Missione 13 *Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto* l'assestamento propone infatti una lieve variazione in aumento, complessivamente pari a + 77,31 milioni di euro, dai 7.502 milioni

di euro del bilancio iniziale 2017 ai 7.579 milioni di euro proposti dall'Assestamento.

Di questo aumento la quasi totalità deriva, come anticipato, da variazioni in dipendenza di atti amministrativi. In particolare: con riferimento al programma 13.8 *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* l'aumento è di 42,3 milioni di euro; per il programma 13.9 *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* di 12,353 milioni di euro (si tratta di investimenti per opere relative ai porti e per le opere marittime); per il programma 13.1 *Sicurezza della mobilità stradale* per circa 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le sole variazioni proposte ai singoli programmi dal disegno di legge di assestamento, oggetto di deliberazione parlamentare, non si registrano interventi significativi con riferimento al bilancio di competenza (nel complesso la somma di tutte le variazioni su cui il Parlamento è chiamato a deliberare si attesta a poco più di 5 milioni di euro).

La principale variazione, in aumento, si registra, con riferimento alla missione 13, in relazione al programma 13.9 *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acque interne* che comunque prevede una variazione in aumento di circa 1 milione e mezzo di euro, mentre le altre variazioni sono (talora di gran lunga) inferiori al milione di euro.

Per il programma 7.7 *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* il disegno di legge di assestamento 2017 propone una variazione di +2,69 milioni di euro relativa al funzionamento delle Capitanerie di porto che appare di modesto importo anche raffrontata con le modifiche derivanti da atti amministrativi (pari a 17,797 milioni di euro).

Anche con riguardo ai dati concernenti il Ministero dello sviluppo economico il disegno di legge di assestamento prevede un lievissimo incremento degli stanziamenti relativi alle missioni e ai programmi di spesa di interesse della IX Commissione, che da 73,24 milioni di euro passano a 74,72 milioni di euro. La mode-

stissima differenza nelle previsioni è peraltro integralmente riconducibile ad atti amministrativi.

Con riferimento infine allo stato di previsione del Ministero dell'economia, la previsione assestata del programma 13.8 *Sostegno e sviluppo del trasporto* è complessivamente di 3.771,066 milioni di euro, con un lieve aumento rispetto a previsioni iniziali di bilancio 2016 che erano pari a 3.747,176 milioni di euro: l'aumento di 23,889 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2016 si verifica in conseguenza di atti amministrativi.

Nel medesimo stato di previsione, per il programma 15.3 *Servizi postali e telefonici* è confermato lo stanziamento iniziale della legge di bilancio 2016, pari a 448,455 milioni di euro.

In conclusione, sulla base dei dati sopra riportati, propone, per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, di riferire alla Commissione Bilancio in senso favorevole sul disegno di legge di Rendiconto 2016 e sul disegno di legge di assestamento 2017.

Arianna SPESSOTTO (M5S) crede che quanto riferito dalla relatrice, per la complessità della materia, richieda di poter disporre di tempo per le necessarie riflessioni. Invita pertanto a rinviare ad una successiva seduta il prosieguo dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto che i Gruppi concordano nel fissare il termine per la presentazione presso la Commissione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento è fissato per le ore 18 di lunedì 25 settembre.

In ogni caso, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge di assestamento, devono ritenersi ammissibili esclusivamente gli emendamenti alle voci di spesa oggetto di votazione parlamentare, vale a dire ai pro-

grammi di spesa, che contengono al loro interno capitoli rimodulabili. Gli emendamenti che comportano una maggiore spesa devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di spesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate e si è proceduto alla trasmissione del provvedimento alle Commissioni competenti per il parere.

Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, tranne quello della XII Commissione – che ha ritenuto di non esprimersi sul nuovo testo – e della V Commissione Bilancio.

Quanto ai pareri espressi, sono tutti di segno favorevole, con una sola osservazione formulata dalla VIII Commissione Ambiente.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda che, a seguito del rinvio in Commissione, è stato svolto in questa sede un ulteriore sforzo di miglioramento del testo, che ha completato la già sostanziosa attività istruttoria svolta in quasi due anni.

Ritiene dunque opportuno non disperdere gli esiti, pur in assenza del parere della V Commissione bilancio. Ciò anche tenuto conto degli elementi sopravvenuti. In primo luogo, occorre considerare che gli interventi modificativi dell'originaria versione del provvedimento sono conseguenti ad una interlocuzione con il Governo e, segnatamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In secondo luogo, sono maturate le condizioni per pervenire, attraverso un'ideale attività emendativa in Assemblea che la Commissione potrebbe intraprendere in prima persona, per rispondere a una esigenza – manifestata dalle diverse forze politiche – di includere i principali contenuti della proposta di legge concernente la mobilità dolce, auspicabilmente senza ulteriori intoppi relativi ai profili finanziari.

A suo avviso, quindi, sembrano esservi le condizioni necessarie per concludere l'esame referente e consentire di passare alla fase di esame in Assemblea, sul presupposto che, *medio tempore*, pervenga il prescritto parere della V Commissione Bilancio.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda preliminarmente che l'esame in Assemblea è fissato a partire da martedì 26 settembre. Osserva, pertanto, che la Commissione è legittimata a concluderne doverosamente l'esame, con il conferimento del

mandato al relatore, anche se non è stato acquisito il parere della V Commissione Bilancio.

La Commissione, all'unanimità, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera al-

trèsì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele Pompeo META, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	158
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	188
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	158
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	168
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	186
5-12233 Galgano: Attività della centrale Enel di Bastardo	186
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	189
5-12234 Benamati: Risorse per la ricerca sul sistema elettrico	186
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	191
5-12235 Ricciatti: Iniziative per il rilancio dell'acciaieria Aferpi di Piombino	186
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	194
5-12236 Civati: Erogazione di finanziamenti pubblici a favore di Ericsson Telecomunicazioni Spa	186
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	196

5-12237 Polidori: Prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti italiani di Ideal Standard International	187
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	198
5-12238 Crippa: Provvedimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'accesso all'energia da parte delle fasce deboli della popolazione	187
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	199

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, previsto alle ore 14.30, propone di passare allo svolgimento dei provvedimenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole rilevando positivamente che nel testo in esame sono state recepite alcune delle osservazioni formulate dalla X Commis-

sione nel parere espresso il 5 novembre 2015 nel corso dell'esame in prima lettura (vedi allegato 1).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Lara RICCIATTI (MDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante « Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016 » e del disegno di legge recante « Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 », per le parti di competenza. Ricorda che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Comunica che oggi si svolgerà la relazione introduttiva e si avvierà l'eventuale dibattito sui provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'esame e la sua conclusione avranno luogo nella seduta del prossimo martedì 26 settembre.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato il prossimo lunedì 25 settembre, alle ore 12. Ricorda peraltro che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente presso la Commissione Bilancio e che, qualora fossero presentati in questa sede, saranno nuovamente esaminati dalla Commissione Bilancio.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti dei disegni di legge in titolo

Sottolinea che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196/2009, il Rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello

Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa, che privilegia una esposizione di tipo funzionale. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

In linea generale, con riguardo ai saldi di finanza pubblica, nell'esercizio 2016 l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato pari, in valore assoluto, a 40.809 milioni, corrispondente al 2,4 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2015: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 44.197 milioni, pari al 2,7 per cento del PIL, e a sua volta migliorava consistentemente il risultato 2014, in cui si era registrato un disavanzo pari a 48.999 milioni (3,0 del PIL).

Concorrono al miglioramento del saldo sia un decremento delle spese (per circa 0,8 miliardi), sia un incremento delle entrate (per circa 2,6 miliardi): tali componenti si riflettono in un miglioramento sia del saldo primario (+1,6 miliardi) sia della spesa per interessi (-1,8 miliardi).

L'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,6 per cento del PIL nel 2014 (25,4 miliardi), rimane costante all'1,5 per cento nel 2015 e nel 2016, sia pur con un miglioramento in valore assoluto (passando da 23,9 miliardi a 25,5 miliardi).

La spesa per interessi si attesta al 4,0 per cento del PIL (66,3 miliardi), riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2015 (68,1 miliardi pari al 4,1 per cento del PIL) e del 2014 (74,4 miliardi pari al

4,6 per cento del PIL). Rispetto al picco del 2012 la spesa in questione è diminuita di circa 17,2 miliardi.

Per quanto riguarda il saldo di parte corrente, lo stesso registra un consistente decremento, riducendosi di circa 8,7 miliardi rispetto al 2015, passando così dall'1,1 per cento di PIL dell'anno precedente a 0,6 punti di PIL. Tale evoluzione risente degli effetti della riduzione della pressione fiscale – passata dal 43,3 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2016 (42,3 per cento al netto degli effetti del bonus 80 euro) – che ha lasciato pressoché stabili (+0,2 per cento) le entrate correnti – che conseguentemente, stante l'incremento del PIL, sono diminuite in quota dello stesso di 0,7 punti percentuali – a fronte di una spesa corrente che è invece aumentata di circa 10 miliardi, pur in presenza del minor onere per interessi, e che è rimasta quindi sostanzialmente stabile in quota PIL al 46,2 per cento.

La contenuta dinamica delle entrate è riconducibile in parte prevalente dalla contrazione delle imposte indirette, determinata da un incremento riferito al settore statale (+3,179 miliardi) e da una riduzione registrata nel settore delle amministrazioni locali (-10,844 miliardi): il primo per la maggiore Iva derivante effetto dell'aumento sia degli scambi interni sia dei versamenti dell'imposta effettuati dalle Amministrazioni pubbliche in attuazione delle norme sullo *split payment* introdotte dalla legge di stabilità 2015; la seconda per la riduzione del gettito IRAP, determinata dalle disposizioni sul cuneo fiscale introdotte dalla legge di stabilità 2015, l'abolizione della TASI sull'abitazione principale e la rimodulazione dell'IMU sui terreni agricoli e sulle abitazioni date in locazione a canone concordato. Quanto al rilevante l'incremento delle imposte in conto capitale (da 1.217 milioni del 2015 a 5.199 milioni del 2016), questo è determinato principalmente dal gettito derivante dalla *voluntary disclosure*.

Sul versante della spesa, le spese finali nel 2016 mostrano un decremento rispetto al precedente esercizio (-0,1 per cento), passando da 830.135 milioni a 829.311

milioni. Rispetto al PIL, le spese medesime diminuiscono la loro incidenza, passando dal 50,5 per cento del 2015 al 49,6 per cento del 2016. La variazione complessiva è determinata dalla diminuzione per 0,7 punti di PIL della spesa in conto capitale mentre rimangono sostanzialmente stabili la spesa corrente primaria, attestata al 42,2 per cento in entrambi gli anni 2015 e 2016 e la spesa per interessi, che passa dal 4,1 al 4,0 per cento.

Per quanto attiene alle principali componenti di spesa, il consuntivo 2016 evidenzia un aggregato di spesa per prestazioni sociali in denaro (costituite principalmente da pensioni) in incremento dell'1,4 per cento, minore rispetto a quelli registrati nel biennio precedente. Si inverte invece la dinamica dei redditi da lavoro dipendente, che dopo esser diminuiti sia nel 2014 che nel 2015 aumentano dell'1,3 per cento rispetto al 2015, mantenendo tuttavia invariata l'incidenza in termini di PIL (9,8 per cento): il dato risente tuttavia dell'inclusione dei compensi RAI, società ora inclusa nel conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. Risulta infine in forte riduzione (poco meno di 11 miliardi rispetto al 2015) la spesa in conto capitale, la cui incidenza in quota PIL passa dal 4,1 per cento al 3,4 per cento.

Per quanto riguarda infine il debito pubblico, questo ha raggiunto nel 2016 in valore assoluto la cifra di 2.217.909 milioni di euro (in aumento di 45.059 milioni rispetto all'anno precedente), con una incidenza sul PIL che viene ad attestarsi ai 132,6 punti percentuali, rispetto ai 132,1 punti dell'anno precedente, come riportato in tabella. Pur non ancora interrotto, il percorso di crescita del rapporto in questione sembra comunque registrare nell'ultimo triennio una sostanziale stabilizzazione – con una crescita media di circa 1,3 punti percentuali annui – rispetto alla ripida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito è passato dal 99,8 al 129,0 per cento PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.

Con riferimento ai dati di competenza della X Commissione Attività produttive, nell'anno 2016, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione del MiSE ammontano a 4.804,6 milioni di euro. Gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 7.395,1 milioni di euro con una variazione in aumento del 53,9 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali. Si consideri che gli stanziamenti definitivi di competenza includono – sulla base di quanto risulta dal quadro contabile riassuntivo contenuto nella Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per il 2016 – reiscrizioni (in conto competenza) di residui passivi perenti per circa 316,9 milioni di euro.

Dunque, al netto delle reiscrizioni di residui passivi perenti (concernenti obbligazioni pregresse, perente ai fini contabili, ma non giuridici) gli stanziamenti definitivi di competenza destinati alla effettiva programmazione strategica e finanziaria perseguita dal MiSE nell'anno 2016 – ammontano in via definitiva a 7.078,2 milioni di euro.

Quanto alla programmazione strategica e finanziaria del Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato, ricorda che, per il 2016, l'atto d'indirizzo del 3 luglio 2015 ha indicato nove priorità politiche, come per l'esercizio precedente, di cui due trasversali, una per l'energia, una per la comunicazione, una per il commercio internazionale e quattro per il settore delle imprese. Dalle suindicate priorità politiche discendono i ventuno obiettivi strategici del Ministero contenuti nella Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione del MiSE per l'anno 2016, emanata con decreto ministeriale del 21 giugno 2016, ove detti indirizzi vengono raccordati con la programmazione strategica ed operativa connessa all'azione amministrativa.

Gli obiettivi della Direttiva trovano corrispondenza nella Nota integrativa al Rendiconto dello Stato nella parte concernente lo stato di previsione del Ministero,

attraverso la quale si aggancia l'allocazione delle risorse alla programmazione strategica. Il Ministero presenta un numero complessivo di obiettivi elevato se confrontato alle altre Amministrazioni (123 obiettivi di cui 21 strategici).

La Corte dei Conti evidenzia in proposito che nel 2016 risultano prevalenti all'interno dello stato di previsione del MiSE risorse finanziarie facenti riferimento a gestioni strategiche di altri ministeri o comunque ad attività tipiche e storicizzate che, in quanto tali, non appaiono riconducibili ad attività strategiche della Direttiva annuale. In particolare, viene richiamato l'elevato stanziamento del capitolo 7421 (Interventi agevolativi per il settore aeronautico), concernente interventi per la difesa, pari da solo a 1,51 miliardi di euro (si rinvia sul punto anche al paragrafo successivo).

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 259,6 milioni di euro, gli stanziamenti definitivi di spesa del MiSE, le spese finali, ammontano nell'anno 2016 a 7.135,5 milioni di euro.

Lo scostamento tra previsioni iniziali di competenza e previsioni definitive, è stato pari a +53,9 per cento (in valori assoluti, + 2,6 miliardi), maggiore rispetto al precedente esercizio (nel 2015 era il 33,3 per cento). Al netto del rimborso delle passività finanziarie, lo scostamento tra previsioni di spesa iniziali e previsioni definitive è più sensibile e pari al +57 per cento.

Più dettagliatamente, rispetto all'ammontare degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari come detto a 7.135,5 milioni di euro), il 98,8 per cento risulta impegnato (7.051,7 milioni di euro) al termine dell'esercizio finanziario. Tale percentuale di impegno sullo stanziato è lievemente superiore alla percentuale del precedente esercizio (97,8 per cento).

Il pagato rispetto alle previsioni finali in conto competenza del Ministero ammonta a 4.261,7 milioni in termini di spese finali, dunque circa il 59,7 per cento.

Nell'anno 2015, la capacità di spesa del Ministero è stata invece più alta, e pari al 67,6 per cento.

Da ciò ne discende un aumento dei residui di nuova formazione nell'anno 2016 rispetto all'anno precedente, essendo essi pari a 2.789,9 milioni di euro, rispetto agli 1,9 miliardi circa del 2015.

Si tratta, per 2,3 miliardi, di residui propri – cioè di somme impegnate ma non pagate – e di essi, la gran parte, circa 1,7 miliardi, sono specificamente riconducibili ad impegni per contributi ad investimenti alle imprese.

La Corte dei Conti segnala al riguardo fra le principali cause della formazione di tali residui, la lunghezza dei processi di attuazione dei programmi di finanziamento degli investimenti, da un lato, e l'assegnazione da parte del MEF al MiSE di risorse in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

Per ciò che concerne i residui provenienti dagli esercizi pregressi, essi, a consuntivo 2016, sono solo residui propri (somme impegnate ma non pagate). A consuntivo 2016, i residui di stanziamento sono solo di nuova formazione (circa 467 milioni di euro) e di importo assai inferiore ai residui propri.

In particolare, i pagamenti in conto residui nell'anno 2016 sono stati pari a 1,3 miliardi di euro (rispetto ai 2,6 miliardi di residui pregressi), il 51,6 per cento. Le economie sono state circa 100 milioni.

Al termine dell'esercizio 2016, i residui (quelli rimasti da pagare relativi agli esercizi precedenti più quelli di nuova formazione nell'anno 2016) ammontano a circa 3,9 miliardi di euro, in aumento rispetto all'anno 2015 (in cui erano 2,6 miliardi).

Il trend relativo alla formazione dei residui evidenzia, quale conseguenza, l'importanza della massa dei residui passivi perenti afferenti al MiSE (cioè le somme corrispondenti ad un formale impegno giuridico assunto dal Ministero ma che non sono stati pagati per un tempo tale da diventare perenti agli effetti contabili ma non giuridici: tali somme sono comunque esistenti ma iscritte nel conto del patrimonio).

La spesa del Ministero dello sviluppo economico è prevalentemente di conto capitale. Questa assorbe l'87,8 per cento

degli stanziamenti definitivi finali del Ministero, e risulta pari a 6,3 miliardi, in aumento del 31,7 per cento rispetto all'anno 2015 (in cui era circa 4,8 miliardi).

La spesa di natura corrente assorbe il residuo 12,2 per cento degli stanziamenti finali del Ministero. Essa è pari a 867,8 milioni, in diminuzione del 17,4 per cento rispetto all'anno 2015 (in cui era pari a 1.050,9 milioni di euro).

Per quanto attiene al conto capitale, la spesa è composta, in parte preponderante, dai contributi agli investimenti alle imprese. Essi costituiscono il 69,3 per cento della spesa finale del Ministero, essendo pari nel 2016 a 4,94 miliardi, e sono in aumento di circa il 33 per cento rispetto all'anno 2015 (in cui erano 3,72 miliardi).

I contributi agli investimenti alle imprese sono per la gran parte allocati nella Missione 1 « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) ed in particolare nel:

programma 1.5 (2,9 miliardi di euro circa), programma nel quale sono iscritte le risorse dell'Obiettivo « Partecipazione al Patto Atlantico e programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale ». Tale Obiettivo (che assorbe da solo il 44,5 per cento delle spese finali del Ministero) non è qualificato dalle Note integrative al Rendiconto generale dello Stato come strategico per MiSE, in quanto le relative risorse sono essenzialmente gestite da altre amministrazioni, in particolare l'amministrazione della difesa;

programma 1.7, contenente interventi di incentivazione del sistema produttivo (di cui 1,9 miliardi di contributi agli investimenti alle imprese).

Per ciò che attiene alla parte corrente, la riduzione degli stanziamenti rispetto all'anno 2015 è principalmente ascrivibile alla contrazione di circa 111 milioni della spesa per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, pari a 176,1 milioni nel 2016, rispetto a 287,2 milioni nel 2015 e di circa 1 milione della spesa per consumi intermedi, pari a 61,5 milioni di euro nel 2016 (nel 2015 essi erano pari a 62,4 milioni).

La contrazione della spesa corrente per trasferimenti a PP.AA. — evidenzia la Corte dei Conti nella relazione al rendiconto 2016 — è ascrivibile per 83 milioni al cap. 3602 (somme da trasferire alla cassa Conguaglio per la riduzione della componente A2) e per circa 21 milioni al cap. concernente il Fondo da assegnare all'Agenzia ICE (cap. 2535).

Nell'anno 2016, l'attività del Ministero risulta articolata su otto missioni, di cui cinque condivise con altri Ministeri.

I programmi di spesa sono 18, come nel precedente esercizio finanziario e non sono stati oggetto di modifiche, salvo che quelli della Missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e 33 « Fondi da ripartire », trasversali a ciascun stato di previsione dei Ministeri, che hanno subito variazioni nel contenuto pur mantenendo la medesima denominazione. Ciascun programma è assegnato ad un unico centro di responsabilità amministrativa (CDR).

La Missione 1 (che è numerata Missione 11 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF) è la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del MiSE, l'84,6 per cento, in aumento rispetto all'esercizio 2015 (in cui le dotazioni della Missione rappresentavano il 79,5 per cento delle dotazioni MiSE).

Segue, per consistenza finanziaria, la Missione 5 « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », di competenza esclusiva del MiSE, alla quale è assegnato l'8 per cento circa degli stanziamenti definitivi del Ministero.

Il Programma più consistente della Missione è il Programma 5.7. « Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca e sviluppo sostenibile », che assorbe l'88,6 per cento delle spese della missione (circa 541,5 milioni di euro). I macro obiettivi del programma, essenzialmente riconducibili alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso la diversificazione delle fonti, il sostegno all'efficienza energetica e alle fonti rinno-

vabili, sono sostenuti, come evidenzia la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione, da risorse provenienti dalle aste per le quote CO₂ riassegnate alla spesa del MiSE, nella misura fissata dalla legge, su ciascuno dei due capitoli interessati: si tratta del capitolo 3660 « Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica — meccanismo di reintegro nuovi entranti » e del capitolo 7660 « Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica ».

Da segnalare, infine, per rilevanza finanziaria, la Missione 4 « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) », di competenza esclusiva del MiSE, alla quale è assegnato il 2,9 per cento degli stanziamenti del Ministero, articolata su due programmi, riguardanti uno la politica commerciale in ambito internazionale, l'altro il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del « *Made in Italy* », sul quale risulta stanziata la quasi totalità delle risorse della Missione (il 96,4 per cento). La spesa di tale programma è in prevalenza di tipo corrente e ed è riferita a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, in particolare, all'ICE Agenzia. Tra gli obiettivi strategici del Programma rientrano anche le somme per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano straordinario del « *Made in Italy* ».

La gran parte delle risorse della Missione Competitività iscritta nello stato di previsione del MiSE è concentrata sul Programma 1.1 (51,6 per cento). Le risorse di tale programma sono, in parte preponderante, come già accennato, contributi agli investimenti alle imprese e interessano il capitolo 7421 relativo agli interventi agevolativi per il settore aeronautico per 1,6 miliardi, il capitolo 7485 riguardante gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM per 639 milioni, il capitolo 7419 sui contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale per 472

milioni e il capitolo 7420 relativo al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per 192 milioni. Tali capitoli assommano stanziamenti definitivi di competenza per un importo pari a 2,9 miliardi.

La Corte dei conti, nel giudizio di parificazione, osserva che predominano, come già nei precedenti esercizi, le dotazioni per il comparto strategico della difesa, rispetto alle quali il ruolo del MiSE attiene al mero controllo finanziario sulla correttezza amministrativa delle procedure di spesa, residuando l'attività programmazione e gestione dei progetti in capo al Ministero della difesa (contratto, SAL, collaudi, ecc.).

Il Programma 1.3 « Incentivazione del sistema produttivo » (11.7) è il secondo per consistenza finanziaria e rappresenta il 36,8 per cento degli stanziamenti del Ministero e al suo interno vi sono, tra le altre, le risorse destinate ad alimentare il Fondo crescita sostenibile (collocato fuori bilancio) e il Fondo di garanzia per le PMI. Gli incrementi maggiori tra previsioni iniziali e definitive del programma in questione hanno appunto interessato in corso d'anno il cap. 7432/pg. 20 relativo al Fondo di garanzia (+ 895 milioni, ai sensi dell'articolo decreto-legge n. 193/2016) ed il Fondo rotativo, per circa 221 milioni.

Passando quindi ad esaminare le ulteriori missioni e programmi di interesse della Commissione, iscritti in altri stati di previsione, si segnala innanzitutto la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) che è condivisa tra MiSE e MEF e vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): Il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9) e il Programma « Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale » (11.10). I programmi in questione hanno un peso rilevante all'interno della Missione « Competitività e sviluppo delle imprese », assorbendone circa il 69,5 per cento degli stanziamenti.

In particolare, il Programma 8.3 « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità », il più consistente dal punto di

vista finanziario, contiene risorse destinate a versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per la devoluzione di crediti di imposta a imprese e cittadini.

Il Programma 8.2 « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » contiene somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Sono altresì comprese le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato e il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per operazioni finanziarie del Fondo Europeo degli Investimenti strategici (FEIS).

Richiama inoltre, la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28), prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a decorrere dal 2015 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma, Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4). Le risorse del programma sono iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), che espone a consuntivo 2016 una dotazione definitiva di competenza di 2.717 milioni di euro (rispetto agli iniziali 2.833 milioni), interamente impegnati, lo 0,5 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza del MEF.

Nell'ambito della Missione « Ricerca e innovazione », programma Ricerca di base e applicata (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a consuntivo 2016 di 98,6 milioni, totalmente impegnati e pagati.

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22) condivisa dal Ministero dell'istruzione

università e ricerca con il MiSE, il MEF, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa.

Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – che a consuntivo 2016 espone una dotazione di 21,9 milioni pagati solo in quota parte (9,9 milioni);

il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo a consuntivo 2016 reca uno stanziamento di 109 milioni per il 2016 interamente impegnati e pagati.

Infine, come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 « Turismo » e il sotteso programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al MIBACT che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La missione (31) « Turismo » è rappresentata dall'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1). Le dotazioni di spesa del programma a consuntivo 2016 sono pari a 46,3 milioni di cui 23,2 pagati.

La Corte dei conti nella Relazione al Rendiconto rileva come, nel 2016, la missione in questione abbia presentato una maggiore dinamicità ma essa, tuttavia,

sconta ancora un certo ritardo in relazione alle difficoltà incontrate nell'avvio della gestione delle risorse destinate al sostegno del settore, in particolare nell'ambito di quelle destinate ai progetti di eccellenza e interregionali, che coinvolgono le Regioni, e ai progetti innovativi che coinvolgono gli Enti locali.

Particolare rilievo riveste, invece, secondo la Corte, l'adozione nel 2016 del nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022 .

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento (C. 4639), si ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione: per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito; per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute; per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità n. 196/2009 – in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto. Come previsto dalla legge di contabilità (articolo 33, comma 3), anche in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della c.d. flessibilità di bilancio, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5 della legge n. 163/2017, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione), fermo restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Come ricordato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di assestamento 2017 è il primo predisposto conformemente alle modifiche apportate alla relativa disciplina con la riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica disposta con la legge n. 163 del 2016 e con il decreto legislativo n. 90 del 2016.

Con riferimento alle competenze della X Commissione, la dotazione di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio 2017, approvato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, reca complessivi 4.548,9 milioni di euro.

Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero sono pari a 4.634,9 milioni di euro con una variazione in aumento di circa 86 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale (+1,9 per cento).

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio ammontano invece a 5.363,3 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 5.857,4 milioni (+494,1 milioni).

I residui presunti, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da Rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2016, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legisla-

tive. I residui pertanto passano dagli iniziali 1.977 milioni di euro a 3.931,6 milioni di euro (+1.954,6 milioni).

Al netto del rimborso delle passività finanziarie (pari a 269,8 milioni di euro), le spese finali del Ministero ammontano inizialmente a 4.279,1 milioni di euro e quelle definitive a 4.365,1 milioni di euro, che corrisponde allo 0,7 per cento della spesa finale dell'intero bilancio statale.

Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di fattori.

Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2017. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.

In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a 87,6 milioni di euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Il disegno di legge di assestamento in esame non contabilizza però, come precisa la Relazione illustrativa, gli effetti del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 (convertito in legge n. 96/2017).

Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento in esame, che hanno inciso sullo stato di previsione del MiSE determinandone un incremento di complessivi 87,6 milioni di euro in termini di competenza e cassa.

Le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento consistono in una riduzione di 1,6 milioni in termini di competenza, e ad un aumento di 406,4 milioni in termini di cassa.

Procedendo ad una più approfondita analisi delle variazioni proposte dal disegno di legge di Assestamento, sulla base di quanto risulta dalla precedente tabella, il programma di spesa che la variazione in riduzione della spesa (-1,6 milioni in conto competenza) è il Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3). In particolare, da quanto risulta dal prospetto incluso nella Nota illustrativa la riduzione coinvolge

spese correnti, di gestione del personale (iscritte sul capitolo 1700 « Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali »).

Nel disegno di legge di assestamento, la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11), condivisa tra MiSE e MEF, e che vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9) e il Programma « Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale » (11.10), ha subito variazioni in conto competenza unicamente in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno. Non risultano infatti variazioni proposte dal DDL di assestamento in esame.

Si registra inoltre un adeguamento dei residui e, di conseguenza, delle previsioni di cassa. La Missione in esame pertanto reca per il 2017 previsioni assestate pari a 16,1 miliardi (di 27,5 milioni superiore alla previsione iniziale di competenza in dipendenza delle variazioni per atti amministrativi intervenute).

Si richiama infine, la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28), già iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a decorrere dal 2015 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione, costituita da un solo programma, Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4). Le principali variazioni sono in diminuzione (-50 milioni di euro) in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno tutti ascrivibili al Fondo sviluppo e coesione (capitolo 8000). Il Disegno di legge di assestamento propone poi un aumento per il 2017 di 1,4 milioni delle spese dell'Agenzia per la coesione territoriale (capitolo 2500). Tale variazione è comunque proposta con compensazione a valere sul cap. 3045/MEF (Fondo per far fronte alle esigenze di assunzione di personale), tenuto conto delle procedure di

reclutamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge finanziaria 2014 (L. n. 147/2013).

Dunque, le previsioni assestate per il 2017 concernenti la Missione in questione si attestano a 3,44 miliardi per il 2017 (rispetto ai circa 3,49 miliardi iniziali).

Nella Missione « Ricerca e innovazione », programma Ricerca di base e applicata (17.15), il relativo capitolo 7380 concernente le somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, non registra variazioni (né per atto amministrativo, né per il DDL di assestamento), mantenendo uno stanziamento per il 2017 di 98,6 milioni di euro.

Si segnalano inoltre i seguenti capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22) condivisa dal Ministero dell'istruzione università e ricerca con il MiSE, il MEF, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA). Il capitolo non subisce variazioni in conto competenza, né in dipendenza di atti amministrativi, né per il disegno di legge di assestamento, mantenendo l'iniziale stanziamento di 21,9 milioni di euro per il 2017;

il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Anche la dotazione di competenza di tale capitolo non subisce variazioni attestandosi su 230 milioni di euro per il 2017.

Con riferimento alla Missione 31 « Turismo » (MIBACT) e il sotteso programma « Sviluppo e competitività del turismo »,

rappresentata dall'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1), subisce una limitata variazione in aumento, proposta con il disegno di legge in esame, pari a circa 100 mila euro quasi del tutto ascrivibili alle esigenze di informatizzazione e di studi della Direzione generale del turismo. Le previsioni per il 2017 passano dunque da 46,3 milioni a 46,4 milioni di euro.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). Ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea. L'esame

si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione, le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnalo che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emenda-

menti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.

Ricorda, infine, che la Commissione XIV ha chiesto di trasmettere le relazioni e gli eventuali emendamenti al disegno di legge di delegazione, nonché i pareri approvati sulla Relazione consuntiva dalle Commissioni entro il prossimo martedì 26 settembre.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ricorda che il 19 maggio 2017 il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge S. 2834, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016 ». A seguito dell'esame condotto in Commissione, la 14ª Commissione permanente ha approvato il 13 luglio 2017 un testo modificato da sottoporre all'esame dell'Aula (S. 2834-A). Uno degli emendamenti approvati riguarda il titolo medesimo del provvedimento: « Legge di delegazione europea 2016-2017 ».

Il testo licenziato in Commissione si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 6 direttive europee nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'Allegato A elenca invece 28 direttive da recepire con decreto legislativo.

Si ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il comma 4 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il

Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2016 stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – specifici principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da *a*) a *i*) del citato comma 1.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Attività produttive in particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

Direttive:

(UE) 2015/2346 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (articolo 3);

(UE) 2016/943 sui segreti commerciali (articolo 15).

Regolamenti:

(UE) 2015/2424 sul marchio comunitario (articolo 3);

(UE) 1257/2012 su una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (articolo 4);

(UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (articolo 6);

(UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (articolo 7);

Accordi:

Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (articolo 4).

Passando quindi al contenuto di merito del provvedimento e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE (comma 1). I decreti legislativi devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari (il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari è stato aggiunto nel corso dell'esame in sede referente). Ai sensi dell'articolo in esame, i decreti legislativi delegati debbono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze (comma 2).

Nell'attuazione della delega, che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Governo è tenuto a seguire, oltre alle procedure generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea delineate nell'articolo 31 della legge n. 234/2012, e ai principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234/2012 (comma 1), anche i principi e criteri direttivi indicati al comma 3.

L'articolo 4 reca una delega per adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea sulla tutela brevettuale unitaria ed a quella convenzionale istitutiva del tribunale unificato dei brevetti. Il comma 1 contiene una delega al Governo da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il

parere delle competenti Commissioni parlamentari. La delega è finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Il comma 2 disciplina l'esercizio della delega su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze. In effetti, già il disegno di legge governativo che diede luogo alla legge n. 214 del 2016 era proposto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e dell'economia e delle finanze (Atto Camera n. 3867). Il ruolo del Dicastero della giustizia attiene al contenuto sostanziale dell'Accordo, soprattutto dopo che il meccanismo dell'adattamento speciale (ordine di esecuzione, articolo 2 della legge n. 214/2016) ha soddisfatto formalmente il principio di legalità, posto dall'articolo 111 Cost. per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. La parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35. In particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Si specifica che il tribunale è un tribunale comune agli

Stati membri contraenti, e dunque soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro loro organo giurisdizionale nazionale nei confronti del diritto dell'Unione europea. Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo. Lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale. Ai sensi dell'articolo 6 il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria, ed esercita le funzioni conferite al tribunale stesso dall'Accordo in esame. L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta. L'articolo 8 è dedicato alla composizione dei collegi del tribunale di primo grado, che avviene su base multinazionale e di norma in una formazione di tre giudici. Invece (articolo 9) i collegi della corte d'appello si riuniscono di norma in una formazione multinazionale di cinque giudici. L'articolo 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo.

Gli articoli 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il comitato amministrativo e il comitato del bilancio (composti da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente, il quale dispone di un voto), nonché il comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti. Gli articoli 15-19 riguardano i giudici del tribunale, dettandone i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina, sancendone l'indipendenza e l'imparzialità e prevedendo adeguati quadri di formazione le

cui modalità vanno indicate nello statuto del tribunale. Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti, e prevedono che il tribunale applichi il diritto della UE nella sua integralità e ne rispetti il primato. Il tribunale coopera inoltre con la Corte di giustizia europea per garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. Le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per il tribunale. È altresì stabilito che gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, in analogia a quanto previsto in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai propri tribunali nazionali in violazione del diritto della UE. L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli articoli 25 e 26 concernono rispettivamente il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (articolo 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (articolo 29). Infine gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento Ue 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Convenzione di Lugano). L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado.

L'articolo 35 riguarda poi l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame. Resta comunque

esclusa dalla mediazione e dall'arbitrato la possibilità di revoca o di limitazione di un brevetto.

La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39); l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82). La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.

Il comma 3, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, prescrive anche il rispetto, da parte del legislatore delegato, di principi e criteri direttivi specifici. Essi sono anzitutto volti ad adeguare le disposizioni del Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 ed all'Accordo citato sul tribunale unificato; ne deriverà l'abrogazione espressa delle disposizioni superate, il coordinamento e riordino di quelle residue, nonché la possibilità di adottare regolamenti autorizzati per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti.

Per tale ultima possibilità, si è evitato il richiamo dell'Accordo tra gli atti suscettibili di normativa attuativa di tipo regolamentare; la predetta prescrizione costituzionale sul principio di legalità, nel fondamento della giurisdizione, aveva del resto già suggerito, in fase di stesura della legge n. 214 del 2016, di affiancare al procedimento di adattamento speciale (mediante ordine di esecuzione) alcune prescrizioni dettate direttamente per legge (secondo il meccanismo di adattamento ordinario delle norme interne a quelle di diritto internazionale pattizio).

L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione. Dovranno altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.

Il comma 1 prevede che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Tale regolamento è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e sta-

bilisce i principi generali della marcatura CE. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Per il comma 3, la delega dovrà essere esercitata anche nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici, Tra di essi, il criterio di cui alla lettera a) prevede l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Il regolamento chiede agli Stati membri di mettere in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore nazionali preesistenti, al fine di superare le carenze nonché le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE. In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel citato regolamento (CE) n. 765/2008, nonché nella decisione n. 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Si tratta, altresì: dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore in precedenza invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori

economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Il criterio di cui alla lettera *b)* fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento ministeriale, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente regolate a rango equoordinato. Ai sensi del criterio di cui alla lettera *c)* è individuato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425. La relazione illustrativa precisa che dovranno altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermate nelle autorità già attualmente individuate nel Ministero dello sviluppo economico e, in parte, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In effetti, il criterio di cui alla lettera *d)* fissa i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza posti dal regolamento unionale. Ciò risponde anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di un'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo

dei predetti organismi da notificare: la relazione illustrativa tiene conto « del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità ».

Il criterio di cui alla lettera *e)* prevede l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente a quanto il comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012 prevede ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento: pertanto gli oneri relativi a prestazioni e a controlli, da eseguire da parte di uffici pubblici, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, nonché determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Ai sensi del criterio di cui alla lettera *f)* sono previste le sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento unionale. Il comma 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni. La relazione tecnica – considerato che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno – ribadisce che alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente; essa ricorda, altresì, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera *d)*, non saranno onerose.

L'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Segue una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comma 1 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, che a sua volta codificava con marginali aggiornamenti la direttiva 90/396/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661. La materia è regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. Il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008. La disposizione in esame si articola in una delega legislativa (commi 1, 2 e 3) ed in una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5); alle Commissioni parlamentari di merito, investite della sede consultiva dal comma 1, si aggiungono anche quelle competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la delega legislativa, la relativa proposta è attribuita dal comma 2 al Presidente del Consiglio, al Ministro dello sviluppo economico e dell'interno, di concerto col MAE, il Ministro della giustizia ed il MEF; ai Dicasteri proponenti si aggiunge anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il criterio di esercizio della delega, di cui al comma 3, lettera *a*), prevede l'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per

l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.

Il criterio di cui al comma 3, lettera *b*), fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti governativi previsti dal successivo comma 4.

Ai sensi del criterio di cui al comma 3, lettera *c*), viene confermata l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato.

Il criterio di cui al comma 3, lettera *d*), prevede l'adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente alle previsioni pertinenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non coperte da riserva di legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, il comma 4 prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Anche qui si aggiunge ai Dicasteri proponenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I principi e criteri direttivi specifici relativi a tale delega sono contemplati al comma 5.

In particolare, il criterio di cui al comma 5, lettera *a*), prevede l'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre

1996, n. 661, per adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni. Il criterio di cui al comma 5, lettera *b*), prevede l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 2016/426. Ai sensi del criterio di cui al comma 5, lettera *c*), occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il criterio di cui al comma 5, lettera *d*), prevede l'individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) n. 2016/426. In base al criterio di cui al comma 5, lettera *e*), è prevista l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/426.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Senato, introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, inserita nell'Allegato A del disegno di legge e relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia.

Per la direttiva 2016/943 è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale che comprenda il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Ai sensi della direttiva costituiscono « segreto

commerciale » le informazioni: che soddisfano requisiti di segretezza (non essendo, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di tale tipo di informazioni); sono state sottoposte dal titolare, ad adeguate misure protettive; derivano dalla segretezza il proprio valore commerciale.

Oltre ai criteri di delega generali previsti dall'articolo 32 della legge 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, l'articolo 15 enuclea una ulteriore serie di criteri di delega specifici.

Con riferimento alle direttive contenute nell'allegato A che recano materie di competenza della X Commissione si segnali la direttiva (UE) 2015/2302 volta a garantire un livello sempre più elevato di protezione per i consumatori che usufruiscono di contratti per pacchetti turistici e servizi turistici collegati (articolo 1) fissando un adeguato livello di armonizzazione tra gli Stati membri (articolo 4). Ciò si è reso necessario a causa dei notevoli cambiamenti che il mercato del turismo ha subito dal momento dell'adozione della direttiva 90/314/CEE, dovuti anche al crescente utilizzo delle prenotazioni *online* e al ricorso a servizi sempre più personalizzati, nonché delle divergenze nelle legislazioni degli Stati membri. Tra i punti salienti della direttiva – che non si applica ai pacchetti di durata inferiore alle 24 ore, a quelli senza fini di lucro e a quelli acquistati all'interno di un accordo generale di viaggio relativo ad un'attività commerciale o professionale (articolo 2) – rientrano disposizioni in materia di:

obbligo di informazione e contenuto dei contratti (Capo II);

modifiche dei contratti prima della loro esecuzione (Capo III);

esecuzione dei pacchetti (Capo IV);

protezione in caso di insolvenza (Capo V).

In particolare, in materia di obblighi informativi la direttiva prevede che prima della sottoscrizione del contratto, il venditore, o l'organizzatore, fornisca al viaggiatore una serie di dati, secondo dei moduli standard, nonché informazioni sulle caratteristiche dei servizi (tra cui destinazione, alloggio, pasti, escursioni), sul venditore, sui prezzi e costi aggiuntivi, sulle modalità di pagamento, sul numero minimo di partecipanti, sulle facoltà di risolvere il contratto e su eventuali coperture assicurative (articolo 5). Tutte le suddette informazioni devono essere parte integrante del contratto e non potranno essere modificate, salvo accordo esplicito tra le parti (articolo 6). Il contratto dovrà essere formulato in linguaggio semplice e comprensibile e dovrà precisare, tra l'altro: le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore; la responsabilità dell'organizzatore per l'esecuzione dei servizi turistici e in caso di difficoltà del viaggiatore; i recapiti dell'organismo incaricato della protezione in caso di insolvenza; l'obbligo di comunicazione per il viaggiatore in caso di difetti di conformità, le procedure per il trattamento dei reclami (articolo 7).

Per quanto riguarda eventuali modifiche al contratto, la direttiva prevede la possibilità di cedere lo stesso ad un altro viaggiatore, purché se ne dia un ragionevole preavviso (articolo 9). Eventuali aumenti di prezzi (limitati all'8 per cento nella maggioranza dei casi) sono autorizzati solo se espressamente previsti dal contratto e se risultano legati al costo del carburante, alle tasse imposte da terzi e ai tassi di cambio. Tali aumenti dovranno essere comunicati venti giorni prima dell'inizio del pacchetto (articolo 10). Qualora l'organizzatore imponga in modo unilaterale un aumento dei prezzi superiore all'8 per cento, oppure modifichi il contratto in modo significativo, il viaggiatore potrà accettare le modifiche, accettare un eventuale pacchetto sostitutivo oppure risolvere il contratto ottenendo un rimborso completo entro quattordici giorni (articolo 11). Il viaggiatore inoltre potrà rescindere il contratto in qualsiasi momento pagando

una penale. Quest'ultima non dovrà essere corrisposta in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze. In questo caso anche l'organizzatore può risolvere il contratto offrendo al viaggiatore un rimborso integrale (articolo 12).

La direttiva conferisce poi all'organizzatore la responsabilità dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che essi siano prestati da altri fornitori. In particolare l'organizzatore dovrà porre rimedio ad eventuali difetti di conformità segnalati dal venditore (salvo impossibilità o costi sproporzionati); offrire soluzioni alternative; in caso di « circostanze straordinarie » assicurare il rientro del viaggiatore o, ove ciò non sia possibile, sostenere i costi dell'alloggio (per non più di tre notti). Quanto al viaggiatore, questi potrà risolvere il contratto senza spese qualora l'organizzatore non ponga rimedio ad un difetto di conformità che incida in modo significativo sull'esecuzione del pacchetto (articolo 13). Inoltre, in caso di danni subiti a seguito di un difetto di conformità, il viaggiatore avrà diritto ad un risarcimento, da erogare senza indebito ritardo, a meno che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore stesso o a circostanze inevitabili e straordinarie, nel qual caso non sono previsti rimborsi (articolo 14). Ai viaggiatori deve inoltre essere garantita la possibilità di inviare messaggi, reclami e richieste ai venditori, che dovranno inoltrarli all'organizzatore (articolo 15). Quest'ultimo dovrà poi prestare adeguata assistenza al viaggiatore in difficoltà, fornendo informazioni riguardanti, tra l'altro, l'assistenza consolare e servizi turistici alternativi (articolo 16). Nei casi di insolvenza da parte dell'organizzatore e di mancata erogazione dei servizi pattuiti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme pagate indipendentemente dal luogo di residenza, da quello di partenza e di vendita del pacchetto (articolo 17). Al fine di migliorare la cooperazione internazionale, negli Stati membri è istituita una rete di punti di contatto centrali che

mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni sui rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso di insolvenza (articolo 18). Altre disposizioni riguardano le responsabilità in caso di errore di prenotazione (articolo 21), il regime sanzionatorio (articolo 25), il riesame da parte della Commissione europea (articolo 26), le modifiche da apportare al regolamento (CE) 2006/2004 e alla direttiva 2011/83/UE (articolo 27). Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2018.

Il secondo atto contenuto nell'allegato A che investe le competenze della X Commissione è la direttiva (UE) 2016/943 la quale detta un quadro giuridico comune per la protezione dei segreti commerciali: *know-how* e informazioni commerciali riservate.

La necessità dell'adozione di regole comuni deriva dal livello non omogeneo della protezione assicurata nel settore del segreto commerciale dai vari Stati membri, che provoca una frammentazione del mercato interno ed indebolisce l'effetto deterrente delle norme di tutela.

La direttiva rileva che uno dei mezzi per appropriarsi dei risultati delle attività innovative delle imprese consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di *know-how* e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale (considerando 1). Le imprese, infatti, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. La direttiva riconosce l'esigenza di sviluppare (in particolar modo, tra le PMI), una vera e propria cultura della tutela dei segreti commerciali che – permettendo di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni – risultano vitali per la competitività delle imprese nonché per il loro sviluppo e capacità innovativa (considerando 2). Proprio per le recenti tendenze in atto (nella stessa direttiva vengono menzionati

la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione, catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle nuove tecnologie) viene riconosciuto che « senza strumenti giuridici di tutela del segreto efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative risultano indeboliti e i segreti non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della ricerca economica e dell'occupazione ».

Il primo dei quattro Capi della direttiva (articolo 1 e 2) riguarda il suo oggetto e ambito di applicazione, ovvero: la tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.

In particolare, sono dettate alcune definizioni, la più rilevante delle quali è quella di « segreto commerciale » ai fini della direttiva. Costituiscono « segreto commerciale » le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

c) sono state sottoposte a misure ragionevoli di segretezza, secondo le circostanze, da parte della persona che ne ha il legittimo controllo.

Il secondo Capo della direttiva disciplina l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali. Sono individuati, in particolare, i modi di acquisto leciti del segreto commerciale individuando ipotesi eccezionali in cui le misure di tutela non sono applicate. In accordo con le previsioni del considerando 16 – secondo cui « le disposizioni della direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul *know-how* o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali – tra le attività lecite di

acquisizione del segreto commerciale (articolo 3), oltre la scoperta indipendente di uno stesso *know-how*, si segnala l'ingegneria inversa (c.d. *reverse engineering*), cioè l'osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni; sono tuttavia fatte salve eventuali diverse pattuizioni. Gli articoli 4 e 5 della direttiva definiscono, invece, le modalità illecite di acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale (artt. 4 e 5) senza il consenso del detentore; con riferimento all'acquisizione, l'accesso non autorizzato, l'appropriazione di copie di oggetti, documenti, software che consentono l'accesso al segreto commerciale e, comunque, ogni altra condotta contraria sleale nelle pratiche commerciali. All'acquisizione illecita corrisponde l'illiceità dell'utilizzo e della divulgazione del segreto commerciale, prevista anche ove sia violato un obbligo di riservatezza o contrattuale in materia (articolo 4). Tra le ipotesi eccezionali che, invece, permettono la violazione della disciplina in questione (e quindi la liceità della divulgazione del segreto commerciale) è compreso il fenomeno del c.d. *whistleblowing* cioè il caso in cui l'utilizzo o la rivelazione del segreto commerciale siano avvenuti « per rilevare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale » (articolo 5, par. 1, lett. *b*). In materia di *whistleblowing* si ricorda che la Camera ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge di iniziativa parlamentare (ora all'esame del Senato, S. 2208) volta a tutelare i lavoratori che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Il provvedimento, oltre a modificare l'attuale disciplina in materia relativa ai lavoratori pubblici (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001) estende anche al settore privato (articolo 2) la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti attraverso l'integrazione dei modelli di organizzazione previsti dal-

l'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001, la cui adozione esenta l'ente privato dalla responsabilità amministrativa da reato. Tali modelli dovranno contemplare norme specifiche: sugli obblighi di segnalazione di illeciti da parte dei dirigenti e rappresentanti dell'ente; sulla riservatezza dell'identità e il divieto di misure ritorsive contro i dipendenti che segnalino eventuali illeciti dei propri colleghi; sulla possibile denuncia all'Ispettorato del lavoro dell'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti; sulla nullità dei licenziamenti o di altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti di questi ultimi.

Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 5), relativa all'anno 2016, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, ricordo che è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La relazione è articolata in quattro parti ed è stata trasmessa alle Camere il 5 aprile 2017.

La prima parte, che riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, riporta le attività del Governo volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate sia nel quadro di politiche orizzontali – come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali – che settoriali – quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

La terza parte, rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, illustra, tra le altre, le azioni governative per l'attuazione del Piano di Azione Coesione con particolare riguardo al ruolo e al valore europeo della politica di coesione.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), le tematiche concernenti l'attuazione della normativa UE e il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia.

Completano il testo cinque Allegati con specifici riferimenti ai Consigli dell'UE e ai Consigli europei, ai flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento. Il quinto Allegato si riferisce all'elenco degli acronimi.

Sottolinea preliminarmente che la X Commissione nel 2016 si è notevolmente impegnata nell'esame di provvedimenti in fase ascendente nell'ambito delle materie di sua competenza approvando ben 13 documenti finali (8 dei quali in congiuntamente ad altre Commissioni), ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regola-

mento, che sono stati inviati al Governo e alla Commissione europea, intervenendo efficacemente nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Attività produttive si segnalano le seguenti parti della Relazione.

In materia di concorrenza, la Relazione consuntiva evidenzia la partecipazione del Governo (con l'invio di considerazioni scritte) alla consultazione pubblica lanciata dalla DG Concorrenza della Commissione UE (il 4/11/2015, con termine di chiusura al 12/2/2016) in merito al ravvicinamento dei poteri e della posizione istituzionale, sotto il profilo delle risorse e dell'indipendenza, delle Autorità *antitrust* degli Stati membri.

La Relazione rileva che il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato ha esteso fortemente le responsabilità dello Stato membro. In tal senso, costituisce un fondamentale strumento operativo la nuova Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato adottata nel 2016 (2016/C 262/01), la quale fornisce un aggiornamento della prassi della Commissione e della giurisprudenza UE in materia. La Comunicazione è il risultato di un processo di negoziato avviato dal 2014 e recepisce importanti posizioni espresse dal Governo italiano, in particolare in materia di aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio culturale. Inoltre, nel corso del 2016, in materia di aiuti di Stato, il Governo ha: conseguito il rafforzamento della *partnership* con la Commissione europea, attraverso:

la sigla del documento di *Common Understanding*. Il documento – che ha visto il coordinamento ed il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni centrali e regionali, anche in sede di Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) – prevede una serie di misure che le Amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato dovranno attuare;

azioni volte ad assicurare che istanze nazionali in materia di aiuti di Stato e infrastrutture fossero tenute in conto dalla Commissione europea;

nell'ambito del Piano di investimenti per l'Europa (c.d. *Piano Juncker*) e dei progetti che beneficiano del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che possono configurare aiuti di Stato, compimento di azioni per la corretta attivazione della procedura semplificata per le valutazioni di compatibilità da parte della Commissione UE;

per ciò che concerne gli aiuti di Stato nei servizi pubblici di carattere economico (Servizi di Interesse Economico Generale – SIEG), il 14 ottobre 2016, ai sensi della nuova disciplina UE, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la seconda Relazione biennale, riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, elaborata con i dati forniti dalle Amministrazioni interessate;

azioni per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, con l'aggiornamento della Sezione aiuti di Stato del sito del Dipartimento per le Politiche europee e realizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di competenza del MISE;

rafforzamento del controllo preventivo sulle misure di aiuti di Stato soggette a notifica alla Commissione UE (DPCM 24 gennaio 2017, che stabilisce i termini e le modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato);

nell'ambito della proposta della Commissione di revisione del Regolamento generale di esenzione Reg. UE n. 651/2014, per estendere l'esenzione dall'obbligo di notifica anche alle categorie di aiuti all'investimento agli aeroporti e porti, il Governo ha definito e presentato la posizione italiana nell'ambito di due consultazioni, a maggio 2016 e a ottobre 2016. La Relazione segnala che la modifica del regolamento è ancora in corso, tuttavia molte delle proposte avanzate dal Governo sono state recepite nella seconda versione

di modifica della Commissione UE, grazie anche ad un'intensa attività di negoziazione.

Riguardo al settore Consumatori, nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati di diverse proposte normative: la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM 2015/627), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM 2015/634), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM 2015/635), il Pacchetto *e-commerce*, sui quali le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) il 18 maggio 2016 hanno approvato quattro documenti finali (Doc. XVIII, 38, 39 e 40) inviati alle istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico.

È inoltre proseguita la realizzazione dell'attività di cooperazione amministrativa per la protezione dei diritti dei consumatori in attuazione del Regolamento CE 2006/2004, con l'applicazione della legislazione – c.d. «*enforcement*», attraverso la gestione e l'utilizzo del sistema CPCS – Consumer Protection Cooperation System (Sistema di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori)

Con riferimento alla Strategia per il Mercato unico digitale, ricordo che nel 2016, il Governo ha partecipato alla redazione di una serie di documenti sul Mercato unico digitale, tra cui in particolare:

Comunicazione della Commissione europea su «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale» (COM(2016)176 final);

Comunicazione della Commissione europea su «Iniziativa europea per il *cloud computing*» (COM(2016)178 final);

Comunicazione della Commissione europea su «Digitalizzazione dell'industria europea» (COM(2016)180 final).

Tali comunicazioni sono state oggetto degli atti di indirizzo parlamentari delle Commissioni riunite IX e X della Camera (rispettivamente i Doc. XVIII, n. 48, n. 49 e n. 50, approvati il 28 settembre 2016).

Nell'ambito delle politiche per l'impresa, ricordo che le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati hanno approvato il Doc. XVIII, 37, relativo alla COM(2015) 192, recante « Strategia per il mercato unico digitale in Europa ». Nell'ambito delle politiche di carattere industriale il Governo cita il « Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020 », alla cui definizione ha partecipato in prima persona il Ministero dello sviluppo economico. Il Piano si inserisce nell'ambito più generale tracciato a livello europeo dal Gruppo di Alto livello di supporto al Consiglio Competitività, istituito su impulso della Presidenza italiana nel 2014, nel quale è emersa la necessità per i singoli Paesi di favorire l'innovazione e la modernizzazione della base industriale. Al riguardo, merita ricordare che la Commissione nel 2016 ha svolto un'intensa indagine conoscitiva sulla possibilità di applicare al sistema produttivo italiano il modello Industria 4.0, approvando, nella seduta del 30 giugno 2016, un documento conclusivo (Doc. XVII, n. 16) che ha costituito un riferimento per il Governo italiano nella successiva elaborazione del Piano nazionale Industria 4.0.

Il Piano Industria 4.0 intende stimolare la trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese italiane al fine di rilanciarne gli investimenti e migliorarne la competitività internazionale. Il Governo illustra quindi i punti salienti del Piano, che si articola attorno a tre principali linee guida (operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non settoriali, agire su fattori abilitanti quali investimenti, ricerca e sviluppo) e a quattro direttrici strategiche (Investimenti innovativi, Infrastrutture abilitanti, Competenze, *Awareness* e Governance). Riporta inoltre le principali misure contenute nel Piano e adottate con la Legge di bilancio 2017 che prevedono: una serie di agevo-

lazioni per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0; la proroga fino al 2020, il potenziamento e la semplificazione del credito di imposta alle spese in ricerca e sviluppo; il potenziamento delle detrazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative; lo stanziamento pubblico per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione per progetti di ricerca nel quadro degli interventi previsti dal Piano Industria 4.0. Tali misure danno attuazione ad alcune raccomandazioni espresse dalle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera dei deputati (Doc. XVIII, n. 50) sulla Comunicazione della Commissione europea « Cogliere appieno i vantaggi del mercato unico digitale » (COM(2016)180).

Per quanto concerne le politiche italiane nel settore aerospaziale, nel corso del 2016 il Governo ha perseguito la realizzazione di programmi ed infrastrutture che sostengano la crescita intellettuale ed industriale del Paese anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali quali l'Agenzia spaziale europea. La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti attività:

- 1) la promozione dell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare, quali « Cosmo-SkyMed » e il lanciatore Vega;

- 2) la prosecuzione della partecipazione ai progetti più significativi UE, quali il programma di navigazione satellitare « Galileo » e quello di osservazione della terra « Copernicus »;

- 3) la candidatura dell'Italia quale sede per il centro dati del Centro europeo per le previsioni atmosferiche di medio termine (ECMWF);

- 4) telecomunicazioni, con una politica concentrata su nuovi sistemi satellitari e sulle applicazioni integrate che dovrebbero offrire servizi per la difesa dell'ambiente, il controllo del territorio e la protezione civile;

- 5) lo sviluppo, mediante l'ASI, di applicazioni integrate, con un interesse

specifico sui temi dell'ambiente, della sicurezza, dell'emergenza e della valorizzazione delle infrastrutture nazionali qualificanti.

Nell'ambito del settore dell'energia, il Governo italiano ha conferito grande importanza al tema dell'Unione dell'energia, il progetto lanciato dalla Commissione europea nel febbraio 2015 al fine di superare l'insicurezza del contesto energetico europeo e di garantire energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Tale progetto si basa sull'integrazione di cinque dimensioni: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; mercato interno pienamente funzionante; efficienza energetica e moderazione della domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. In tale contesto, il Governo italiano, oltre a sostenere tutto l'insieme delle politiche europee previste, ha posto grande attenzione alla Strategia dell'Ue sul gas naturale e liquefatto (GNL) e stoccaggio del gas (COM(2016) 49), sulla quale la X Commissione ha approvato il Doc. XVIII, n. 47. Tale strategia mira a sviluppare le potenzialità del GNL e a rendere il sistema del gas dell'Ue più diversificato e flessibile, contribuendo ad assicurare un approvvigionamento sicuro, resiliente e competitivo, in linea con l'obiettivo primario dell'Unione dell'energia. Nel 2016 il Governo ha partecipato inoltre al dibattito orientativo tra gli Stati membri sui temi della *governance* dell'Unione dell'energia, della revisione del mercato elettrico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, sui quali la Commissione europea lo scorso 30 novembre ha presentato il pacchetto di proposte « Energia pulita per tutti gli europei » a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia. In proposito, ricordo che nel 2015 sul cosiddetto Pacchetto « Unione dell'energia » (che si compone delle seguenti tre comunicazioni: Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015)80 final); Il Protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti cli-

matici mondiali dopo il 2020 (COM(2015)81 final); Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015)82 final)) le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati hanno approvato il Doc. XVIII, n. 24.

In tema di *governance*, il Governo ha salutato con favore un'altra iniziativa della Commissione europea, ovvero il c.d. « new deal per i consumatori di energia », il « patto » lanciato nel luglio 2015 (COM(2015)339) con l'intento di conferire ai consumatori di energia un ruolo sempre più attivo nella transizione energetica. Ricordo che anche su questa comunicazione la Commissione Attività produttive ha approvato un documento (Doc. XVIII, 27) che la Relazione in esame attribuisce erroneamente al Senato.

Un altro tema sul quale il Governo è stato particolarmente attivo è quello della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. La relativa proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea (COM(2016)52), sulla quale la Commissione Attività produttive ha approvato il Doc. XVIII, n. 44, genera dalla necessità di superare la ancora forte dipendenza energetica dell'Ue esclusivamente da un unico fornitore (Russia), la vulnerabilità in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas emersa dagli stress test regionali eseguiti nel 2014 ed infine la mancanza di cooperazione tra Stati. La proposta della Commissione europea mira a introdurre il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre un principio di solidarietà in base al quale, come ultima soluzione, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definire obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria; rafforzare la cooperazione con i paesi vicini; proporre un migliore accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Go-

verno riferisce quindi sull'andamento dei negoziati in sede Ue e sulla propria posizione.

Con riferimento infine al Programma Operativo Nazionale (PON) «Cultura e Sviluppo», primo programma a titolarità nazionale interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale, si sottolinea che esso esprime un livello di attuazione tra i più avanzati nell'ambito degli 11 Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il Governo italiano ha altresì assicurato rafforzamento e complementarità nelle strategie e negli interventi della politica di coesione europea attraverso l'approvazione di Programmi dedicati al settore culturale a valere sulle risorse nazionali. In particolare è stato approvato il Programma di azione e coesione, complementare al PON «Cultura e Sviluppo», che assume le medesime strategie del programma cofinanziato dai fondi strutturali ed è concepito come uno strumento a salvaguardia della piena utilizzazione delle risorse comunitarie. Inoltre, una strategia ampia e complessa, sostenuta da risorse finanziarie pari a un milione di euro, è attuata, attraverso il Piano stralcio «Cultura e turismo» a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Nel corso dell'anno il Governo, ispirandosi alla Relazione Programmatica del 2016, ha perseguito il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo. L'UE mira infatti a mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione *leader* nel mondo, massimizzando il contributo del settore turismo alla crescita e all'occupazione e a promuovere la cooperazione tra i Paesi membri. In tale contesto è stato elaborato il «Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022», ispirato ai principi della concertazione e adottato con metodo partecipativo, a seguito dell'intesa con i principali attori del turismo italiano: esso, infatti, promuove un processo continuo di condivisione per la realizzazione di obiettivi linee di intervento delineati nelle politiche della Commissione. Tale metodo

risulta inoltre allineato alla Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 (2002/C 135/01) sul futuro del turismo europeo, che invitava gli Stati membri a partecipare all'attuazione dell'approccio di cooperazione tra gli operatori del turismo tramite il metodo aperto di coordinamento. Il PST, in tal senso, rappresenta il frutto di un inedito processo di partecipazione e condivisione, costruito con l'utilizzo di strumenti digitali, grazie al quale l'Italia si è dotata, in materia di turismo, di una visione unitaria, in cui istituzioni e operatori possono agire condividendo strategie e obiettivi, in una prospettiva di evoluzione continua.

La struttura e i contenuti strategici del PST sono coerenti e fortemente connessi con le azioni previste dalla Comunicazione COM(2010)352 final del 30 giugno 2010 «L'Europa prima destinazione turistica mondiale – Un nuovo quadro politico per il turismo europeo», i cui elementi strategici sono lo stimolo alla competitività del settore e la promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Analoghe interconnessioni con il PST si riscontrano con la relazione votata il 15 settembre 2015 presso la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo sulle «Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa». Il primo obiettivo fondamentale del Piano è l'ampliamento e l'arricchimento delle destinazioni e dei prodotti e la distribuzione dei flussi. Nella visione del Piano, infatti, il patrimonio dell'Italia sarà pienamente valorizzato a fini di turismo integrato e le componenti tradizionali dell'offerta turistica saranno integrate da nuovi prodotti e nuove destinazioni, per aumentare l'attrattiva del nostro Paese come meta di eccellenza. Questa strategia viene perseguita attraverso la creazione di forme di percorrenza alternative (vie e cammini); la crescita di attrattiva del sistema dei Siti Unesco e delle città della cultura; la fruizione responsabile di contesti paesaggistici diffusi quali i parchi naturali e marini, la montagna e le aree rurali. Il secondo obiettivo portante del PST 2017-2022 è individuato nell'aumento della competi-

vità del settore, con la creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo, quali: l'adeguamento della rete infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la promozione dell'innovazione e della digitalizzazione; la diffusione di nuova imprenditorialità; la semplificazione e armonizzazione del sistema normativo; la riduzione degli oneri burocratici e fiscali; la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto; la creazione e il rafforzamento delle reti di imprese e delle filiere allargate legate al turismo.

Il terzo obiettivo portante del Piano, individuato nello sviluppo di un *marketing* efficace e innovativo, consiste nella creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo quale settore chiave per lo sviluppo sostenibile del sistema Paese e per la sua proiezione internazionale, anche in un'ottica di co-sviluppo con i principali *partner* dell'area euro-mediterranea.

Il quarto obiettivo del Piano riguarda la realizzazione di una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Il modello di *governance* del PST si basa, infatti, su un processo dinamico e multi-livello, i cui elementi chiave sono: il Comitato Permanente per la Promozione del Turismo in Italia; la piattaforma partecipativa; i Tavoli inter-istituzionali. In particolare, il PST affronta il tema dell'innovazione con riferimento a tutte le aree strategicamente rilevanti (diffusione della banda larga, trattamenti dei dati, formazione, ricerca, organizzazione, *marketing*, individuazione di nuovi sistemi di pricing).

In sintesi, il processo di definizione del PST 2017-2022 è stato accompagnato dall'avvio e dalla realizzazione di azioni che, in coerenza con le misure europee a sostegno dello sviluppo del turismo, sono state ritenute funzionali ad accrescerne la sostenibilità economica e sociale. Tali azioni promuovono, inoltre, la valorizza-

zione dei concetti di cultura e patrimonio culturale in linea con le conclusioni del Consiglio Europeo « Favorire il turismo facendo leva sul patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo » del 4.12.2014, quali elementi determinanti per una strategia d'eccellenza anche coerente con gli obiettivi di « Europa 2020 ».

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) chiede se, in seguito alla Brexit, sia possibile che rimanga a Londra una sezione del tribunale unificato dei brevetti.

Chiara SCUVERA (PD) sottolinea che la questione posta dalla collega Galgano è stata più volte affrontata presso la Commissione per le politiche europee. Osserva che l'accordo non può essere unilateralmente modificato e che pertanto è stato ratificato nella sua versione originaria. Rileva che, in seguito alla Brexit, sarà necessario chiarire la questione della sede della sezione del tribunale unificato dei brevetti. Non si è ancora stabilito se sarà possibile una rinegoziazione dell'Accordo che, diversamente dal brevetto unitario europeo, ha un carattere internazionale. Assicura che nella proposta di relazione terrà conto della questione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 4620 il prossimo lunedì 25 settembre, alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12233 Galgano: Attività della centrale Enel di Bastardo.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (Misto-CIpI), replicando, sottolinea che l'interrogazione è volta a evidenziare il tema della sicurezza energetica nella regione Umbria che non può essere garantita dalla centrale laziale di Montalto di Castro. Sollecita pertanto il Governo a non trascurare gli aspetti della sicurezza energetica in una regione come quella umbra che subisce negli ultimi anni una pesante situazione di marginalità economica.

5-12234 Benamati: Risorse per la ricerca sul sistema elettrico.

Luigi TARANTO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo e rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica che gli obiettivi del fondo istituito presso

la Cassa per i servizi energetici e ambientali nel 2011 siano rapidamente focalizzati e collegati agli obiettivi di lungo termine come evidenziato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico nelle note di propria competenza all'interno del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

5-12235 Ricciatti: Iniziative per il rilancio dell'acciaieria Aferpi di Piombino.

Marisa NICCHI (MDP), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marisa NICCHI (MDP), replicando, auspica che il Governo si impegni con la massima efficacia affinché gli impegni assunti dall'imprenditore algerino Issad Rebrab siano rispettati. Auspica che la vicenda sia risolta con successo per i lavoratori di Piombino e che gli ammortizzatori sociali siano estesi anche ai lavoratori dell'indotto. Sollecita infine il Governo a vigilare sugli impegni assunti con gli accordi di programma sulle infrastrutture e sulle bonifiche al fine di arginare il grande disagio economico e sociale del territorio.

5-12236 Civati: Erogazione di finanziamenti pubblici a favore di Ericsson Telecomunicazioni Spa.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la gravità della situazione che anche nella scorsa settimana ha registrato casi di licenziamento attraverso una semplice comunicazione recapitata per posta elettronica. Ritiene che questi comportamenti siano inaccettabili in un Paese in cui la tutela del lavoro è un principio base della democrazia, tanto più se attuati da un'azienda che ha ricevuto finanziamenti pubblici per oltre 38 milioni di euro.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e invita il Governo a valutare con attenzione l'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di aziende che adottano comportamenti inaccettabili nei confronti dei lavoratori, minando le regole della nostra democrazia e della coesione sociale.

5-12237 Polidori: Prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti italiani di Ideal Standard International.

Catia POLIDORI (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Catia POLIDORI (FI-PdL), replicando, prende atto di una risposta negativa purtroppo temuta dai 300 lavoratori della Ideal Standard. Sollecita pertanto il Governo a intervenire con ogni strumento per tutelare lavoratori specializzati che purtroppo sono di difficile ricollocazione.

5-12238 Crippa: Provvedimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'accesso all'energia da parte delle fasce deboli della popolazione.

Davide CRIPPA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, lamentando il ritardo dell'attuazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nel 2014. Sottolinea che a distanza di oltre tre anni nessuno è riuscito ad accedere a questo fondo e che ciò appare in evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati dal Governo in merito all'efficientamento energetico. Stigmatizza altresì il fatto che l'efficienza energetica riveste un ruolo assai marginale all'interno della nuova Strategia energetica nazionale. Per quanto riguarda i bonus energetici, segnala che la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00243, a sua prima firma, approvata dalla X Commissione lo scorso 1° giugno, impegnava il Governo ad assumere iniziative per prevedere che l'erogazione dei bonus energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o con grave malattia avvenga in modo automatico senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire le medesime condizioni di accesso al beneficio da parte della platea degli aventi diritto. Il meccanismo, a distanza di oltre tre mesi, non è stato ancora avviato ed auspica che nella prossima legge di stabilità vi sia un capitolo dedicato all'accesso ai bonus energetici e all'informazione ai consumatori sulle relative modalità.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante: « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

rammentato che nel parere approvato in prima lettura dalla Commissione il 5 novembre 2015, alla lettera *a*) delle osservazioni si invitava la Commissione Giustizia a prevedere all'articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;

rilevato positivamente che le disposizioni relative al suddetto Fondo di garanzia sono state successivamente inserite nella legge di stabilità 2016 che al comma 196 dell'articolo 1 ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui), nonché un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui);

sottolineato che all'articolo 10 del testo trasmesso dal Senato, in relazione all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche è stato previsto che la misura debba essere disposta a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura medesima;

osservato favorevolmente che all'articolo 14, comma 2, il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 41 del Codice, introdotto dal Senato, prevede che, autorizzato dal giudice, l'amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate, in linea con l'osservazione alla lettera *e*) del richiamato parere approvato in prima lettura dalla Commissione;

ravvisata infine l'opportunità di individuare strumenti per una tempestiva precisazione e delimitazione delle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione cui estendere le misure di prevenzione stabilite per i reati di mafia nonché per l'esercizio di tale potere giurisdizionale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-12233 Galgano: Attività della centrale Enel di Bastardo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti in merito al sito Enel di Bastardo – Gualdo Tadino e, in particolare, sugli avvenimenti accaduti nello scorso mese di agosto.

Come noto, la richiesta dell'Enel dell'11 novembre 2016 di cessazione dell'attività produttiva per la Centrale umbra non è stata accolta dal Ministero dello sviluppo economico, in quanto il Gestore di rete TERNA ha ritenuto che l'impianto di Gualdo Cattaneo fosse compreso tra quelli da mantenere ancora disponibili in caso di emergenza, fino alla conclusione della situazione di potenziale fabbisogno nel periodo invernale, a causa della allora temporanea indisponibilità di parte delle centrali nucleari francesi.

Successivamente, in considerazione del superamento del periodo invernale e delle previsioni favorevoli dei piani di produzione nucleare francese, il MiSe ha chiesto al Gestore di rete di effettuare una seconda valutazione sulla messa fuori servizio dell'impianto di Gualdo Cattaneo, considerando, questa volta, anche l'adeguatezza per il periodo estivo 2017 e le eventuali iniziative necessarie a contenere possibili criticità per l'esercizio in sicurezza del sistema.

Entrando nel merito dei fatti occorsi durante la notte del 3 agosto, gli eventi si spiegano alla luce dei modi di funzionamento del sistema elettrico e, in particolare, del Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), che TERNA utilizza per acquisire le risorse necessarie all'equilibrio e alla sicurezza della rete.

Il processo di acquisizione di tali risorse è caratterizzato da una prima fase che si svolge la sera del giorno precedente quello di

interesse. In questa fase vengono approvvigionate le risorse necessarie, secondo un ordine di merito economico, al fine di assicurare per il giorno successivo la copertura del fabbisogno e la gestione in sicurezza.

Tale approvvigionamento viene effettuato tenendo conto degli esiti del mercato dell'energia e delle previsioni disponibili circa la domanda di energia elettrica, lo stato della rete e degli impianti di generazione e la produzione da fonte rinnovabile.

La disciplina che regola il Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD) prevede che i piani di immissione in rete delle unità di generazione siano aggiornati ogni 4 ore con riferimento al numero di ore residuali della giornata, in funzione dei cambiamenti registrati delle condizioni sopra descritte, con lo scopo di garantire il sistema al minor costo possibile.

Occorre precisare che le indicazioni date su MSD alle unità di generazione sono definitive solo per le prime 4 ore del periodo di programmazione, mentre sono preliminari per le successive ore che possono, pertanto, essere revocate.

Nel caso in questione, la sera del 2 agosto TERNA, considerate le alte temperature registrate in tutta la penisola, ha previsto una domanda di energia elettrica molto elevata. In tali condizioni si è reso necessario l'avviamento dell'unità 1 di Bastardo a partire dalle ore 8:00 del giorno 3 agosto, nonostante questa fosse stata offerta ad un prezzo orario tale da rendere questa unità di generazione marginale (ovvero la più costosa), nell'ordine di merito economico.

Durante l'esecuzione del secondo aggiornamento di MSD, un miglioramento parziale della situazione a contorno (ossia

l'andamento del fabbisogno in tempo reale e disponibilità attesa del parco di generazione in tempo reale), ha consentito la riduzione del programma di produzione dell'unità a parità di condizioni di sicurezza e adeguatezza. Tale riduzione ha comportato la non conferma dell'avviamento dell'unità di Bastardo 1, essendo questa l'unità più costosa nelle ore di pertinenza del mercato suddetto.

Durante l'esecuzione del terzo aggiornamento di MSD, alla luce di un nuovo

peggioramento delle sopra citate condizioni a contorno, il Gestore ha nuovamente richiesto l'avviamento del gruppo a partire dalle ore 8:00.

A fronte della mancanza dei tempi necessari per l'avviamento dell'impianto, stante quanto dichiarato dal produttore, la richiesta di produzione è stata immediatamente annullata da TERNA in via definitiva, senza aggravio di costi per il produttore, al quale non è stata applicata alcuna penalizzazione economica.

ALLEGATO 3

5-12234 Benamati: Risorse per la ricerca sul sistema elettrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione presentata dall'Onorevole Benamati.

In primo luogo si fa presente che i Ministeri facenti parte della Task force Ministeriale (MiSE, MAECI, MEF, MATTM e MiUR) che soprintende alla iniziativa multilaterale Mission Innovation (MI) stanno acquisendo le stime delle risorse finanziarie necessarie per ottemperare agli impegni presi dal Governo italiano in occasione del varo di suddetta iniziativa a margine della COP 21 di Parigi.

Si precisa che l'obiettivo principale a livello politico di MI consiste nel raddoppio entro 5 anni dell'ammontare della spesa pubblica in ricerca, sviluppo e applicazione dimostrativa relativa alle tecnologie energetiche rispetto all'anno base scelto 2013.

Attualmente sono state acquisite stime da parte di Enea, CNR e RSE SpA, oltre che dall'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).

Tali stime sono state operate materialmente dai principali Enti ed Aziende di ricerca vigilati dai rispettivi Ministeri, tenendo in considerazione le linee strategiche primarie e programmi operativi in ambito energetico quali Strategia Energetica Nazionale (SEN), SET Plan ed EERA in relazione ad Horizon 2020, PNR e principali tavoli istituzionali.

Complessivamente, secondo quanto dichiarato dall'Italia, l'ammontare della risorse pubbliche destinate alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione afferenti alle tecnologie energetiche identificate come prioritarie e di interesse – ovvero la c.d. baseline di partenza – è di MEuro 222.6.

Di conseguenza il target del raddoppio, da raggiungere entro l'anno 2021, ammonta a MEuro 445 (ovvero a quella data dovrebbe essere questa la somma complessiva destinata a suddette attività).

Si precisa che la sopramenzionata baseline è formata dalle voci di spesa a consuntivo relative ai seguenti ambiti tecnologici energetici (aree focus): efficienza energetica nell'industria e nel settore residenziale; biocarburanti/biocombustibili; energia solare, eolica e altre rinnovabili; tecnologie relative alle reti elettriche comprese le *smart cities*; lo stoccaggio di energia; e la ricerca di base.

Pertanto l'operazione di raddoppio delle risorse pubbliche in oggetto prevede che in media vi sia un aumento di MEuro 44.5 annui di risorse stanziato.

Si fa presente che, la Direzione competente del Ministero dello Sviluppo Economico è in una fase di interlocuzione con il MEF per valutare ed analizzare le richieste pervenute, al fine di un potenziale inserimento nel Documento di Economia e Finanza (DEF), attualmente in fase di predisposizione.

Si fa presente che è operativo dall'anno 2000, il fondo per la ricerca di sistema del settore elettrico, alimentato da una specifica componente della bolletta elettrica.

Nel primo periodo post-liberalizzazione del settore elettrico, le risorse sono state assegnate al CESI S.p.A., che all'epoca svolgeva le funzioni di ricerca pubblica nel settore. Il finanziamento ha riguardato progetti triennali (svolti nei periodi 2000-2002 e 2003-2005), per un importo totale di circa 300 milioni di euro.

Successivamente, è entrato in vigore un diverso sistema di attribuzione delle ri-

sorse, aperto sia ad altri soggetti pubblici sia a soggetti privati, introdotto dal decreto 8 marzo 2006. Su questa base, sono stati approvati dal Ministero dello sviluppo economico quattro Piani triennali (2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017), per un totale di circa 990 milioni di euro. I contenuti del Piano sono proposti dall'Autorità per l'energia, nelle ultime edizioni dopo una consultazione pubblica, e oggetto di consultazione con gli altri Ministeri interessati (MATTEM e MIUR). La valutazione delle proposte progettuali, nell'ambito dei temi individuati dal Piano, e dei risultati è effettuata da esperti che operano presso la Cassa servizi energetici ed ambientali.

Le attività di studio finanziate al 100 per cento, i cui risultati sono integralmente messi a disposizione di tutti gli utenti del sistema attraverso specifiche azioni di comunicazione e diffusione, sono state affidate a soggetti pubblici qualificati, attraverso accordi di programma quali: CESI Ricerca S.p.A (oggi RSE S.p.A.), ENEA (per una quota, insieme alle università e per altra quota con Carbosulcis) e CNR.

Le attività cofinanziate dalle imprese e/o dagli enti di ricerca sono invece oggetto di bandi di gara sui temi di interesse definito dal Piano.

Per quanto riguarda il triennio 2015-2017, lo stanziamento complessivo è stato di 210 milioni di euro di cui 168 ML euro destinati agli accordi con gli enti di ricerca e 42 ML euro destinati a bandi di gara.

Il recente decreto del 9 agosto 2017 ha definito le somme destinate agli accordi di programma per il 2016 e 2017, riservando le risorse per l'avvio delle procedure concorsuali per il 2017 ed a breve saranno attivati i nuovi bandi di gara.

La Strategia energetica nazionale (SEN) posta in consultazione, ha segnalato l'importanza di promuovere la ricerca nel settore, evidenziando alcuni limiti nel funzionamento del Fondo quanto a focalizzazione, efficacia, fluidità della gestione.

Si fa presente che Il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando a una semplificazione del meccanismo, a valere

dal 2018, che ne consenta un utilizzo maggiormente focalizzato e più efficace verso gli obiettivi della politica nazionale in materia di sicurezza, completamento del mercato, sostenibilità.

Per quello che attiene invece al fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale, le misure di attuazione non sono state attivate, poiché gli stanziamenti sono stati assorbiti finora da altre finalità (quali la realizzazione del programma « Agenda Digitale »), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, lettera d) del DL n.179 del 2012.

In particolare, le risorse assorbite dal DL n.179 del 2012 sono state pari a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017. È previsto inoltre un prelievo di 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Per le predette finalità la Cassa servizi energetici e ambientali, con cadenza trimestrale, ha versato all'entrata del bilancio dello Stato la totalità delle risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali precedentemente elencati.

In particolare, il fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale era inizialmente finalizzato a:

progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione;

progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;

creazione, all'ampliamento ed all'animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di sviluppo sperimenta anzidetti;

creazione di fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle

fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

Come segnalato nel documento di consultazione sulla Strategia energetica nazionale, il DL n.179 del 2012 ha imposto un sostanziale blocco nell'utilizzo delle risorse fino al 2017 e ha limitato, dal 2017, le finalità di utilizzo ai soli progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici e ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici (lettere ii e iv del precedente elenco).

Si ritiene che il quadro delineatosi negli ultimi 5 anni – a seguito degli sviluppi industriali e tecnologici, degli impegni dell'accordo di Parigi, delle proposte del cd « Winter package » e, da ultimo, degli obiettivi delineati nella Strategia energetica nazionale – suggerisca di riconsiderare e aggiornare le finalità di utilizzo del fondo.

Anche sulla base degli esiti della consultazione sulla SEN, potranno meglio essere definite finalità e modalità di utilizzo del fondo, nel quadro di un piano organico per la ricerca e l'innovazione in ambito energetico.

ALLEGATO 4

5-12235 Ricciatti: Iniziative per il rilancio dell'acciaieria Aferpi di Piombino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sin d'ora mi scuso se non sarò sintetico nella risposta al Question time in discussione, ma ritengo opportuno approfondire le delicate tematiche trattate.

Come è noto, nel corso del 2015 l'amministrazione straordinaria della Lucchini ha ceduto alla società Aferpi, facente capo al gruppo Cevital, dell'imprenditore algerino Rebrab, lo stabilimento siderurgico di Piombino, a fronte di un piano industriale che prevedeva il rilancio degli impianti siderurgici mediante importanti investimenti per la realizzazione di due forni elettrici, nonché investimenti nel settore della logistica e nel settore agro-industriale.

Nel giugno dell'anno corrente, verificato il grave e sostanziale inadempimento da parte del contraente, il Ministero dello Sviluppo Economico preso atto delle positive dichiarazioni d'intenti espressi dal gruppo Cevital e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i responsabili degli enti territoriali interessati, ha autorizzato il Commissario straordinario della Lucchini a stipulare un addendum al contratto di compravendita che prevede la proroga per un biennio della sorveglianza ministeriale sull'esecuzione del contratto e stringenti impegni a carico di Aferpi. L'addendum prevede in particolare:

l'estensione fino al 30.6.2019 degli impegni di prosecuzione dell'attività d'impresa e il mantenimento dell'occupazione, nonché il prolungamento del periodo di sorveglianza da parte degli Organi della Procedura;

l'impegno di Cevital/Aferpi all'individuazione di una partnership per la parte

siderurgica del Progetto Piombino, entro il 31 ottobre 2017;

vincolanti impegni su tempi e modalità per la ripresa delle attività produttive entro il mese di agosto con riguardo al treno rotaie ed entro il mese di ottobre con riguardo a barre e vergella;

il corrispondente monitoraggio delle scadenze da parte del Commissario straordinario e la previsione che la violazione di quanto contenuto nell'addendum (in merito alla ripresa produttiva, alla ricerca di una partnership e alla presentazione di un piano industriale), costituisce una grave inadempienza di Aferpi e quindi causa di risoluzione espressa del contratto.

Nelle more della ripresa delle attività, è stato affrontato il tema della continuità dei trattamenti di integrazione salariale, in scadenza al 30 giugno 2017, con la concessione della cigs da parte del Ministero del lavoro fino al 31 dicembre 2018, secondo condizioni che garantiscono l'integrazione del reddito in misura pari ai trattamenti pregressi.

Con propria nota in data 4 settembre scorso, il Commissario straordinario Lucchini, Piero Nardi, ha formalmente contestato alle società Aferpi e Cevital l'inadempimento degli obblighi di prosecuzione delle attività produttive contrattualmente assunti con il contratto di cessione e relativo addendum avendo constatato che, alla data del 30 agosto u.s., lo stabilimento di Piombino era ancora inattivo, mancando, oltretutto, anche un piano di approvvigionamenti per la ripresa delle at-

tività, con conseguente grave rischio di un complessivo inadempimento della totalità degli impegni assunti.

Le contestazioni del Commissario sono state rinnovate dal Ministro dello sviluppo economico in un incontro con l'amministratore delegato della società. In particolare il Ministro ha stigmatizzato gli inadempimenti della società, richiamandola agli impegni assunti con riguardo alla individuazione di un nuovo soggetto imprenditoriale in grado di garantire il ri-

lancio dell'acciaiera e ha dichiarato che la procedura e il Ministero, ove Aferpi non dovesse rispettare la scadenza di Ottobre, procederanno senza indugio alla adozione degli atti giuridici necessari alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni patiti.

Nella giornata del 20 settembre, è stata data completa informativa sulla vicenda alle organizzazioni sindacali, così come costantemente avvenuto nei mesi trascorsi.

ALLEGATO 5

5-12236 Civati: Erogazione di finanziamenti pubblici a favore di Ericsson Telecomunicazioni Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei evidenziare che il Governo, attraverso l'azione congiunta dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, è intervenuto in più occasioni per cercare soluzioni diverse dai licenziamenti attivati dalla società Ericsson.

La chiusura di tale società ad ogni sollecitazione rivolta ad evitare i citati licenziamenti è stato più volte condannata e tuttora ritengo si debba, comunque, fare ogni ragionevole sforzo possibile per una gestione concordata della situazione di difficoltà aziendale.

Ciò premesso, sui contributi di competenza del Mise stanziati alla ERICSSON S.p.A., informo per quel che segue.

I contributi sono relativi a due progetti agevolati, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo centro di ricerca e sviluppo di apparati e sistemi di telecomunicazione dell'azienda all'interno del Parco scientifico e tecnologico di Erzelli. Il citato Accordo di Programma è stato sottoscritto, in data 18 maggio 2012, dal MiSE, dal MIUR, dalla Regione Liguria e da Ericsson allo scopo di fornire un impulso rilevante al decollo del Polo, costituendo anche un elemento di attrattività verso altre imprese con positivi effetti a livello di sviluppo del territorio.

I due progetti sono denominati rispettivamente EPICO e FENICE per complessivi euro 5.306.297,50 di cui euro 4.662.830,00 a titolo di contributo alla spesa ed euro 643.467,50 come contributo in conto interessi. Entrambi i progetti si

sono conclusi, ma ad oggi, non sono state erogate le somme concesse. Per il solo progetto EPICO la Società ha presentato la documentazione utile a dimostrare la realizzazione del programma, avanzando la relativa richiesta di anticipazione del contributo, attualmente all'esame della Direzione generale competente del Mise.

L'Accordo in questione, in linea con la normativa europea e con le conseguenti norme nazionali applicabili agli aiuti per ricerca e sviluppo, non prevedeva vincoli specifici in merito ad obiettivi occupazionali, pertanto non è possibile, applicare, allo stato attuale, restrizioni al mantenimento dell'agevolazione.

Oltre al predetto Accordo, a partire dal 2012 sono stati finanziati ulteriori 2 progetti di ricerca e sviluppo realizzati nel sito di Pagani (SA) in misura pari a 26.337.226 Euro di finanziamento agevolato e di 2.140.398 di contributo alle spese.

Al fine di contrastare i fenomeni di delocalizzazione di imprese che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, sia in relazione a programmi di investimento che a progetti di ricerca e sviluppo, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato in data 14 aprile 2017 un'apposita direttiva agli uffici.

In conformità alle indicazioni fornite con detta direttiva, ed a partire da tale data, i nuovi interventi a favore delle imprese prevedono la decadenza dalle agevolazioni ricevute qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, le società beneficiarie

decidano di delocalizzare, cessare o ridurre l'attività in misura tale da incidere significativamente sui livelli occupazionali.

La stessa Ericsson ha recentemente presentato a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) quattro

nuovi progetti, sempre in materia di ricerca e sviluppo, da realizzare nel sito produttivo di Pagani (SA). Qualora la valutazione degli stessi avesse esito positivo, le suddette restrizioni saranno applicate anche ai decreti di concessione di tali progetti.

ALLEGATO 6

5-12237 Polidori: Prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti italiani di Ideal Standard International.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione presentata dall'Onorevole Polidori, concernente la vicenda relativa alla società Ideal standard con sede operativa sita in Roccasecca.

Si rappresenta che il 22 febbraio 2017 si è svolto un altro incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico di verifica del piano industriale e delle prospettive della società Ideal Standard in Italia, nel corso del quale l'azienda ha confermato sinteticamente l'andamento positivo dei volumi negli stabilimenti di Trichiana e di Roccasecca nel 2017, aggiungendo tuttavia che le strategie dell'azienda in Italia vanno considerate nell'ottica delle strategie dell'azienda in Europa.

Il Ministero ha chiesto di indicare più specificatamente le prospettive degli stabilimenti Ideal Standard in Italia alla luce dei volumi di produzione attesi per l'Italia in base alle previsioni del mercato europeo, e inoltre di presentare un piano industriale di medio lungo periodo con un piano di realizzazione degli investimenti previsti per entrambi i siti italiani.

L'azienda si è riservata di rispondere al tavolo tecnico MiSE di confronto tra le parti in autunno, impegnandosi a presentare in quella sede il piano industriale triennale 2018-2020 e a fornire maggiori dettagli riguardo ai volumi di produzione delle sedi italiane della multinazionale.

Considerato il permanere dei dubbi riguardo alle strategie della proprietà sul futuro dell'azienda in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico, interpretando la volontà delle istituzioni e delle parti

sociali coinvolte al tavolo tecnico di confronto, ha contattato direttamente i vertici di Ideal Standard International, che hanno ribadito che il piano industriale triennale 2018-2020 con le previsioni di evoluzione per gli stabilimenti italiani era in preparazione e che sarebbe stato presentato dall'azienda al tavolo tecnico di confronto tra le parti del MiSE in autunno.

Il Ministero dello Sviluppo Economico esprime preoccupazione per lo scarso dettaglio delle informazioni fornite finora dalla multinazionale riguardo al futuro produttivo dei due stabilimenti italiani ed in particolare per quanto riguarda lo stabilimento di Roccasecca, che rappresenta una importante fetta del mercato europeo e si distingue per produzioni di eccellenza di alta gamma, alcune delle quali vengono prodotte esclusivamente a Roccasecca.

Il prossimo tavolo di confronto tra le parti presso il MiSE è stato convocato per il 17 ottobre p.v.

Si rappresenta, inoltre che, Il Ministero del Lavoro, sentito al riguardo, non ha ricevuto, né da parte dell'Azienda né da parte delle Organizzazioni sindacali alcuna richiesta al riguardo. Lo stesso Ministero del Lavoro, ha comunicato che la società non ha fatto, di recente, accesso agli ammortizzatori sociali di competenza, ma che risulta soltanto riconosciuto, per i lavoratori del sito, un trattamento di cigs per il periodo decorrente dal 1.01.2014 al 31.12.2014 a seguito di stipula di contratto di solidarietà.

ALLEGATO 7

5-12238 Crippa: Provvedimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'accesso all'energia da parte delle fasce deboli della popolazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai tempi per la definizione del Fondo Nazionale per l'efficienza energetica, il decreto attuativo, previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 102/2014, è stato formalmente concertato tra le Amministrazioni coinvolte (MATTM e MEF) e verrà, pertanto, sottoposto all'esame della Conferenza Unificata, presumibilmente entro la prima metà del mese di ottobre, per il rilascio del prescritto parere.

Il provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15, comma 7 del citato decreto legislativo, e concernente l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sarà emanato a valle del predetto decreto concernente il « Fondo nazionale per l'efficienza energetica ».

Per quanto riguarda il bonus elettrico, è bene ricordare che una prima riforma dello strumento è stata definita dal Ministro per lo sviluppo economico con decreto del 28 dicembre 2016, aumentando sia l'entità dello sconto dal 20 per cento al 30

per cento e sia rideterminando in aumento le soglie di ISEE necessarie per avere accesso al beneficio. In tal modo, si è data una prima risposta all'esigenza di strumenti più forti a vantaggio dei clienti in condizioni di disagio economico o fisico.

Con l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/2017), inoltre, il Governo potrà ampliare l'ambito della riforma.

In tale ambito, uno dei temi allo studio è proprio quello di come rendere automatica e dunque, più semplice, la fruizione del bonus sociale.

Infine, informo che sono stati avviati i necessari contatti con le altre Amministrazioni interessate, in particolare INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'introduzione di procedure per l'interoperabilità delle banche dati esistenti.

Il provvedimento attuativo della legge potrà essere emanato nei termini previsti, ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5)</i>	200
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	203
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	204
INTERROGAZIONI:	
5-12029 Patrizia Maestri: Stato di attuazione del cosiddetto « <i>part time</i> agevolato», previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	201
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	206
5-11494 Ciprini: Interventi volti a garantire le prospettive occupazionali dei lavoratori della società cooperativa Mancoop Scarl	201
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte, preliminarmente, che non sono stati pre-

sentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017.

Comunica, altresì, che la relatrice ha predisposto una proposta di relazione sul provvedimento in esame e una proposta di parere sulla relazione consuntiva relativa all'anno 2016.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, dopo avere sinteticamente illustrato la sua proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (*vedi allegato 1*), si sofferma, più in particolare, sui contenuti della sua proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (*vedi allegato 1*) e la proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (*vedi allegato 2*).

Delibera altresì di nominare la deputata Albanella quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.

5-12029 Patrizia Maestri: Stato di attuazione del cosiddetto «part time agevolato», previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia MAESTRI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta fornita, sottolinea che l'obiettivo della sua interrogazione era quello di appurare il grado di utilizzo dell'istituto del «part time agevolato», concepito per ampliare il ventaglio di possibilità di lavoro flessibile, offerto ai lavoratori prossimi a maturare il diritto di accedere al pensionamento. I dati forniti dal sottosegretario, tuttavia, danno conto di un numero estremamente ridotto, rispetto alle attese, di domande presentate, con il conseguente mancato utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge n. 208 del 2015. A suo giudizio, il mancato decollo di tale istituto è attribuibile anche all'insufficiente coinvolgimento delle imprese e dei lavoratori potenzialmente interessati, e alla scarsità delle informazioni fornite sulle potenzialità offerte da questa fattispecie. Sarebbe, quindi, opportuno, a suo parere, che, qualora il Governo non intenda impegnarsi nel rilancio dell'istituto, provveda ad utilizzare le risorse ancora a disposizione per il finanziamento di nuovi strumenti che, avendo i medesimi obiettivi, siano più appetibili per i soggetti interessati e, per questo, efficaci nel raggiungimento dell'obiettivo di assicurare una maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro dei dipendenti prossimi al pensionamento.

5-11494 Ciprini: Interventi volti a garantire le prospettive occupazionali dei lavoratori della società cooperativa Mancoop Scarl.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, auspicando che il Governo si impegni realmente nel perseguimento di una soluzione positiva della vicenda che

coinvolge i lavoratori della società cooperativa Mancoop Scarl.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4620, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato che, tra le direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, la direttiva (UE) 2015/1794 modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/, per quanto riguarda i marittimi;

osservato che tale direttiva sopprime esclusioni e deroghe contenute nella normativa a tutela dei lavoratori riferite ai lavoratori marittimi, dalle quali deriva, a

giudizio delle Istituzioni dell'Unione europea, una disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori;

preso atto che si prevede di recepire, mediante la medesima delega conferita dall'articolo 1, anche la direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e alla vigilanza sui medesimi enti, nonché la direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

considerato che la relazione dà analiticamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso dello scorso anno, anche alla luce di quanto esposto dalla relazione programmatica per il medesimo anno, sulla quale la XI Commissione si è espressa il 16 febbraio 2016, fornendo altresì indicazioni in ordine alla posizione espressa dal nostro Governo in ordine ai diversi *dossier* trattati e all'andamento dei relativi dibattiti;

espresso apprezzamento per la scelta di promuovere in ambito europeo un approccio teso ad assicurare che il processo di integrazione e convergenza tra gli Stati membri non si limiti ai soli aspetti macroeconomici e monetari, ma si estenda in modo effettivo anche agli aspetti di carattere sociale, in linea con quanto prospettato nelle comunicazioni della Commissione europea relative alla costruzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali;

ritenuto che, come evidenziato nei documenti finali approvati dalle Commissioni riunite XI e XII con riferimento alle medesime Comunicazioni, è necessario che il Pilastro europeo dei diritti sociali assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica e si traduca, pertanto, in

impegni giuridicamente vincolanti, adeguatamente supportati anche sul piano finanziario;

evidenziato che, in tale contesto, assume particolare rilevanza la proposta, avanzata dal nostro Paese, di istituire un sussidio di disoccupazione europea;

rilevato che nell'ambito del Capitolo 6 della Parte seconda della relazione sono illustrate sinteticamente le azioni perseguite dal Governo nel corso del 2016, tra cui si segnalano quelle adottate per garantire un'applicazione corretta e uniforme del quadro legislativo europeo in materia di promozione delle pari opportunità, richiamandosi i numerosi interventi volti ad incentivare la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il loro *empowerment* sociale ed economico e il loro accesso ai ruoli apicali;

osservato che, nell'ambito del capoverso 6.1.1, dedicato alle politiche attive per l'occupazione, la relazione richiama, in particolare, l'impegno nel processo di implementazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nonché nel sostegno al rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;

ricordato che, nel parere favorevole espresso sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, la XI Commissione ha condiviso l'intendimento dell'Unione europea e, in particolare, dell'Italia, di rafforzare le politiche attive, giudicandolo pienamente coerente con uno degli assi portanti della riforma del lavoro

realizzata in attuazione della legge n. 183 del 2014, con l'istituzione dell'ANPAL;

ritenuto che tale intendimento debba tradursi in un concreto rafforzamento, anche attraverso opportuni investimenti, degli interventi volti a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ad agevolare il ricollocamento dei lavoratori che abbiano perso la propria occupazione;

osservato, peraltro, che permangono, nell'attuale contesto produttivo italiano, conseguenze della profonda e duratura crisi economica, che, sul piano occupazionale, potrebbero essere meglio gestite attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali che derogano i più stringenti limiti introdotti in attuazione della legge n. 183 del 2014;

richiamate le indicazioni contenute nella relazione circa l'impegno del Go-

verno nella promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, della conciliazione tra vita privata e vita professionale nonché dell'utilizzo dei congedi parentali da parte di lavoratrici e lavoratori;

ritenuto che, nell'ambito delle politiche europee e di quelle nazionali, debbano sostenersi misure volte a promuovere l'incremento dell'occupazione femminile, l'eliminazione dei divari di genere in materia di trattamenti economici e previdenziali e l'adeguata valorizzazione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-12029 Patrizia Maestri: Stato di attuazione del cosiddetto «*part time agevolato*», previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il *part time agevolato* è una misura sperimentale, introdotta dall'articolo 1, comma 284, della legge di stabilità 2016, che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato di ridurre su base volontaria l'orario di lavoro. Tale misura, incentivando economicamente la riduzione di orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia con costi distribuiti tra lavoratore, datore e Stato, rientra in un quadro di interventi volti a realizzare una maggiore flessibilità nell'uscita dal mondo del lavoro.

Il datore che acconsente alla trasformazione del rapporto deve corrispondere in busta paga al lavoratore una somma pari alla contribuzione pensionistica relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Lo Stato, dal canto suo, riconosce la

copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta, mentre il lavoratore subirà una perdita di retribuzione dovuta alla riduzione dell'orario di lavoro.

Per quanto concerne il primo quesito posto nella presente interrogazione, rappresento che l'Inps ha comunicato che negli anni 2016 e 2017 sono state presentate complessivamente 162 domande di cui 121 sono state accolte. Le risorse finanziarie utilizzate, sino ad oggi, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018 ammontano complessivamente a 1.208.959,44 euro.

Sulla base di questi dati, che mostrano un utilizzo assai limitato della misura, il Governo avvierà una riflessione, al fine di verificare l'eventualità della proroga della misura per il prossimo anno.

ALLEGATO 4

5-11494 Ciprini: Interventi volti a garantire le prospettive occupazionali dei lavoratori della società cooperativa Mancoop Scarl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Ciprini e altri – concernente gli interventi volti a garantire le prospettive occupazionali dei lavoratori della società cooperativa Mancoop Srl – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che, nel corso del 2012, il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento di Evotape packaging Srl, società operante nel settore della produzione di nastri adesivi, avente sede operativa in Santi Cosma e Damiano (LT). Nelle more dello svolgimento delle operazioni di stima dell'attivo fallimentare e al fine di salvaguardare l'attività produttiva e i livelli occupazionali, la curatela fallimentare ha concesso in locazione i macchinari e parte del compendio immobiliare di Evotape packaging Srl a Mancoop Srl, società cooperativa costituita dagli ex dipendenti della società fallita. Il contratto di locazione, in forza di vari rinnovi è ancora in essere, con regolare pagamento dei canoni.

Successivamente, con deliberazioni del 7 ottobre e del 23 dicembre 2016, il Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino ha disposto l'acquisizione coattiva del compendio immobiliare dello stabilimento della Evotape packaging Srl, ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 488 del 1998. Il

predetto articolo, in particolare, stabilisce che i consorzi di sviluppo industriale hanno la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute per intraprese attività industriali o artigianali, anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui l'attività sia cessata da più di tre anni.

Conseguentemente, la curatela fallimentare ha impugnato i predetti atti innanzi al TAR del Lazio chiedendone la sospensiva; tale richiesta non è stata accolta dal giudice amministrativo che ha fissato l'udienza di merito per il prossimo 5 ottobre 2017.

La Regione Lazio – espressamente interpellata dal Dicastero che rappresento – si è impegnata a mettere in campo tutte le iniziative di sua competenza al fine di salvaguardare la tenuta occupazionale e le potenzialità di sviluppo, nel pieno rispetto delle statuizioni della competente autorità giudiziaria.

In siffatto contesto, nell'evidenziare la rilevanza locale dei fatti rappresentati con il presente atto parlamentare, posso comunque assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare la vicenda e i suoi futuri sviluppi anche nella prospettiva di esaminarne eventuali criticità.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	211
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	209
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	212
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	210

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. – Presidenza della vicepresidente Daniela SBROL-LINI.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, on. Beni, ha svolto la relazione.

Paolo BENI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giulia DI VITA (Misto) preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere, in linea con la sua contrarietà al complesso del provvedimento e alle disposizioni che maggiormente investono la competenza della XII Commissione. A titolo esemplificativo, segnala la vaghezza delle disposizioni relative al Comitato consultivo di indirizzo quale organo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si viene a configurare, a suo avviso, un meccanismo farraginoso e non sufficientemente trasparente, funzionale a favorire determinate società cooperative.

Dalila NESCI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo al contenuto del testo in discussione, già manifestata presso la Commissione di merito, preannunciando pertanto un voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna l'esame dei due

provvedimenti proseguirà in forma disgiunta.

Avverte, quindi, che sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 non sono stati presentati emendamenti.

Elisa MARIANO (PD) formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Paola BOLDRINI (PD) condivide la proposta di parere della relatrice, auspicando un rapido recepimento della direttiva (UE) 2016/1214. Rileva, infatti, che tale recepimento potrà contribuire ad assicurare una maggiore omogeneità sul territorio nazionale della qualità dei servizi trasfusionali, sottolineando che attualmente non in tutte le regioni il livello di qualità è adeguato.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 21 settembre 2017.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

considerato che la proposta di legge in oggetto riveste notevole rilevanza sul piano sociale in quanto si propone di dare maggiore efficacia agli strumenti legislativi di contrasto al fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle misure di prevenzione mediante il sequestro e la confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite;

considerato, inoltre, che agli articoli 10 e seguenti il provvedimento affronta in modo specifico il tema, particolarmente delicato, dell'amministrazione giudiziaria e della gestione delle aziende e delle attività

produttive sequestrate o confiscate, questione rilevante per i suoi evidenti risvolti occupazionali, nonché sociali e culturali;

rilevato, poi, che l'articolo 14, modificando l'articolo 40 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, consente l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro;

osservato, quindi, che l'articolo 15 introduce strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate sostenendole nel loro percorso di emersione alla legalità attraverso il Fondo di garanzia e il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

rilevato, infine, che l'articolo 34 delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare, il contrasto del caporalato, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

preso atto che tale direttiva modifica la direttiva 2005/62/CE inserendovi un riferimento alle Linee direttrici di buone

prassi per i servizi trasfusionali elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa;

apprezzata la previsione recata dalla nuova direttiva per cui, al fine di attuare le norme e le specifiche tecniche contenute nella direttiva del 2005 e nel relativo allegato, gli Stati membri debbono garantire la sussistenza di « linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità »,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	213
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	222

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	227

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Parere alla V Commissione). (*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, al termine dell'esame preliminare congiunto dei disegni di legge in oggetto, l'iter proseguirà distintamente e che l'esame si concluderà con la votazione di una relazione alla V Commissione su ciascuno dei predetti provvedimenti.

Avverte inoltre che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento.

Rammenta, infatti, che il disegno di legge di approvazione del rendiconto ha carattere formale e risulta sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili solo gli eventuali emendamenti volti ad apportare al disegno di legge modifiche di carattere meramente formale ovvero volte a correggere eventuali errori materiali.

Ricorda che la presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle seguenti regole, corrispondenti a quelle riferite al disegno di legge di bilancio (articolo 121 del Regolamento): nella Commissione di merito devono essere presentati gli emendamenti che recano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione ovvero delle parti degli stati di previsione di propria competenza. In via di prassi, peraltro, tali emendamenti possono essere anche presentati direttamente presso la Commissione Bilancio; possono essere presentati emendamenti che determinano variazioni nell'ambito dello stato di previsione di propria competenza o delle parti degli stati di previsione di propria competenza la cui compensazione non è effettuata all'interno degli stati di previsione o delle parti di competenza. Anche tali emendamenti, ovviamente, possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio.

Fa poi presente che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e successivamente esaminati dalla Commissione Bilancio insieme alle proposte emendative presentate direttamente presso di essa.

Gli emendamenti respinti nelle Commissioni di settore devono essere, in ogni caso, presentati anche presso la Commissione Bilancio, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento (la Commissione bilancio intende concluderne l'esame nella giornata

di mercoledì 27 settembre, entro le ore 15), avverte che, come stabilito nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è fissato alle ore 14 di lunedì 25 settembre, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella giornata di martedì 26 settembre.

Invita quindi il relatore, onorevole Cova, ad illustrare i contenuti dei provvedimenti all'esame.

Paolo COVA (PD), *relatore*, nel rinviare, per una più approfondita disamina dei contenuti del disegno di legge di rendiconto alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che nell'anno 2016, gli stanziamenti di spesa iniziali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nella legge di bilancio 2016 ammontavano, in termini di competenza a 1.229,9 milioni di euro.

Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano – a consuntivo dell'anno 2016 – a 1.379,6 milioni di euro, con un aumento di circa 149,7 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+10,85 per cento).

Ricorda che nell'anno 2016 le Missioni afferenti al MIPAAF erano 6 (passate a 2 nel 2017). Oltre alle due trasversali (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire) ve ne erano altre quattro, peraltro allora condivise con altri Ministeri: « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca »; « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente »; « Ordine pubblico e sicurezza » e « Soccorso civile » (le ultime tre missioni – per quanto riguardava i programmi afferenti al MIPAAF – facevano capo al poi soppresso Corpo forestale dello Stato, assorbito per la gran parte – come noto – dal 1° gennaio 2017, nell'Arma dei carabinieri, mentre le risorse di pertinenza del MIPAAF della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, sono confluite, a fine 2016, nei programmi della Missione Agricoltura).

Segnala che la Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016, osserva – tra l'altro, con particolare riferimento alla missione Agricoltura – che le spese correnti risultano in flessione, mentre crescono i trasferimenti in conto capitale di quasi il 18 per cento.

La medesima Relazione ricorda che gli obiettivi associati ai programmi sono 21, di cui 10 strategici. Lo stanziamento definitivo di competenza, pur flettendosi nel 2016 (-3,8 per cento, pari a circa -54,1 milioni di euro rispetto al 2015), risulta in lieve aumento nel triennio (+1 per cento sul 2014), riconducibile soprattutto al maggior stanziamento nelle missioni « Ordine pubblico e sicurezza », « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », che compensano la flessione delle altre missioni istituzionali, al netto dei servizi istituzionali e fondi da ripartire. I fondi da ripartire tornano a valori ordinari (circa 5 milioni di euro), dopo lo stanziamento di 45 milioni di euro nel 2015 per ripianare i debiti pregressi, ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (articolo 49).

I residui accertati, al 31 dicembre 2016, ammontano a 384,4 milioni di euro (a fine esercizio 2015 ammontavano a 333,6 milioni di euro).

Con riferimento all'analisi della gestione delle spese, la Corte dei conti osserva che la gestione di competenza pone in evidenza la contrazione in valore assoluto – oltre che dello stanziamento definitivo di competenza – degli impegni e dei pagamenti del 2016, rispettivamente a 1,23 miliardi (-0,11 miliardi rispetto al 2015) e 1,04 miliardi (-0,1 miliardi rispetto al 2015).

La gestione evidenzia inoltre una diminuzione della capacità di impegno (89,3 per cento di impegni rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza, mentre nel 2015 era del 94 per cento e nel 2014 del 96,5 per cento), mentre la capacità di pagamento è stabile nel triennio 2014-2016 (circa l'85 per cento di pagamenti rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza).

Le economie di spesa quasi raddoppiano nel triennio (da circa 29 milioni di euro del 2014 a circa 56 milioni di euro del 2016) e i residui di stanziamento (ossia stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui) sono più che doppi solo sul 2015 (da circa 41 milioni di euro del 2015 a circa 89 milioni di euro del 2016), mentre nel triennio sono quintuplicati (nel 2014 erano circa 17 milioni di euro) e sostanzialmente localizzati nella missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », che assorbe quasi il 60 per cento delle risorse (circa 813 milioni di euro). Il minor utilizzo delle risorse stanziate – prosegue la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016 – « sale nel 2016, quindi residui (di stanziamento) ed economie (della competenza) insieme arrivano a coprire il 10,7 per cento delle assegnazioni definitive (3,5 nel 2014 e 6 nel 2015) ». « La minore capacità di impegno è da ricondurre, in particolare, al programma 2 (Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale) della missione 9, che registra un calo assoluto di circa 65 milioni, mentre la quota sugli stanziamenti passa dal 97 all'84 per cento. Tra le altre missioni, « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio » ed « Ordine pubblico e sicurezza » migliorano i pagamenti in termini assoluti... ».

La Corte dei conti – nella sua Relazione – osserva, inoltre, in relazione ai debiti fuori bilancio, che « anche nel 2016 si evidenzia la formazione di nuove situazioni debitorie, peraltro ripianate nell'esercizio, per 35,2 milioni: fra i debiti si annoverano 1,47 milioni riferiti a Speciali Ordini di Pagamento (SOP) e 30 milioni ad anticipazioni di Tesoreria, concesse ai sensi degli articoli 13 comma 215 e 15, comma 316 del DL n. 193 del 2016, convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, per l'accesso al credito delle imprese agricole (cap. 7254) le cui risorse sono totalmente confluite nei residui di stanziamento con connesse economie di cassa ».

Esaminando le spese per Centri di responsabilità – che, ricorda, sino a fine 2016 erano cinque e sono diventati quattro dal 2017 – si evince che le dotazioni definitive sono assegnate nel seguente ordine di rilevanza: CDR 5. Corpo forestale dello Stato che assorbe circa il 39,3 per cento delle dotazioni totali del Ministero; CDR 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, che assorbe circa il 32,3 per cento del totale; CDR 3. Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, che assorbe circa il 24,4 per cento dell'intero stanziamento definitivo; CDR 4. Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che presenta circa il 3,5 per cento delle dotazioni definitive; CDR 1. Gabinetto e uffici diretta collaborazione all'opera del Ministro che assorbe circa lo 0,5 per cento degli stanziamenti definitivi.

L'attività del Ministero, nel 2016, risultava articolata – come anticipato – in sei missioni, con relativi 9 programmi di spesa sottesi, per uno stanziamento definitivo complessivo di competenza pari a 1.379,6 milioni di euro.

La missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero (il 58,9 per cento degli stanziamenti definitivi) è la missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », che presenta nel 2016 uno stanziamento complessivo – nel bilancio dello Stato – di 973,77 milioni di euro, dei quali circa 813 milioni di euro di competenza del MIPAAF (che corrispondono a circa l'83,5 per cento degli stanziamenti dell'intera missione).

La restante parte degli stanziamenti definitivi del bilancio dello Stato riferibili alla Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », pari a circa 160,8 milioni di euro per il 2016, è allocata nel programma 9.3 (Sostegno al settore agricolo) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ove tale programma assume la numerazione 7.1), ed è relativa in particolare all'attività dell'AGEA (come noto, dal 2017, tutte le risorse della predetta missione 9, com-

prese quelle precedentemente allocate nello stato di previsione del MEF, sono iscritte nel solo stato di previsione del MIPAAF).

La Relazione della Corte dei conti, in riferimento alla missione 9, rileva, tra l'altro, che, pur « non inseriti in programmi dedicati alla ricerca nello stato di previsione del Ministero, sono presenti stanziamenti dedicati proprio ad attività di ricerca. Nel 2016 le risorse assegnate sono pari a 129,6 milioni in lieve riduzione (133,5 milioni nel 2015), di cui impegnate 116,8 milioni e pagate 113,9 milioni: la quota preponderante riguarda il trasferimento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, 99,1 milioni, cap. 2084) ».

Il programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », cui sono assegnate risorse pari a circa il 54,9 per cento di quelle complessive della missione 9 – come ha osservato, tra l'altro, la Corte dei conti – è dedicato in primo luogo all'attuazione della nuova Politica agricola comune 2014-2020 (PAC) per il rilancio del settore agricolo, attraverso il FEASR e il FEAGA.

Il programma « Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione » – ricorda la Relazione – si occupa delle politiche nazionali ed in particolare delle filiere di produzione, del settore della pesca e dell'ippica, e concentra il 39,2 per cento dello stanziamento della missione. Essa ha quale principale strumento di intervento il finanziamento dei « contratti di filiera », sinora messi in campo con 4 bandi, di cui solo i primi due conclusi.

Per quanto concerne il programma « Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale », nel Rendiconto generale dello Stato del 2016 risultano assegnati allo stesso 47,8 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza, pari a circa il 5,9 per cento degli stanziamenti complessivi della missione 9. La sua attuazione è demandata – come noto – al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari «ICQRF». Ricorda che nella Relazione sul Rendiconto dello Stato del 2015 si affermava che tale Ispettorato era « qualificato dall'Amministrazione come il più importante organo di controllo dell'agroalimentare italiano di qualità e uno dei maggiori a livello mondiale ».

Le attività di competenza delle tre missioni: « Ordine pubblico e sicurezza », « Soccorso civile » e « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », ognuna con un solo programma di competenza del Ministero, a tutto il 2016, come rileva Relazione della Corte dei conti, sono essenzialmente svolte dal Corpo forestale dello Stato.

Nei tre programmi suddetti – prosegue la Relazione – nel complesso, proprio lo stanziamento per redditi rappresenta la quota maggiore, pari a 490,2 milioni, che assorbe l'88,4 per cento delle risorse della categoria economica I del Ministero (87,3 per cento nel 2015). La spesa per consumi intermedi del CFS (C.d.R. 5), per le tre missioni di competenza, è stata pari a circa 41,5 milioni, il 3,9 per cento in più rispetto al 2015 (39,9 milioni). La Relazione si sofferma sulla situazione al 31 dicembre del patrimonio immobiliare del Corpo forestale, che comprende 1.964 immobili, in riferimento ai quali si evidenzia la necessità di acquisire la modalità di utilizzo o la destinazione nell'attuazione della riforma in atto.

Per quanto concerne la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », questa si suddivide – nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF – nei due programmi 32.2 « Indirizzo politico » e 32.3 « Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche ». Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 5.1 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), presentava – in base al Rendiconto – una previsione iniziale, per il 2016, in termini di competenza, di circa 7,2 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,3 milioni di euro. Il secondo programma (che assume la numerazione 5.2 all'interno dello stato di

previsione del MIPAAF), presentava una previsione iniziale di competenza di circa 11,6 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2016, si è definita in circa 12,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Missione 33 « Fondi da ripartire », questa presenta il solo programma 33.1 « Fondi da assegnare » (che assume la numerazione 6.1 nello stato di previsione del MIPAAF), con uno stanziamento iniziale di competenza di circa 37 milioni di euro, che si è rideterminato, al termine dell'esercizio finanziario 2016, in 5 milioni di euro.

Segnala poi che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016 si osserva infine che le funzioni istituzionali intestate al Ministero delle politiche agricole e forestali riguardano la realizzazione di adeguate ed efficaci politiche di indirizzo e di coordinamento, in coerenza con quelle dell'Unione europea, attraverso il dialogo istituzionale, nel rispetto delle autonomie regionali, ma anche favorendo la partecipazione delle organizzazioni di categoria di riferimento. Il Ministero opera il raccordo fra le politiche agricole dell'Unione europea e le competenze ai vari livelli di governo nazionale.

Fino a tutto il 2016, alle dipendenze funzionali del Ministro ha operato il Corpo forestale dello Stato, soppresso con il decreto legislativo n. 177 del 2016, in attuazione della legge di delega n. 124 del 2015 sul riordino delle forze di polizia. Per molte funzioni, il Ministero si avvale di enti vigilati: l'AGEA per l'erogazione di aiuti, contributi ai produttori e premi, finanziati dal FEAGA e dal FEASR; il CREA per la ricerca agraria; l'ISMEA per i servizi informativi, assicurativi e finanziari, e garanzia creditizia in agricoltura; l'Ente Nazionale Risi; l'UNIRELAB, nell'ambito della medicina forense veterinaria e nel contrasto del doping nell'ippica. La Relazione aggiunge che i dati economici, a livello internazionale, evidenziano una situazione di generale instabilità, con ripercussioni anche nel settore agricolo nazionale, in particolare quello lattiero-caseario. Si è dovuto, peraltro, far fronte agli effetti dell'« embargo russo » sui prodotti

alimentari europei. Il quadro economico, come rappresentato nel Documento di Economia e Finanza 2016, ha evidenziato tuttavia in Italia la crescita del Pil, riconducibile ad aumenti in volume nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+3,8 per cento), ma, al contempo nei Rapporti internazionali di luglio 2016 – Il Rapporto OECD-FAO « Agricultural Outlook 2016-2025 » ed il rapporto « Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets » della Commissione europea, si è osservato che le agricolture mondiali sono state caratterizzate da una forte caduta dei prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici.

Sottolinea che la Relazione evidenzia che: « La complessità del sistema, non immune da criticità settoriali e di ampio raggio, atteso anche il numero rilevante degli attori istituzionali coinvolti, di recente è stata incisa dalla legge di delega del 28 luglio 2016, n. 154 ... Le priorità politiche, presentate nella direttiva 2016 del Ministro, sono una conferma del percorso iniziato nel 2014: permane prioritaria l'esigenza di accelerare la realizzazione di politiche di bilancio, combinando azioni di razionalizzazione della spesa con obiettivi di crescita e di sviluppo nei settori di rilevanza strategica dell'agricoltura, dell'ippica e della pesca. Anche gli obiettivi strategici sono poliedrici e riguardano, fra l'altro, la revisione di medio termine della Politica agricola comune 2014-2020 (PAC), gli investimenti in infrastrutture irrigue e l'attività di supervisione degli Organismi pagatori ed AGEA... L'andamento gestionale evidenzia una generalizzata situazione di affanno ».

Rileva che la Relazione si sofferma poi su problematiche specifiche che hanno richiamato l'attenzione della Corte dei conti già nelle precedenti analisi, quali la soppressione della gestione commissariale dell'ex AGENSUD, la soppressione della gestione commissariale ex Assi, nonché il cosiddetto recupero delle quote latte.

Con riferimento alla ex gestione commissariale AGENSUD, la Relazione evidenzia che ancorché la Relazione finanziaria del Commissario ad acta ex AGENSUD

abbia chiuso formalmente, il 21 dicembre 2016, le questioni sono ancora aperte su diverse tipologie di interventi. L'esposizione totale derivante dalla gestione al 31 dicembre 2016, alla quale il Ministero dovrebbe far fronte, riguarda situazioni debitorie, certe o presunte, per circa 265 milioni. A ciò si affiancano crediti di incerta esigibilità per circa 44 milioni, correlati a contenzioso relativo a oltre 20 anni di attività. Su tali crediti non sono neppure chiare, al momento, le modalità con cui il Ministero potrebbe intervenire.

Con riguardo alla Gestione ex ASSI, relativa al settore dell'ippica, in attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012, il dirigente, delegato per garantire la continuità dei rapporti sino al trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie al MIPAAF, e per le scommesse sulle corse dei cavalli all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha terminato l'incarico il 30 giugno 2016. La delega aveva contemplato sia le operazioni di pagamento della soppressa gestione, con un piano di rientro triennale per lo smaltimento dei residui passivi accumulati al 31 dicembre 2012, sia il ripianamento dei debiti residui dell'ex ASSI, sia infine lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione. Le risultanze finanziarie della gestione stralcio, riferite al 31 dicembre 2016, indicano una consistenza di cassa finale pari a 19,057 milioni, data da una situazione di cassa iniziale di 37,26 milioni, da entrate per 31,4 milioni ed uscite per 49,6 milioni. Quota parte della cassa è accantonata per circa 2 milioni, per procedure fallimentari degli ippodromi. Secondo le informazioni rese, il piano di rientro triennale per i cc.dd. « debiti ippici », risulta liquidato al 98 per cento, invece per i debiti residui dell'ex ASSI risultanti al 31 dicembre 2012, pari a 206,7 milioni, al 31 dicembre 2016 vi sono ancora da erogare 5,9 milioni (pari al 3 per cento). Oltre le predette situazioni debitorie, sono sorti ulteriori debiti per 6,15 milioni, riferibili agli anni 2013, 2014 e 2015, per premi, corrispettivi alle corse e contenzioso legale.

Fa presente che la Corte si è soffermata, infine, sul cosiddetto recupero delle quote latte, oggetto di osservazioni critiche nelle sue precedenti relazioni, relative alla modalità di gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato, ai ritardi nei recuperi stessi ed alle responsabilità dei molteplici soggetti istituzionali operanti nel settore. «La legge n. 119 del 2003, come noto, ripartisce le competenze tra il MIPAAF (in qualità di coordinatore), le Regioni/PPAA (quali gestori operativi a regime) e l'AGEA (quale agente di calcolo e imputazione del prelievo supplementare in caso di superamento quote) alla quale la legge n. 33 del 2009 ha attribuito il compito di riscuotere gli importi dovuti. Per la riscossione mediante ruolo dei debiti relativi in materia di prelievo supplementare latte, AGEA si avvale di Equitalia servizi S.p.A. o della Guardia di Finanza; la seconda convenzione con detti soggetti è stata sottoscritta da AGEA nel gennaio 2017, anche sulla base del parere dell'Avvocatura generale, redatto in occasione della precedente convenzione. L'onere per l'Italia, a titolo di «prelievo supplementare quote latte», quale riflesso immediato degli esuberanti produttivi accertati nelle campagne lattiero-casearie dal 1995-1996 al 2008-2009, è stato quantificato a fine 2013 in 2.537 milioni, già versati alla Commissione europea. A questo va aggiunto il prelievo dovuto per la campagna 2014/2015 pari a 31 milioni.

Il prelievo per tutte le campagne eccedentarie dovuto all'UE, e già corrisposto, ammonta a 2.568 milioni, di cui 2.245 milioni imputato ai produttori eccedentari, sui quali avrebbe dovuto gravare l'intero onere del prelievo supplementare. Al febbraio 2017, risultano versati soltanto 357 milioni, in parte perché i provvedimenti di prelievo sono oggetto di contenzioso. La quota oggetto di rateizzazione (*ex* leggi 30 maggio 2003, n. 119 e 9 aprile 2009, n. 33) è di 407 milioni. Pertanto restano da riscuotere ancora 1.481 milioni. Parte è in riscossione attraverso compensazione con i premi, ovvero attraverso l'attivazione

dell'iscrizione a ruolo. È evidente la difficoltà di recupero di quanto ancora dovuto, su cui potrà ulteriormente incidere l'eventuale esito negativo del contenzioso pendente, che presumibilmente sarà concluso nel 2018, per i riflessi su tutto il carico a ruolo».

Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, ricorda che il provvedimento consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2017 riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la legge n. 196/2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

Avverte che la relazione in esame si sofferma, come di consueto, sulle sole parti del disegno di legge di assestamento 2017 di interesse della XIII Commissione Agricoltura.

Si tratta dell'intero stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12), così come approvato dal Senato in prima lettura (AS 2875), che non ha apportato modifiche alla parte del disegno di legge relativa al MIPAAF.

Ricorda che, come noto, da quest'anno, il programma 9.3 Sostegno al settore agricolo della Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sino al 2016 allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato soppresso, e le relative risorse (destinate all'AGEA) sono confluite nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (9.6) della medesima missione Agricoltura, iscritte nello stato di previsione del MIPAAF (cap. 1525).

Evidenzia, inoltre, che in base alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, determinata dall'assorbimento, a partire dal

1° gennaio 2017, del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e, per talune funzioni, in altre amministrazioni dello Stato, nella legge di bilancio 2017 e nel disegno di legge di assestamento 2017, per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del MIPAAF, i centri di responsabilità sono quattro: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Osserva che la nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016, riferita al MIPAAF, ricorda – tra l'altro – che, nell'ambito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni statali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono rimaste attribuite le seguenti attività che, fino allo scorso anno, erano di competenza del Corpo forestale (ai sensi dell'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 177 del 2016): *a)* rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; *b)* certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; *c)* tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Fa presente che, a tal fine, con decreto ministeriale n. 18723 del 23 dicembre 2016 – prosegue la nota integrativa – è « stato disposto l'inquadramento nel ruolo Agricoltura di 46 unità di personale, di cui 7 dirigenti, del Corpo forestale dello Stato ».

Le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAF, dal corrente anno,

sono dunque 2, alle quali sono sottesi 5 programmi di spesa. Si evidenzia che, come per lo scorso anno, la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata, nell'esercizio finanziario 2017, ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.

Sottolinea che per l'anno 2017, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF iscritti a legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ammontano a circa 865,2 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 903,5 milioni di euro con una variazione in aumento di 38,3 milioni di euro (+4,4 per cento).

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2017 ammontano invece a 884,7 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.013 milioni, con un aumento di 128,3 milioni di euro (+14,5 per cento).

I residui, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2016 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 168,5 milioni di euro presunti a 400,1 milioni di euro accertati, con un incremento di circa 231,6 milioni di euro (+137,4 per cento).

Secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del MIPAAF contenuta nel disegno di legge di assestamento 2017 (Tabella 12), l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori. Il primo è connesso a variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2017 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, e che assommano, complessivamente, a 21,6 milioni di euro in conto competenza e a 51,6 milioni di euro in conto cassa.

L'altro ordine di variazione è connesso a proposte di variazioni (in aumento) avanzate con il disegno di legge di asse-

stamento pari, complessivamente, a circa 16,7 milioni di euro in termini di competenza e a circa 76,7 milioni di euro in termini di cassa e – come anticipato – a circa 231,6 milioni di euro in termini di residui.

In particolare, come già accennato, le variazioni ai residui sono finalizzate ad allineare i dati a quelli risultanti al 31 dicembre 2016 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Le variazioni alla competenza e alla cassa sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla maggiore consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede al relatore di fornire alla Commissione maggiori informazioni relativamente a tre questioni.

Con riferimento ad una notizia appresa dalle agenzie di stampa di un'indagine in corso della Guardia di finanza sulle collaborazioni esterne attivate dal MIPAAF, chiede di conoscere a quanto ammontino le spese sostenute dal Ministero per tali collaborazioni.

In secondo luogo, reputa opportuno disporre di maggiori elementi informativi in merito alla ex gestione commissariale AGENSUD, sulla quale la Relazione della Corte dei conti ha evidenziato che alcune questioni sono ancora aperte su diverse tipologie di interventi.

In terzo luogo, in relazione alla questione del recupero delle quote latte, ritiene opportuno – a fronte di quasi un miliardo e mezzo di euro che lo Stato deve

ancora riscuotere e del pesante onere già pagato dall'Italia per il prelievo supplementare – conoscere quali siano i soggetti responsabili dei maggiori sforamenti delle quote al fine di sapere se tali somme siano o meno effettivamente recuperabili.

Colomba MONGIELLO (PD) interviene per sollecitare la Commissione a svolgere un maggiore approfondimento della vicenda relativa ad AGENSUD, considerato che, a quanto le risulta, le risorse stanziare con alcuni fondi non sono state ancora impiegate e vi sono progetti finanziati a metà, nonostante la stessa Commissione Agricoltura abbia approvato risoluzioni che impegnavano il Governo in tale direzione. Cita, a titolo di esempio, il caso del Consorzio di bonifica de La Capitanata al quale spettano risorse per realizzare opere infrastrutturali e che è ancora in attesa di ricevere la *tranche* definitiva.

Paolo COVA (PD) in relazione all'indagine della Guardia di finanza avente ad oggetto le collaborazioni esterne attivate dal MIPAAF, cui ha fatto riferimento il collega Gallinella, fa presente che tale indagine si riferisce alle consulenze riferite agli anni 2004-2013. Fa rilevare quindi che, attraverso l'esame del Rendiconto, all'attenzione della Commissione vi sono le modalità di gestione delle risorse assegnate al Ministero riferite al solo esercizio finanziario 2016.

Sul tema del recupero delle quote latte, osserva che la questione è stata oggetto di osservazioni critiche da parte della Corte dei conti anche nelle sue precedenti relazioni. Evidenzia comunque le notevoli criticità tuttora connesse al recupero delle somme pagate dallo Stato, sulle quali, come rilevato dalla Corte dei conti, potrà incidere l'eventuale esito negativo del contenzioso pendente in ambito europeo. Ritiene che si tratti di una vicenda molto complessa per la quale occorre distinguere caso per caso.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Doc. LXXXVII n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (esaminata congiuntamente in base al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010) le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

Avverte inoltre che la relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emenda-

menti è sottoposta ad una precisa disciplina, in base alla quale possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto sia riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la

normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Per quanto riguarda la tempistica per l'esame dei provvedimenti, avverte che, stante la necessità che la Commissione concluda l'esame di competenza entro la giornata di martedì 26 settembre, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 25 settembre alle ore 14.

Cede quindi la parola alla relatrice, onorevole Venittelli, per la relazione introduttiva.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Fa presente che l'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, che elenca ventotto direttive da recepire con decreto legislativo, il cui testo deve essere preliminarmente sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere. Segnala che, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite nell'allegato A.

Osserva quindi che tra le direttive elencate nell'allegato A, solo due investono, sia pure marginalmente, profili di competenza della Commissione Agricoltura.

In primo luogo, segnala la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (allegato

A, n. 1), per quanto riguarda i marittimi, che ha novellato diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe – rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme – che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Evidenzia che da tali esclusioni e deroghe derivava – a giudizio delle istituzioni dell'Unione – una « disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri ».

Segnala che l'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/1794 stabilisce che l'attuazione della stessa non può, in ogni caso, giustificare « una riduzione del livello generale di protezione delle persone cui si applica la presente direttiva già assicurato negli Stati membri » ai sensi delle direttive modificate. Il termine per il recepimento della direttiva in esame è fissato dall'articolo 8 al 10 ottobre 2017.

In secondo luogo, rileva che la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (allegato A, n. 13) sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate, detta un quadro giuridico comune per la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Rileva che la necessità dell'adozione di regole comuni deriva dal livello non omogeneo della protezione assicurata nel settore del segreto commerciale dai vari Stati membri, che provoca una frammentazione del mercato interno ed indebolisce l'effetto deterrente delle norme di tutela. Infatti, nonostante l'accordo TRIPS sulla proprietà intellettuale (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right), concluso nel quadro dell'organizzazione mondiale sul commercio – di cui è parte l'Unione europea e che contiene anche la protezione dei segreti commerciali – non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.

La direttiva ritiene che detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il *know-how*, le

informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.

Ricorda che in Italia, il segreto industriale è in particolare protetto dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2015). L'articolo 98 del Codice prevede la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni rivestano determinati requisiti.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Osserva, infine, che il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è stabilito al 9 giugno 2018.

Passando all'illustrazione della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, osservo che il documento in esame, con riferimento specifico all'agricoltura, rileva che il 2016 è stato caratterizzato dall'implementazione a livello nazionale della PAC 2014-2020 e da incisive situazioni di crisi in molti settori agricoli nazionali ed internazionali, in particolare quello lattiero-caseario, aggravate negli ultimi mesi dell'anno 2016 dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale.

A livello internazionale, viene evidenziato il lavoro svolto nelle riunioni preparatorie del G20 dei *deputies* agricoli afferenti la riunione Ministeriale svoltasi a Berlino il 22 gennaio 2017.

A livello europeo, è stato assicurato il coordinamento dei negoziati per la riforma di medio termine del corrente Quadro finanziario e pluriennale 2014-2020 e del cosiddetto regolamento omnibus (COM (2016)605 final), ad esso correlato, nel

quale sono previste, tra l'altro, anche talune modifiche ai regolamenti base della PAC.

Rimarca che, come affermato nella relazione, il Governo, al fine di fronteggiare la crisi di mercato di taluni settori, è stato autorizzato ad adottare misure straordinarie, attuate attraverso un pacchetto di provvedimenti per un valore di diverse centinaia di milioni di euro, messi a disposizione degli Stati membri. Il massimo impegno è stato anche assicurato per fare in modo che gli agricoltori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 beneficiassero, quanto prima, degli anticipi dei premi PAC nonché della liquidazione dei premi dello sviluppo rurale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività agricole. Il Governo ha inoltre partecipato ai negoziati per la semplificazione di alcuni strumenti di intervento sui mercati agricoli.

Osserva che tali negoziati hanno riguardato in particolare: nel settore ortofrutticolo, la riforma delle norme sulle organizzazioni di produttori e loro associazioni, nell'ambito della relativa OCM con salvaguardia delle peculiarità nazionali, nonché per gli aspetti legati alla commercializzazione; nel settore vitivinicolo, la modifica della disciplina relativa ai piani nazionali di sostegno e per l'attuazione della riforma sempre in ambito OCM; per i programmi « Frutta, verdura e latte nelle scuole » (la cui disciplina è stata unificata) l'adozione di nuove regole; per il settore bieticolo-saccarifero, la regolamentazione nel periodo post-quote; nel settore oleicolo, partecipazione ai lavori per l'aggiornamento sui metodi di analisi per la definizione dei parametri per la qualità e la genuinità degli oli, in sede UE e COI. Nel comparto zootecnico, con apposito provvedimento è stato confermato il sostegno accoppiato della PAC per le vacche delle 5 razze italiane da carne, iscritte ai Libri genealogici e facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus IBR, estendendo tale misura alla razza Piemontese.

Sempre in ambito europeo, per gli aspetti fitosanitari, sottolinea che è proseguita l'attività per la revisione della proposta del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante che ha portato alla pubblicazione del regolamento (UE) n. 2016 del 2031, recante nuovo regime fitosanitario che si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché per la proposta di nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Nel settore dei fertilizzanti, è iniziata la discussione presso il Consiglio dell'Unione europea della proposta di regolamento UE COM(2016) 157, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

In ordine all'avvio della procedura d'infrazione, concernente le misure di protezione contro la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, per presunta violazione del dovere di leale cooperazione, con particolare riferimento alla mancata eradicazione degli alberi infetti nei 20 km nella zona di contenimento e ai ritardi nell'effettuazione del monitoraggio nelle aree interessate, la relazione ci riferisce che la regione Puglia ha provveduto a incrementare le attività di monitoraggio delle aree demarcate. Le azioni messe in atto da tale regione sono state considerate soddisfacenti e in linea con le disposizioni dell'Unione dalla Commissione europea a conclusione di un audit condotto nel mese di novembre 2016.

Per i programmi relativi all'internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, nell'anno 2016 è proseguita la partecipazione allo SCAR, principale organismo di supporto alla Commissione europea nella predisposizione delle strategie e di coordinamento per la ricerca agricola europea nell'ambito Horizon 2020.

Con riferimento alla semplificazione dei pagamenti diretti, richiesta dal Consiglio dei ministri agricoli, anche su sollecitazione del Governo italiano, nel 2016 l'attività si è concentrata sulle modifiche ai regolamenti delegati e di esecuzione.

Sottolinea che sul piano nazionale, le principali azioni hanno riguardato, oltre alla citata implementazione delle misure di sostegno decise a livello europeo (in particolare per il settore lattiero, ovicaprino e suinicolo), l'attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nonché l'applicazione, a regime, della nuova regolamentazione relativa alla certificazione dei conti degli organismi pagatori. È stato, inoltre, valutato l'impatto della riforma PAC a livello nazionale, proponendo alcune modifiche per il regime di aiuto accoppiato, anche a seguito di criticità segnalate dalla Commissione europea, mediante un'analisi di impatto sui vari settori, aumentando le risorse finanziarie per particolari comparti in difficoltà e semplificando i requisiti di accesso.

Inoltre, altri significativi interventi hanno riguardato i settori vitivinicolo, oleicolo, zootecnico, risicolo e in ambito OGM.

Rileva che nell'ambito dello sviluppo rurale, l'attività si è concentrata sul supporto alle autorità di gestione regionali nella fase di avvio dei Programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione 2014-2020 nonché sulla attuazione dei programmi gestiti a livello centrale.

È stata seguita, inoltre, l'evoluzione del processo di modifica del quadro regolamentare dell'Unione europea, intervenendo sulla citata proposta « omnibus » sugli aspetti relativi allo sviluppo rurale ((COM (2016)605) final), con proposte tese a facilitare l'uso della consulenza aziendale e delle risorse per catastrofi naturali.

Il Governo ha svolto attività di tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini e agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale.

Sono proseguite, anche nel 2016, le trattative relative alla revisione del regolamento di base in materia di agricoltura biologica, sul quale non è ancora stato possibile raggiungere un accordo definitivo tra Consiglio e Parlamento europeo. In tale contesto, l'Italia ha mantenuto ferma la propria posizione incentrata sulla difesa dei principi fondamentali dell'agricoltura

biologica e sulla tutela dei consumatori, opponendosi, tra l'altro, all'introduzione della produzione fuori suolo e di nuove deroghe per i prodotti importati da paesi terzi.

Evidenzia che con riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato adottato il decreto interministeriale concernente l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: si tratta di una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari, applicabile solo sul territorio nazionale ed in via temporanea (fino al 31 marzo 2019), con la quale il Governo ha recepito le richieste dei consumatori italiani a fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti.

Segnala che con un altro decreto si è provveduto a definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al decreto-legge n. 113 del 2016 (articolo 23-bis), istituito al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari, attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali – volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo.

In materia di agro-energie, è proseguito l'impegno del Governo per l'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e per la diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili, teso alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, secondo gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva sulle fonti rinnovabili n. 28/2009 e dal « Pacchetto clima – energia 2030 ». In tale contesto è stato emanato il decreto interministeriale 23 giugno 2016, recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico », che aggiorna i meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico sino al 31 dicembre 2016.

Sul fronte dei controlli ufficiali, nel 2016, è proseguita la verifica della conformità dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

Ricorda che lo scorso anno è stato anche approvato il decreto legislativo n. 103 del 2016 contenente disposizioni sanzionatorie relative all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva.

Sul fronte della semplificazione, si segnala l'entrata in funzione dei registri informatizzati del settore vitivinicolo.

Osserva che, con riferimento specifico alla pesca, la relazione consuntiva in esame rileva che l'azione del Governo nel corso dell'anno 2016 si è svolta coerentemente con le priorità indicate nella relazione programmatica.

Sono state implementate le azioni tese a rispettare gli impegni prefissati nell'ambito della politica comune della pesca, di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e, per quanto riguarda, nello specifico, l'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture di specie ittiche soggette a limiti di cattura, ovvero soggette a taglie minime (si veda l'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006) si è contribuito all'elaborazione delle Raccomandazioni congiunte sui piani di gestione degli scarti per le specie che definiscono le tipologie di pesca, in collaborazione con i Paesi dell'Unione europea con i quali la risorsa ittica è condivisa, nei vari contesti internazionali tra i quali, in primis, il MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

Per quanto concerne il Programma operativo (PO) del FEAMP 2014-2020, sono stati predisposti gli strumenti propeudeutici alla sua attuazione.

Nel corso del 2016, inoltre, sono state poste in essere attività strumentali all'ottimale gestione degli adempimenti di chiusura della programmazione relativa al Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013.

Si è provveduto, altresì, a definire la proroga annuale, al 31 dicembre 2016, del precedente Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, come

stabilito dall'articolo 1, comma 490 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), anche al fine di garantire la continuità delle misure attivate e di realizzare le azioni previste a sostegno del settore. Al contempo, è stata ultimata la predisposizione del nuovo documento programmatico nazionale per il settore pesca ed acquacoltura 2017-2019.

Nel quadro del contrasto alla pesca illegale, con la legge n. 154 del 2016 (articolo 39), cosiddetto collegato agricolo, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di violazioni della normativa vigente che disciplina la pesca marittima: oltre ad introdurre le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove regole della politica comune della pesca, tra le quali il sopra menzionato obbligo di sbarco, si è inteso modulare alcune sanzioni per determinate infrazioni gravi, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività, richiesti dalla normativa europea e, in particolare, dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche.

Audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo HAUSMANN, *Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della Regione Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Massimo FIORIO (PD), Filippo GALLINELLA (M5S), Colomba MONGIELLO (PD) e Alessandra TERROSI (PD).

Carlo HAUSMANN, *Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della Regione Lazio*, interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Presidente	228
Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Daniele MARANTELLI.

La seduta comincia alle 8.05.

Comunicazioni del Presidente.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, settimo periodo, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le seguenti relazioni:

la relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (atto del Governo n. 398);

la relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n. 341).

Tali relazioni sono state quindi trasmesse alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), *relatrice*, premette di avere concordato con l'altro relatore, deputato Paglia, i contenuti della relazione e la suddivisione delle parti dei rispettivi interventi. Ricorda inoltre che la Commissione ha già sentito, con riferimento allo schema in esame, i rappresentanti del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e il professor Marattin, Presidente della Commissione tecnica sui fabbisogni standard.

Sottolinea che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame riguarda l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota standard, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale.

Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale.

La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009.

Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto – al di fuori del processo attuativo della delega – l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021.

Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia

della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia.

Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell'ambito del FSC.

Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali.

Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola.

La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l'aggiornamento si è reso necessario per effetto di due princi-

pali ragioni: *a)* l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l'estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; *b)* l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013 – atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 – in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*.

La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo

fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

un procedimento semplificato, che viene adottato nell'ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata.

Come già ricordato, le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni standard, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale.

Per tale Fondo — che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 — è previsto (dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014).

La disciplina dell'alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare: ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal

2017, ferma restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente; ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard: 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo.

In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all'8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale.

Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantona-

mento (25 milioni) costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa.

Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il nuovo termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell'anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l'anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017.

Ritiene che l'aspetto più rilevante e apprezzabile sia dato dai tempi per l'adozione del decreto, anticipati rispetto al passato. Rileva poi che il sistema si è progressivamente complicato nel corso del tempo, per le stratificazioni normative. I comuni più piccoli, in particolare, non disponendo delle strutture necessarie, stentano a comprendere il meccanismo e debbono accogliere i risultati finali come un atto di fede. Sarebbe pertanto utile che il Ministero dell'economia potesse assicurare la formazione in favore degli amministratori.

Ribadisce di essere favorevole affinché la tariffa sui rifiuti – proprio in quanto tariffa – non sia considerata tanto ai fini del calcolo delle capacità fiscali quanto per la determinazione dei fabbisogni standard.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), *relatore*, nell'illustrare più specificamente i contenuti dello schema di decreto in esame, considera positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali – e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale – prima dell'anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire

agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio.

Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale – come precisato anche nella relazione al provvedimento – si riferiscono a due principali tipologie di entrata.

Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la Tasi, l'addizionale comunale Irpef e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la Tari (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni standard e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno standard. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l'ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni standard.

In generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la

Tasi e l'addizionale comunale Irpef, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito standard. Il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso.

Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l'anno 2017).

Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l'aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all'esigenza di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Ancora, nell'audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell'utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto

residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale.

Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell'ambito della stima ufficiale dell'evasione fiscale e contributiva.

In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell'incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l'abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell'utilizzo dell'immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell'utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale.

È quindi evidente che l'affidabilità e l'aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione « robusta » delle capacità fiscali.

Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale

ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l'incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorrano sempre più alla lotta all'evasione. E comunque si impegnino nella riscossione delle entrate dovute.

La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero.

Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata.

Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in « assenti » (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), « leggeri » (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e « pesanti » (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: *a)* gettito, *b)* catasto; *c)* acconto; *d)* *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del

regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi.

Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016).

Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell'appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell'audizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun Comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli Comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun Comune.

Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi Comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un'ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei Comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun Comune dal reddito medio di tutti i Comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i Comuni delle Regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all'ammontare complessivo delle entrate; dall'altro lato, per i piccoli Comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei Comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e Tasi pesano per quasi la metà (47 cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'Irpef il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l'IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l'addizionale comunale all'IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l'intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Osserva in conclusione che sarebbe utile comprendere le ragioni per cui la componente rifiuti risulta significativamente ridotta, dal momento che le tariffe non sono diminuite. Inoltre, per le entrate fiscali di carattere residuale pare proprio che le scelte effettuate siano determinate dalla scelta politica di tenere in considerazione la situazione dei piccoli e dei grandi comuni. All'interno dei dati consi-

derati sono comprese anche le tariffe per i servizi scolastici. In quanto tariffe, non andrebbero considerate nel calcolo.

Ricorda peraltro che sullo schema di decreto è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali per cui, se vi è l'assenso dei comuni, il Parlamento deve prenderne atto.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), *relatrice*, osserva che la legge n. 42 del 2009 prevedeva che il Fondo con finalità perequative per i comuni avesse carattere verticale, mentre attualmente il FSC ha natura orizzontale, essendo finanziato con le risorse degli stessi comuni. La trasformazione del Fondo era connessa anche alla crisi economico-finanziaria; adesso che la situazione pare migliorata andrebbe ripensato anche le modalità di finanziamento del Fondo.

Attualmente vi sono enti – anche tra loro vicini e in condizioni analoghe – che ricevono un trattamento differenziato. Qualora non si decidesse di aumentare il rilievo del *tax gap* si avranno ulteriori contrasti tra comuni. Rimane poi un'ulteriore questione legata al fatto che lo schema si occupa esclusivamente dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	237
------------------------------------	-----

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il vicepresidente Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e il deputato TOFALO (M5S).

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	238
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, Concetta Ferrari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
AVVERTENZA	239

Giovedì 21 settembre 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, Concetta Ferrari.

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, ricorda che l'odierna audizione intende, in particolare, approfondire il tema dell'applicazione ai componenti degli organi direttivi delle Casse previdenziali private della normativa in tema di divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici eventualmente goduti con le retribuzioni percepite in relazione agli incarichi ricoperti presso tali organi.

Concetta FERRARI, *Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI GIOIA, *presidente*, e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Concetta FERRARI, *Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro*, risponde ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Ferrari, per la parte-

cipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	240
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	240
AVVERTENZA	241

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 21 settembre 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

(Svolgimento e rinvio).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dirigente del settore controllo

di gestione, monitoraggio dei costi per i livelli di assistenza delle ASR e dei sistemi informativi Regione Piemonte, Antonino RUGGERI, e del Professional ICT presso l'assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, Gandolfo Misereudino, accompagnati dal dottor Paolo Alessandrini, responsabile Rapporti con il Parlamento, Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ringrazia per la presenza.

Antonino RUGGERI, *dirigente del settore controllo di gestione, monitoraggio dei costi per i livelli di assistenza delle ASR e dei sistemi informativi Regione Piemonte*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Antonino RUGGERI, *dirigente del settore controllo di gestione, monitoraggio dei costi per i livelli di assistenza delle ASR e*

dei sistemi informativi Regione Piemonte, e Gandolfo MISERENDINO, *Professional ICT presso l'assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Capo negoziatore della <i>Task Force</i> dell'Unione europea sulla <i>Brexit</i> , Michel Barnier	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Esame emendamenti C. 2801-3132/A	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Nuove formulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei Relatori e relativi subemendamenti ed emendamento 1.203 dei Relatori)</i>	9
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati nella seduta odierna)</i>	11
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Raffaele Guariniello e di rappresentanti dell'UDIR, nell'ambito dell'e- same delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	14
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) ..	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo base del Relatore</i>)	38
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	25
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	65
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	75
Sui lavori della Commissione	65

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	65
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916-A Governo	78
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	96
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	99
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	81
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	87

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 442.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 443.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 444.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati. Atto n. 445 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	88
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
AVVERTENZA	95

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-11313 Giancarlo Giordano: Sulla situazione dei complessi archeologici museali di competenza delle province e, in particolare, del Museo di Capua	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-11487 Rotta: Sulle torricelle Massimiliane ubicate lungo il sistema difensivo asburgico nei pressi della città di Verona	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
5-11510 Ventricelli: Sul progetto della Regione Puglia « Diritti a scuola »	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	127
5-11652 Massimiliano Bernini: Sull'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129

ATTI DEL GOVERNO:

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017. Atto n. 436 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza) (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
---	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII, n. 5) (Alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	135
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12228 Zaratti: Sulla revisione del progetto della strada pedemontana in territorio marchigiano, nel tratto Matelica-Castel Raimondo	140
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	143
--	-----

5-12232 Pastorelli: Sull'ipotesi di collegamento tra la E78 e la E45, in territorio umbro ..	141
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	145
--	-----

5-12229 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria Intervalliva Tolentino-San Severino Marche	141
--	-----

5-12230 Borghi: Sulla messa in sicurezza della strada statale 34 del Lago Maggiore	141
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	147
--	-----

5-12231 Daga: Sulla revisione del progetto di tracciato della strada statale 675 umbro-laziale, nel tratto Monte Romano est – Civitavecchia	141
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	148
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
-----------------------------------	-----

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	155
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	155

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	158
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	188
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	158
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	168
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	186
5-12233 Galgano: Attività della centrale Enel di Bastardo	186
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	189
5-12234 Benamati: Risorse per la ricerca sul sistema elettrico	186
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	191
5-12235 Ricciatti: Iniziative per il rilancio dell'acciaieria Aferpi di Piombino	186
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	194
5-12236 Civati: Erogazione di finanziamenti pubblici a favore di Ericsson Telecomunicazioni Spa	186
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	196
5-12237 Polidori: Prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti italiani di Ideal Standard International	187
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	198
5-12238 Crippa: Provvedimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'accesso all'energia da parte delle fasce deboli della popolazione	187
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	199

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5*) 200

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 203

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 204

INTERROGAZIONI:

5-12029 Patrizia Maestri: Stato di attuazione del cosiddetto « *part time agevolato* », previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 201

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 206

5-11494 Ciprini: Interventi volti a garantire le prospettive occupazionali dei lavoratori della società cooperativa Mancoop Scarl 201

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 202

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 208

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 211

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 209

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 212

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni 210

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 213

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	213
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	222
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Comunicazioni del Presidente	228
Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	238
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, Concetta Ferrari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
AVVERTENZA	239
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	240
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	240
AVVERTENZA	241

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009000